

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	6
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	16
GIUSTIZIA (II)	»	27
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	43
DIFESA (IV)	»	45
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	49
FINANZE (VI)	»	60
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	77
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	89
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	92
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	155

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 55.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	164
AFFARI SOCIALI (XII)	»	176
AGRICOLTURA (XIII)	»	181
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	197
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	200
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	201
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	202
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	203
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	204
<i>INDICE GENERALE</i>	»	206

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Programma di lavoro della Commissione per il 2010 e sul programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM(2010)135 def. – 17696/09) (Relazione alla Commissione XIV) (<i>Esame e conclusione – Relazione con osservazioni</i>)	3
--	---

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 14.45.

Programma di lavoro della Commissione per il 2010 e sul programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM(2010)135 def. – 17696/09).

(Relazione alla Commissione XIV).

(Esame e conclusione – Relazione con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame dell'Atto comunitario in titolo.

Nino LO PRESTI, *presidente*, ricorda che il Comitato per la legislazione è chiamato a pronunciarsi in data odierna, per la seconda volta nel corso della XVI legislatura e per la quinta volta in assoluto, sul programma legislativo e di lavoro della Commissione del Consiglio dell'Unione europea.

Rammenta, in proposito, che la competenza del Comitato nell'esame di tali atti dell'Unione europea si è radicata a seguito dell'iniziativa, adottata nel marzo del 2004, del collega Antonio Soda che – in qualità di presidente *pro tempore* del Comitato per la legislazione – avanzò presso

la Presidente della Camera la richiesta di uno specifico coinvolgimento del Comitato nella procedura parlamentare di esame di tali importanti atti. Ciò in ragione della presenza nei documenti in oggetto, proprio a partire da quell'anno, di peculiari contenuti appositamente dedicati all'illustrazione delle tecniche di produzione normativa in ambito europeo. Su di essi si concentrerà ovviamente l'esame.

Ricorda, infine, che i rilievi che il Comitato riterrà di formulare verranno inviati alla Commissione Politiche dell'Unione europea, la quale procede all'esame generale del programma legislativo nelle forme (come indicato dalla Giunta per il regolamento del 9 febbraio 2000) di cui all'articolo 126-*bis* del regolamento, concludendo il proprio esame con una relazione da presentare all'Assemblea ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento. Tale relazione terrà conto anche delle relazioni approvate – per le parti di competenza – dalle Commissioni di settore e, appunto, dal Comitato.

Roberto OCCHIUTO, *relatore*, rileva che la Commissione Europea ha trasmesso la comunicazione del programma di lavoro per il 2010 solo il 20 maggio dell'anno in corso, affievolendo in tal modo l'incisività delle pronunce parlamentari riferite a tale documento programmatico. Evidenzia inoltre come principale obiettivo del pro-

gramma sia quello di definire gli strumenti idonei a contrastare la crisi economico-finanziaria. In tal senso si indicano come azioni da condurre prioritariamente quelle volte ad affrontare la crisi e sostenere l'economia sociale di mercato europea; a definire un'agenda dei cittadini che metta la persona al centro delle priorità; a definire un programma di azione esterna ambizioso e coerente, che abbia portata mondiale. Si tratta indubbiamente di obiettivi ambiziosi e sicuramente condivisibili, ma al contempo enunciati in termini talvolta generici e non particolarmente approfonditi.

Venendo ai temi posti di diretto interesse del Comitato per la legislazione, segnala che il programma di lavoro della Commissione per il 2010 dedica uno specifico paragrafo a indicare come « modernizzare gli strumenti e i metodi di lavoro dell'UE » e che in tale ambito ci si sofferma sugli strumenti di « regolamentazione intelligente ».

Illustra quindi la seguente proposta di relazione.

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il Programma di lavoro della Commissione per l'anno 2010 ed il programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese;

considerato che il programma di lavoro della Commissione per il 2010:

è il primo ad essere adottato successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed è anche il primo della settima legislatura europea e dopo la nomina della nuova Commissione;

è essenzialmente incentrato sulle azioni da condurre in relazione alla crisi economico-finanziaria, tra le quali individua la modernizzazione degli strumenti e dei metodi di lavoro dell'UE. In tale ambito, un paragrafo è dedicato alla *regolamentazione intelligente*, che presenta profili di interesse per il Comitato, con specifico riguardo alla semplificazione normativa ed amministrativa (in particolare:

riduzione degli oneri amministrativi) ed alla valutazione delle politiche normative, *ex ante* ed *ex post*;

preso atto altresì della consultazione sulla « regolamentazione intelligente » effettuata dalla Commissione nel periodo compreso tra il 23 aprile ed il 25 giugno 2010, della quale si riserva di esaminare il rapporto di sintesi, non appena pubblicato;

valutando positivamente l'obiettivo perseguito dalla Commissione di usare in modo coordinato tra di loro i diversi strumenti di *regolamentazione intelligente*, integrandoli tra di loro « pienamente in tutto l'arco del ciclo normativo al fine di ottenere risultati strategici validi »;

invita la XIV Commissione a tenere conto, nella relazione da presentare all'Assemblea ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, delle seguenti considerazioni, relativamente alle parti di competenza del Comitato:

per quanto concerne la valutazione di impatto:

segnala l'opportunità di porre in essere tutte le misure opportune per assicurare la massima trasparenza delle valutazioni di impatto.

Per quanto concerne la valutazione ex post:

segnala l'opportunità che la Commissione informi costantemente il Parlamento europeo e gli Stati membri in merito al riesame dell'intero *corpus* normativo che si propone di effettuare al fine di individuare oneri eccessivi, sovrapposizioni, lacune, incoerenze e/o misure obsolete e che si proceda sollecitamente verso l'attuazione dell'impegno di rendere obbligatoria la *valutazione ex-post* per la revisione degli atti normativi di maggiore importanza.

Per quanto concerne la semplificazione normativa:

segnala l'opportunità, alla luce della vetustà di diverse proposte incluse nell'al-

legato IV al programma di lavoro, che la Commissione prosegue nell'operazione di ritiro delle proposte ormai obsolete, attraverso un complessivo *check up* di tutte quelle pendenti;

segnala inoltre l'importanza delle proposte volte anche ad adeguare il quadro giuridico al Trattato di Lisbona.

Per quanto riguarda la riduzione degli oneri amministrativi:

prende atto che la Commissione ha già presentato proposte che superano l'obiettivo fissato per il 2012 (riduzione degli oneri amministrativi in misura pari al 25 per cento), auspicando che si dia piena attuazione al programma di lavoro per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea, da cui potranno derivare concreti benefici, anche in termini di PIL, sia nel contesto comunitario sia nell'ambito dei singoli Stati membri, monitorando che le riduzioni ottenute in determinati settori non vengano annullate dalla previsione di nuovi oneri amministrativi.

In relazione al complesso degli strumenti creati dalla Commissione nell'ambito della « regolamentazione intelligente »:

ribadisce l'importanza delle relazioni interistituzionali per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti; in questo quadro auspica che la Camera dei deputati sia costantemente aggiornata sui progressi registrati nei diversi ambiti, anche al fine di

utilizzare l'esperienza maturata a livello comunitario in connessione con le analoghe problematiche che le istituzioni nazionali stanno affrontando ».

Roberto ZACCARIA, pur concordando con la proposta del relatore, precisa che gli strumenti di « regolamentazione intelligente » così come perseguiti a livello europeo, dovrebbero esserlo anche a livello nazionale. Suddetti strumenti, se pur previsti dalla legislazione nazionale, rimangono infatti in larga parte privi di attuazione quando non addirittura contraddetti dai concreti comportamenti del legislatore.

Nell'ambito delle politiche perseguite dal programma la Commissione ha previsto l'agevolazione dell'adesione della UE alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in modo tale da rafforzare l'applicazione dei diritti in tutta Europa. Ritiene tale aspetto di primaria importanza per far sì che si affermi uno « stato dei diritti » a livello europeo equiparabile alla tutela che essi ricevono dagli ordinamenti interni.

Rileva conclusivamente che su tali materie il ruolo del Comitato per la legislazione è inevitabilmente limitato, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, non si prefigurano massicce azioni di riordino normativo a livello di Unione europea.

Il Comitato approva la relazione.

La seduta termina alle 14.55.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	6
Comunicazioni del presidente	9
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	9

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.30.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare. Invita il vicepresidente onorevole Pisicchio a riferire sull'istruttoria svolta dal Comitato per le incompatibilità.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, in esito all'istruttoria finora svolta dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, propone, a nome del Comitato medesimo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento della Giunta, che la Giunta prenda atto, per i seguenti

deputati, dell'avvenuta cessazione dalle cariche di seguito riportate:

on. Sandro BIASOTTI, cessato dalla carica di consigliere regionale della Liguria in data 23 giugno 2010;

on. Gianluca BUONANNO, cessato dalla carica di consigliere regionale del Piemonte in data 22 giugno 2010;

on. Giacomo TERRANOVA, cessato dalla carica di amministratore delegato della società di gestione dell'Aeroporto di Palermo (GESAP) s.p.a. in data 3 giugno 2010.

Propone, inoltre, sempre a nome del Comitato, che la Giunta prenda atto che le onorevoli Maria Rosaria Carfagna e Alessandra Mussolini, avendo esercitato la prescritta opzione a seguito della dichiarazione di incompatibilità approvata dalla Giunta nella seduta del 3 giugno scorso, sono cessate dalle cariche di consiglieri regionali della Campania in data 16 giugno 2010, come confermato dal verbale della seduta del consiglio regionale della Campania svoltasi in pari data, trasmesso dall'onorevole Mussolini e acquisito agli atti della Giunta.

La Giunta prende atto.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, ricorda che nella riunione del 23 giugno 2010 il Comitato ha proceduto all'audizione dell'onorevole Roberto Rosso in merito alla carica, da lui ricoperta, di vicepresidente della Giunta regionale del Piemonte.

Nel corso dell'audizione l'onorevole Rosso aveva manifestato l'intenzione di rimuovere la condizione di incompatibilità in cui versa all'indomani dell'udienza del TAR Piemonte prevista per il 1° luglio scorso, senza attendere gli eventuali ulteriori sviluppi del contenzioso dinanzi agli organi di giustizia amministrativa.

Poiché, secondo quanto risulta da notizie di stampa, l'udienza del TAR Piemonte del 1° luglio scorso è stata aggiornata al 15 luglio, ritiene che la Giunta debba comunque procedere nella seduta odierna alla dichiarazione, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, dell'incompatibilità della carica regionale ricoperta dall'onorevole Rosso.

Come convenuto dal Comitato nella citata riunione del 23 giugno 2010, propone, infine, a nome del Comitato medesimo, che la Giunta – avendo l'interessato dichiarato la carica con nota pervenuta lo scorso 18 giugno – accerti l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, della carica di assessore regionale della Campania ricoperta dall'onorevole Marcello Tagliatela.

Andrea ORSINI (PdL) ricorda che il deputato Rosso aveva subordinato la propria opzione all'esito dell'udienza del TAR Piemonte prevista per il 1° luglio, ma che, come ha correttamente ricordato il vicepresidente Pisicchio, è stata aggiornata al prossimo 15 luglio. Propone, pertanto, che la deliberazione della Giunta sia aggiornata ad una data successiva al 15 luglio in modo da poter tener conto degli esiti di tale udienza.

Donata LENZI (PD), dopo aver ricordato che la carica ricoperta dal deputato

Rosso è stata oggetto di un esame durato oltre due mesi, si dichiara dell'avviso che la Giunta debba procedere nella seduta odierna all'accertamento della incompatibilità, a seguito del quale il deputato Rosso avrebbe oltretutto a disposizione ulteriori trenta giorni per formulare l'opzione.

Maria Piera PASTORE (LNP) concorda sul fatto che la situazione di incompatibilità in cui si trova il deputato Rosso sia del tutto chiara e riconosce, come ha evidenziato la collega Lenzi, che ove la Giunta deliberasse in data odierna il deputato Rosso avrebbe comunque ulteriori trenta giorni per esprimere la propria scelta, ma invita la Giunta a confermare anche in questa occasione l'eleganza dimostrata in analoghe occasioni concedendo al collega interessato un breve rinvio affinché egli possa esprimere l'opzione avendo avuto conoscenza dell'esito dell'udienza al TAR del 15 luglio prossimo. Concorda, infine, con la proposta del vicepresidente Pisicchio, formulata a nome del Comitato, di procedere oggi stesso alla dichiarazione dell'incompatibilità della carica di assessore regionale ricoperta dal deputato Tagliatela.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, nel prendere atto dell'orientamento prevalente della Giunta favorevole a rinviare l'accertamento dell'incompatibilità della carica ricoperta dal deputato Rosso in attesa dell'esito dell'udienza al TAR, si augura che tuttavia la data del 15 luglio sia davvero una data ultimativa oltre la quale la Giunta dovrà sollecitamente procedere alla dichiarazione di incompatibilità, quale che sia l'esito di detta udienza, anche in considerazione del fatto che successivamente alla delibera il collega Rosso disporrà di un ulteriore mese di tempo per optare.

Andrea ORSINI (PdL) tiene a ricordare come l'esigenza di un rinvio della deliberazione sulla carica ricoperta dal collega Rosso nasca dal fatto che la regolarità delle elezioni regionali piemontesi e quindi

della stessa composizione del consiglio e della giunta regionale sono tuttora *sub iudice*. Osserva che la richiesta di attendere lo svolgimento dell'udienza presso il TAR Piemonte è stata formulata dallo stesso collega Rosso il quale ha tenuto a precisare che l'udienza non verterà sul merito ma sulla ammissibilità del ricorso presentato al TAR. Per tale ragione reputa corretto che la Giunta attenda la pronuncia del TAR e che eviti di pronunciarsi in un momento nel quale non è ancora noto quale sarà l'esito di quella udienza.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl) rileva come il punto non sia quanto tempo la Giunta debba attendere prima di deliberare in merito alla carica ricoperta dal collega Rosso ma se sia opportuno o meno attendere l'esito dell'udienza al TAR prima di deliberare. Poiché la vicenda elettorale piemontese ha fatto registrare e tuttora registra numerose incertezze, se la Giunta deliberasse nella seduta odierna si recherebbe un *vulnus* alla facoltà del collega Rosso di esercitare la propria legittima scelta in piena consapevolezza. Osserva altresì come appaia auspicabile che gli organi di giustizia amministrativa si pronuncino rapidamente sui ricorsi presentati in Piemonte sebbene non gli sfugga che, aggiornando l'udienza al 15 luglio, il TAR Piemonte ha evidentemente ritenuto di non essere ancora in condizione di decidere sia pur limitatamente al profilo dell'ammissibilità.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, registra il prevalente orientamento della Giunta favorevole ad un rinvio della deliberazione di incompatibilità della carica ricoperta dal deputato Rosso in attesa di conoscere l'esito dell'udienza al TAR prevista per il prossimo 15 luglio. Avverte, pertanto, che nella prima seduta utile successiva al 15 luglio – che potrebbe essere quella di mercoledì 21 luglio – iscriverà nuovamente all'ordine del giorno della Giunta la proposta di accertamento della incompatibilità della carica di vicepresidente della giunta regionale ricoperta dal deputato Rosso. In quella occasione,

qualora la vicenda che riguarda il deputato Rosso si fosse nel frattempo risolta, la Giunta potrà procedere alla conseguente deliberazione. Qualora, viceversa, l'esito dell'udienza al TAR fosse stato nuovamente interlocutorio, si riserva di sottoporre alla Giunta la proposta di pronunciarsi, con una votazione di tipo procedurale, in merito alla necessità o meno di accertare l'incompatibilità in quella stessa seduta.

Andrea ORSINI (Pdl) concorda con il presidente a condizione tuttavia che sia fin d'ora chiarito che nella seduta del 21 luglio non necessariamente la Giunta procederà a dichiarare l'incompatibilità.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, ribadisce, in risposta al deputato Orsini, che nella seduta che si riserva di convocare per il 21 luglio, ove la questione relativa al deputato Rosso non fosse stata nel frattempo risolta, proporrà alla Giunta di pronunciarsi con un voto di tipo procedurale.

La Giunta concorda.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, passa alla proposta di accertamento della incompatibilità della carica di assessore regionale della Campania ricoperta dal deputato Marcello Tagliatela. Avverte che tale proposta fa seguito ad un accertamento istruttorio del Comitato in esito al quale è stata verificata la perdurante titolarità da parte del predetto deputato di una carica regionale incompatibile con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione.

Ritiene, al riguardo, che la Giunta debba limitarsi ad un accertamento dell'incompatibilità mediante presa d'atto, senza dunque procedere a votazioni, ribadendo una prassi consolidata fin dalla XV legislatura.

Andrea ORSINI (Pdl) non ha obiezioni sulla proposta del presidente di procedere all'accertamento della incompatibilità con

una mera presa d'atto purché tale prassi non costituisca precedente.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte, pertanto, che s'intende senz'altro approvata la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di assessore regionale della Campania, ricoperta dal deputato Marcello Tagliatela.

Provvederà ad effettuare immediatamente la comunicazione al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ai fini del conseguente invito ad optare.

Comunicazioni del presidente.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che nei prossimi giorni saranno pubblicati sul sito internet della Camera dei deputati i risultati delle elezioni per il rinnovo della Camera del 13-14 aprile

2008, come verificati dalla Giunta delle elezioni ed articolati anche su base provinciale e comunale, oltre che per circoscrizione.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl) ringrazia il presidente e gli uffici per l'iniziativa, esprimendo, a nome del suo gruppo, apprezzamento ed auspicando un sempre maggior arricchimento del sito internet della Camera.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 7 luglio 2010.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.50 alle 15.25, ha proceduto all'audizione del deputato Giuseppe Drago nell'ambito dell'istruttoria in contraddittorio in merito alla sua posizione.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente in materia di conflitti di attribuzione	10
AVVERTENZA	11

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9,30.

Comunicazioni del Presidente in materia di conflitti di attribuzione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, fa presente che in data 25 giugno 2010 il Presidente della Camera ha comunicato che con l'ordinanza n. 211 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile un conflitto d'attribuzioni elevato dal tribunale di Livorno nei confronti di una delibera della Camera dei deputati. Si tratta della deliberazione adottata il 28 ottobre 2009 sulla questione nota a tutti i componenti del Ministro Altero Matteoli. Come pure si ricorderà, il senatore Matteoli aveva richiesto una deliberazione che qualificasse i suoi comportamenti (oggetto di procedimento penale) come pertinenti all'esercizio della sua funzione ministeriale e che conseguentemente denegasse l'autorizzazione a procedere. A maggioranza sia la Giunta sia la Camera hanno deliberato nel senso auspicato dall'interessato. Era stata altresì presentata una relazione di minoranza, la quale aveva sottolineato come – ad avviso dei firmatari – la

domanda del senatore Matteoli non potesse trovare accoglimento in ragione della mancanza di un adeguato fondamento normativo.

Il giudice di Livorno, in buona sostanza, propone conflitto d'attribuzione perché la Corte dirima la questione se la Camera avesse o meno il potere di deliberare nel senso che ho testé richiamato. Il Presidente della Camera, come è spesso accaduto nella differente materia dell'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, domanda l'orientamento della Giunta circa l'opportunità che la Camera medesima resista nel giudizio attraverso un proprio difensore.

Maurizio PANIZ (Pdl), constatata la novità della questione che si pone alla Corte costituzionale e osservato che la delibera oggetto del conflitto è la prima del suo genere, ritiene sommamente opportuno che la Camera resista nel giudizio adeguatamente rappresentata.

Marilena SAMPERI (Pd), sottolineato che la delibera parlamentare oggetto del conflitto, viceversa, è totalmente priva di giustificazione normativa e che, a suo

tempo, la Camera avrebbe potuto essa elevare un conflitto d'attribuzione sui provvedimenti del giudice che negavano il carattere ministeriale del reato ascritto al sen. Matteoli, si dichiara contraria alla costituzione della Camera nel giudizio, anche per l'esborso che ciò comporterebbe in tempi nei quali si chiede alle istituzioni di ridurre i propri costi di funzionamento.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, constatato che l'orientamento maggioritario è favorevole alla costituzione della Camera nel giudizio, avverte che ne riferirà al Presidente della Camera.

La seduta termina alle 9.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Gianluca Pini, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Forlì (atto di citazione del signor Ellero Morgagni) (rel.: SANTELLI).

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dai deputati Bocuzzi, Esposito e Vico, nell'ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio pendente presso l'autorità di pubblica sicurezza di Roma (rel.: CASTAGNETTI).

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. Emendamenti C. 2505-1151-A	12
<i>ERRATA CORRIGE</i>	12

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 7 luglio 2010.

**Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle
comunità giovanili.
Emendamenti C. 2505-1151-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 10.05 alle
10.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 348 del 6 luglio 2010, a pagina 5, terza riga, dopo le parole: «Il Comitato si è riunito dalle 13.30 alle 14», aggiungere le seguenti: «e dalle 15.35 alle 15.40».

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, onorevole Franco Frattini, nell'ambito dell'esame congiunto della comunicazione della Commissione europea « Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche » (COM(2010)250 def.) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	13
--	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Maurizio Sacconi, nell'ambito dell'esame congiunto della comunicazione della Commissione europea « Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche » (COM(2010)250 def.) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	14
--	----

AUDIZIONI

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Ministro degli affari esteri, Franco Frattini.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione del Ministro degli affari esteri, onorevole Franco Frattini, nell'ambito dell'esame congiunto della comunicazione della Commissione europea « Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche » (COM(2010)250 def.).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Franco FRATTINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Pier Paolo BARETTA (PD), Sandro GOZI (PD), Gabriele TOCCAFONDI (PdL), Massimo VANNUCCI (PD), Nunziante CONSIGLIO (LNP), Antonio RAZZI (IdV), Rocco BUTTIGLIONE (UdC), Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, e Mario PESCANTE, *presidente della XIV Commissione*, ai quali replica il ministro Franco FRATTINI.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Ministro per aver consentito alle Commissioni con il suo intervento di affrontare temi di estremo rilievo.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi.

La seduta comincia alle 9.25.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Maurizio Sacconi, nell'ambito dell'esame congiunto della comunicazione della Commissione europea « Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche » (COM(2010)250 def.).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Maurizio SACCONI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Rocco BUTTIGLIONE (UdC), Pier Paolo BARETTA (PD), Antonio RAZZI (IdV), Sandro GOZI (PD), Cesare MARINI (PD) e Mario PESCANTE, *presidente della XIV Commissione*, ai quali replica il ministro Maurizio SACCONI.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'importante contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti degli enti territoriali, di associazioni di imprese operanti nel settore e di esperti della materia nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto n. 226)	16
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM (2010) 135 definitivo – 17696/09) (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di relazione del relatore</i>)	23
SEDE REFERENTE:	
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4 ^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 C. 3286 Siragusa (<i>Esame e rinvio</i>)	18
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM (2010) 135 definitivo – 17696/09) (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	25
AVVERTENZA	22

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 luglio 2010.

Audizione informale di rappresentanti degli enti territoriali, di associazioni di imprese operanti nel

settore e di esperti della materia nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto n. 226).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 15.45.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. (COM (2010) 135 definitivo – 17696/09).
(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 luglio 2010.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, presenta una proposta di relazione sui documenti in titolo (*vedi allegato 1*).

Roberto ZACCARIA (PD) intende soffermarsi su alcuni profili che investono maggiormente le competenze della I Commissione.

Fa riferimento, in primo luogo, alla questione – che in parte si ritrova nella proposta di relazione del relatore – connessa alla efficacia giuridica della Carta dei diritti fondamentali. Sul punto sarebbe probabilmente opportuno aggiungere, nella relazione da trasmettere alla XIV Commissione, un riferimento esplicito all'opportunità dell'adesione dell'Unione eu-

ropea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che è la questione che resta sullo sfondo.

Rileva inoltre come nella proposta di relazione del relatore sembra prevalere una visione securitaria delle questioni rispetto ai diritti da tutelare. In particolare, nella parte in cui si fa riferimento, nelle premesse, allo sviluppo di una politica europea « lungimirante » ed articolata nei settori dell'immigrazione e dell'asilo, andrebbe a suo avviso fatto riferimento, più propriamente, ad una politica solidale, innovativa e garantista.

Per quanto riguarda l'osservazione di cui al punto 3), relativamente alle iniziative previste nel Programma di Stoccolma, a suo avviso l'esigenza di garantire la libertà di movimento dei cittadini dell'Unione europea sembra subordinata rispetto al potenziamento ed alla valorizzazione delle misure e degli strumenti operativi a disposizione per il contrasto alla criminalità e al terrorismo. Rileva invece come si tratti di due obiettivi paralleli e non subordinati l'uno all'altro.

Donato BRUNO, *presidente*, con riferimento al rilievo del collega Zaccaria relativo al punto 3), prospetta al relatore la possibilità di sostituire il riferimento al verbo « conciliare » con quello « garantire » da una parte e dell'altra le due esigenze.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, comprende la questione posta dal collega Zaccaria con riguardo al punto 3) ma rileva come nella proposta di relazione siano stati riportati quelli che sono gli indirizzi programmatici strategici posti in sede di Unione europea.

Ricorda altresì che nelle premesse della proposta di relazione testè presentata si richiama, per quanto riguarda il tema dei diritti fondamentali e della cittadinanza, il particolare rilievo che viene dato nel programma della Commissione europea alla elaborazione di una relazione sulla cittadinanza volta ad analizzare gli ostacoli ancora esistenti alla libera circolazione e a proporre adeguate soluzioni.

Roberto ZACCARIA (PD) per quanto riguarda l'osservazione di cui al punto 3), sottolinea come l'esigenza di garantire la libertà di movimento dei cittadini dell'Unione europea non debba essere subordinata a nessuna altra esigenza.

Isabella BERTOLINI (PdL) non condivide il metodo di lavoro che comporta una compressione dei tempi di discussione, per le Commissioni di merito, su tematiche di così ampio rilievo.

Donato BRUNO, *presidente*, tenuto conto di quanto emerso dal dibattito rinvia il seguito dell'esame al termine delle votazioni della odierna seduta dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 15.55.

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Siragusa.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame reca una disciplina per la rinnovazione della procedura concorsuale per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, la quale è stata annullata dal Consiglio di giustizia amministrativa

della regione Sicilia con la sentenza 10 novembre 2009, n. 1065.

I fatti dai quali nasce l'esigenza dell'intervento legislativo sono i seguenti. Con decreto del direttore generale del personale della scuola del 22 novembre 2004 è stato bandito il primo corso concorso ordinario da effettuare a livello regionale per il reclutamento di dirigenti scolastici. In ragione del consistente numero di partecipanti, come previsto dall'articolo 8 del bando di concorso e dall'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 2001, in Sicilia la commissione esaminatrice è stata suddivisa in due sottocommissioni, composta ciascuna da due membri, presiedute dal medesimo presidente. Alcuni candidati i cui elaborati non erano stati valutati positivamente hanno adito il Tar Sicilia lamentando la violazione del principio in base al quale la Commissione esaminatrice rappresenta un « collegio perfetto »: ciò, perché, avendo le due sottocommissioni lavorato contemporaneamente, la presenza del presidente non era stata costante.

Il Tar Sicilia ha disposto la rinnovazione della valutazione delle prove scritte dei ricorrenti da parte di una diversa sottocommissione. A seguito della rivalutazione, i ricorrenti, non essendo stati ancora una volta ammessi alle prove orali, hanno proposto ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l'annullamento dell'intero concorso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tar e i ricorrenti hanno quindi adito il Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia. Quest'ultimo, con sentenze n. 477 e n. 478 del 25 maggio 2009, ha interamente riformato la sentenza di primo grado, ritenendo non sussistenti cause di inammissibilità e fondato, invece, il motivo del ricorso principale, riproposto anche come motivo aggiunto, circa l'imperfetta composizione delle sottocommissioni.

L'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha, quindi, proceduto a nominare una ulteriore nuova sottocommissione per rivalutare le prove scritte dei ricorrenti.

Ma, con la sentenza 10 novembre 2009, n. 1065, il Consiglio di giustizia ammini-

strativa, pronunciandosi in sede di giudizio di ottemperanza, ha ritenuto che il decreto di nomina di altra commissione non potesse avere natura ottemperativa, costituendo anzi sostanziale elusione del giudicato. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha evidenziato che l'addebito di illegittimità è stato ascritto, *ab origine*, al provvedimento che, costituendo le due sottocommissioni con un unico presidente, ha consentito che quest'ultimo transitasse dall'una all'altra senza che, nel frattempo, fossero interrotte le operazioni di valutazione.

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato ponendo in essere i provvedimenti necessari alla rinnovazione della procedura concorsuale. A tal fine, è stato posto un termine di sessanta 60 giorni dalla notificazione della decisione, con riserva di nomina del commissario *ad acta* ad istanza di parte, nel caso di inottemperanza oltre tale termine.

Con decreto dell'8 gennaio 2010 il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha nominato la Commissione giudicatrice del corso-concorso al fine di ottemperare alla rinnovazione della procedura concorsuale.

Adito in via cautelare, il Tar di Palermo, con ordinanza n. 81 del 28 gennaio 2010, ha sospeso il provvedimento sopra indicato, ma il Consiglio di giustizia amministrativa, con ordinanza n. 400 del 27 aprile 2010, ha annullato l'ordinanza del Tar.

Da ultimo, con decreto del 4 giugno 2010, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha fissato le date per rinnovare le prove scritte del concorso, fissandole per il 14 e 15 ottobre 2010.

È bene ricordare che, nel resto d'Italia, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che la presenza del presidente nelle eventuali sottocommissioni costituite per la valutazione delle prove di concorso non deve consistere in una presenza fisica continuativa, poiché questa impedirebbe alle sottocommissioni di lavorare simulta-

neamente e ne vanificherebbe quindi la funzione, ma piuttosto in una supervisione e in un coordinamento.

Tra le più recenti si può ricordare la sentenza n. 7964 del 15 dicembre 2009, con la quale, pronunciandosi su un ricorso presentato avverso una sentenza del TAR Puglia che verteva, tra l'altro, su una questione analoga, il Consiglio di Stato ha evidenziato che « Nella situazione in esame, essendosi presentati 932 candidati, la divisione in sottocommissioni era evidentemente legittima, così come non potevano non ritenersi legittime (...) la simultaneità dei lavori delle sottocommissioni e l'indicata presenza in entrambe della figura del Presidente, essendo tale presenza da intendere non in senso fisico continuativo, ma a livello di supervisione e di coordinamento. È di tutta evidenza, del resto, che se il medesimo Presidente fosse stato tenuto a partecipare a tutti i lavori delle sotto-commissioni, queste ultime avrebbero dovuto riunirsi in giorni diversi, con totale vanificazione dell'intento acceleratorio perseguito. I verbali nella fattispecie contestati dovevano quindi ritenersi regolari, nella parte in cui menzionavano la partecipazione del Presidente contemporaneamente nelle due sotto-commissioni, avendo lo stesso, in entrambe, funzioni garantistiche dell'uniformità di giudizio e dovendo, comunque, eventuali contestazioni investire eventualmente le norme regolamentari, che – imponendo di non sdoppiare anche la presidenza della Commissione – conducevano necessariamente ad una partecipazione dell'unico Presidente nei termini sopra indicati ».

Di segno analogo, tra le altre, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1920 del 10 aprile 2003, nella quale si chiarisce che l'unicità della funzione del presidente della Commissione esaminatrice di un concorso non si ricollega necessariamente alla presenza di costui alle adunanze delle sottocommissioni, giacché in tal caso si rallenterebbe l'attività della Commissione stessa, ma si sostanzia nella più rilevante funzione di coordinamento dei lavori delle varie sottocommissioni.

L'accaduto fa emergere una contraddizione del sistema giurisdizionale italiano per effetto della quale i cittadini italiani, a seconda che risiedano in Sicilia o nel resto d'Italia, godono oppure non godono di determinati diritti. L'esistenza di un organo giurisdizionale autonomo e parallelo al Consiglio di Stato, qual è il Consiglio di giustizia amministrativa, consente di fatto una disparità di trattamento giurisdizionale tra i cittadini. Il Consiglio di giustizia amministrativa, infatti, pur configurandosi come una sezione del Consiglio di Stato, è un organo autonomo la cui giurisprudenza è molto spesso di orientamento opposto a quella del Consiglio di Stato. Nel caso di specie, tra l'altro, le ragioni per le quali il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto di scostarsi dall'orientamento del Consiglio di Stato e di riformare la decisione del Tar Sicilia sono tutt'altro che chiare, atteso che le motivazioni della sentenza sono oltremodo stringate.

Non è possibile, in ogni caso, che in Italia una procedura concorsuale a carattere nazionale, espletata in tutte le regioni nello stesso modo, possa essere annullata in una regione e non in altre. Senza voler entrare nel merito delle scelte che hanno motivato i due alti organi di giustizia amministrativa ad adottare le loro decisioni, il legislatore ha il dovere di intervenire per assicurare l'uniforme trattamento di quanti hanno regolarmente partecipato a un concorso e regolarmente lo hanno vinto.

Quanto al contenuto della proposta di legge in esame, l'articolo 1 autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a definire le modalità di espletamento del concorso con un decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per il quale vengono indicati i criteri (agli articoli da 2 a 8), distinguendo tre tipologie di candidati e disponendo differenti modalità concorsuali per ciascuna di esse.

L'articolo 2 prevede che per quanti hanno partecipato con esito positivo al corso-concorso bandito nel 2004 e sono in servizio come dirigenti scolastici con contratto a tempo indeterminato, la prova

concorsuale consiste in un colloquio sull'esperienza maturata in servizio. Il superamento di tale colloquio comporta la conferma del rapporto di lavoro e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati.

Ai sensi dell'articolo 3, per quanti hanno completato la procedura concorsuale con esito positivo e sono collocati utilmente in graduatoria, ma non sono ancora in servizio, la prova concorsuale consiste in un colloquio su un argomento a scelta trattato nel corso di formazione. Il superamento della prova comporta la conferma della posizione occupata in graduatoria.

Per l'espletamento delle prove previste dagli articoli 2 e 3 viene fissato il termine del 31 agosto 2010 (articolo 4).

L'articolo 5 dispone che sia ammesso alla rinnovazione della procedura concorsuale un terzo gruppo di candidati, ovvero quanti hanno partecipato alle prove scritte del corso concorso del 2004 consegnando il relativo elaborato.

La procedura concorsuale consiste in una nuova valutazione degli elaborati dei candidati con l'adozione, da parte della commissione giudicatrice, delle misure idonee a garantirne l'anonimato.

I candidati risultati idonei sono ammessi al corso di formazione disciplinato dall'articolo 6, che ne fissa la durata in un periodo non inferiore a sei mesi e ne affida l'organizzazione agli uffici scolastici regionali con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.

Il corso si conclude con un colloquio selettivo, il cui superamento è certificato da un attestato rilasciato dal direttore.

Si prescrive, infine, che le procedure sopra descritte devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 7 fissa la validità delle graduatorie, distinte per settori formativi, compilate in esito alla procedura concorsuale, in 24 mesi dalla data della loro approvazione.

L'articolo 8 fa rinvio per l'organizzazione delle procedure e per la nomina delle commissioni giudicatrici alle disposizioni del decreto direttoriale 22 novembre 2004 e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 2001, adottato in attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, come già prima ricordato, nel caso di presenza di più di 500 candidati, ha previsto la possibilità di costituzione di sottocommissioni integrate con un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, unico restando il presidente (articolo 2, comma 7).

Per completezza si evidenzia che la medesima disciplina è attualmente recata dall'articolo 10, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008.

L'articolo 9 dispone la copertura degli oneri concorsuali con il ricorso ad economie realizzate dai singoli uffici scolastici regionali nella gestione delle precedenti procedure concorsuali e, ove non sufficienti, con le risorse agli stessi uffici assegnate per la formazione dei dirigenti scolastici.

L'articolo 10 prevede che le assunzioni dei candidati collocati utilmente in graduatoria sono espletate per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 nella regione in cui si svolgono le prove, una volta completate le assunzioni in servizio dei candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge n. 248 del 2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2007.

L'articolo 11 dispone l'entrata in vigore dalla legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 18.40.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese.

(COM (2010) 135 definitivo – 17696/09).

(Relazione alla XIV Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, alla luce del dibattito svolto nella precedente seduta, presenta una nuova formulazione (*vedi allegato 2*) della sua proposta di relazione sugli atti comunitari in titolo. Nel chiarire che la nuova formulazione tiene conto, in particolare, di alcuni suggerimenti del deputato Zaccaria, nonché di alcune indicazioni fatte pervenire al relatore dalla deputata Bertolini, esprime l'auspicio che si possa giungere ad una approvazione unanime.

Stigmatizza, quindi, la scelta di iscrivere gli atti comunitari in titolo all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea fin da lunedì prossimo: scelta che ha di fatto soffocato il dibattito in Commissione su documenti della massima rilevanza, che, stante il loro carattere politico e programmatico generale, richiederebbero di essere attentamente discussi e approfonditi in ogni loro parte.

Roberto ZACCARIA (PD) ringrazia il relatore per aver tenuto conto di parte dei suoi suggerimenti, ma ritiene che sarebbe opportuno richiamare, nella relazione per la XIV Commissione, anche la necessità di valorizzare le migliori pratiche nazionali nei campi dell'integrazione, dell'asilo e della cittadinanza. Si tratta del resto di un obiettivo cui si fa riferimento in diversi punti dei documenti in esame, la cui

mancata menzione rende la proposta di relazione presentata dal relatore in qualche modo incompleta e parziale. Se il relatore non dovesse accogliere questa richiesta di modifica, preannuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sulla proposta di relazione.

Isabella BERTOLINI (PdL) rileva che non è possibile menzionare nella relazione tutti i contenuti dei documenti in esame e sottolinea come, in ogni caso, la proposta di relazione del relatore contenga, nelle premesse, un passaggio che va nel senso auspicato dal deputato Zaccaria: si prende infatti atto «che, per quanto riguarda il tema dei diritti fondamentali e della cittadinanza, particolare rilievo viene dato nel programma della Commissione europea alla elaborazione di una relazione sulla cittadinanza volta ad analizzare gli ostacoli ancora esistenti alla libera circolazione e a proporre adeguate soluzioni». Quindi, premesso che il suo gruppo valuta favorevolmente la proposta di relazione del relatore e voterà a favore della stessa, sottolinea come su atti delicati e complessi come quelli oggi in esame sia necessario assicurare alle Commissioni un tempo di esame adeguato, diversamente la discussione su provvedimenti essenziali per la vita dell'Unione europea si trasforma in un rito vuoto e inutile.

Mario TASSONE (UdC) concorda che sarebbe stato necessario disporre di un tempo adeguato per approfondire tutte le questioni connesse ad atti programmatici complessi come quelli in esame. Rileva, peraltro, che i due documenti in esame rischiano di essere nient'altro che delle mere elencazioni di generiche intenzioni compilate dalle burocrazie europee e prive di effettivo interesse fintantoché non ricevano un avallo politico e non siano illustrate nel dettaglio della loro eventuale attuazione: a questo fine sarebbe necessario conoscere più da vicino il dibattito interno alle istituzioni europee sui diversi argomenti. Ciò considerato, nel dar atto al relatore del lavoro svolto, preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione.

Donato BRUNO, *presidente*, si associa alle considerazioni di quanti hanno evidenziato come all'esame, da parte delle Commissioni di settore, di atti comunitari importanti come quelli in titolo avrebbe dovuto essere destinato un tempo maggiore.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, conferma la sua proposta di relazione, come da ultimo riformulata.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore, come da ultimo riformulata e nomina il deputato Raffaele Volpi relatore per riferire presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 19.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme in materia di cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Atto n. 226.

ALLEGATO 1

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM (2010) 135 definitivo – 17696/09).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminati il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2010 e il programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle presidenze spagnola, belga e ungherese;

condiviso, in particolare, quanto evidenziato nel programma del Consiglio dei diciotto mesi, nella parte in cui, per quanto riguarda il tema dell'immigrazione e dell'asilo, si sottolinea come uno degli obiettivi politici chiave dell'Unione europea continui ad essere lo sviluppo di una politica europea lungimirante ed articolata in tali settori;

valutato favorevolmente l'intento delle Presidenze spagnola, belga e ungherese di portare avanti gli impegni per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani, con riferimento a tutti i settori politici pertinenti, allo sviluppo della gestione integrata delle frontiere esterne, al rafforzamento del ruolo di Frontex, all'ulteriore sviluppo di una politica efficace e sostenibile in materia di rimpatrio e riammissione;

sottolineato che, in ordine alle iniziative relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, elemento fondamentale del programma di lavoro della Commissione europea è il Piano d'azione 2010-2014, destinato ad individuare le misure concrete e le proposte legislative con cui dare attuazione al Programma di Stoc-

colma; in tale ambito, particolare rilevanza è attribuita alla presentazione, alla fine del 2010, di una comunicazione relativa ad una strategia di sicurezza interna, che è basata sul rafforzamento delle politiche relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea;

richiamato quanto evidenziato nel programma del Consiglio dei diciotto mesi, nella parte in cui si sottolinea che le tre presidenze si concentreranno sull'attuazione effettiva del programma di Stoccolma, affrontando la sfida che consiste nel coniugare in Europa il rispetto delle libertà fondamentali con il più alto livello possibile di sicurezza;

ricordato che nel programma del Consiglio dei diciotto mesi si sottolinea l'importanza del rafforzamento della cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità, unitamente a strategie concertate per la lotta alla criminalità informatica e per l'identificazione ed il recupero dei beni dei criminali e per il contrasto al riciclaggio di denaro;

preso atto che, per quanto riguarda il tema dei diritti fondamentali e della cittadinanza, particolare rilievo viene dato nel programma della Commissione europea alla elaborazione di una relazione sulla cittadinanza volta ad analizzare gli ostacoli ancora esistenti alla libera circolazione e a proporre adeguate soluzioni;

rilevato che, tra le possibili iniziative strategiche e prioritarie, il programma di

lavoro della Commissione europea richiama la presentazione di una comunicazione sulla politica dei diritti fondamentali nell'Unione europea, in cui si individueranno i metodi per garantire l'efficacia della Carta dei diritti fondamentali nell'ambito delle politiche dell'Unione, tra cui la previsione di un capitolo sui diritti fondamentali per le valutazioni d'impatto della Commissione e l'elaborazione di una relazione annuale per controllare l'attuazione e il rispetto della Carta;

condivisa l'importanza prioritaria attribuita dalla Commissione europea, nel proprio programma di lavoro, agli obiettivi di semplificazione della normativa e di riduzione degli oneri amministrativi, andando anche oltre l'obiettivo fissato per il 2012 – ridurre del 25 cento gli oneri amministrativi – così da proseguire lungo la positiva strada intrapresa anche nei prossimi anni;

esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

1) siano incoraggiate misure volte allo sviluppo della gestione integrata delle frontiere esterne ed al rafforzamento del ruolo di Frontex, conferendo maggiore efficacia alla politica di collaborazione tra Frontex ed i Paesi di origine e di transito dell'immigrazione illegale e prevedendo che gli Stati membri ricevano un sostegno tecnico e finanziario per le iniziative di cooperazione bi e multilaterali che gli stessi intraprendono con i Paesi terzi;

2) sia posta particolare attenzione al ruolo dell'Unione europea nell'ambito

delle operazioni di *peace-keeping* e di polizia civile nei luoghi in cui si rendono necessari tali interventi, anche alla luce del forte impegno in termini di uomini e risorse profuso da parte degli Stati membri;

3) nell'ambito delle iniziative previste nel Programma di Stoccolma, sia posta una particolare attenzione all'esigenza di conciliare la libertà di movimento dei cittadini dell'Unione europea con il potenziamento e la valorizzazione delle misure e degli strumenti operativi a disposizione per il contrasto alla criminalità e al terrorismo;

4) nel quadro delle misure da adottare per la creazione di uno spazio giuridico europeo sia dato particolare rilievo, con riguardo a ciascun settore, alle migliori pratiche adottate nei Paesi dell'Unione europea, così da superare le difficoltà altrimenti connesse ad interventi di armonizzazione di culture giuridiche differenti;

5) siano promosse, a livello di Unione europea, come evidenziato nel programma del Consiglio dei diciotto mesi, le iniziative volte all'identificazione ed al recupero dei beni dei criminali, anche alla luce dei positivi risultati conseguiti dall'Italia in tale ambito;

6) siano portate avanti con decisione le iniziative dirette a promuovere la semplificazione normativa e degli oneri amministrativi, esigenza fortemente avvertita in Italia.

ALLEGATO 2

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM (2010) 135 definitivo – 17696/09).

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminati il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2010 e il programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle presidenze spagnola, belga e ungherese;

condiviso, in particolare, quanto evidenziato nel programma del Consiglio dei diciotto mesi, nella parte in cui, per quanto riguarda il tema dell'immigrazione e dell'asilo, si sottolinea come uno degli obiettivi politici chiave dell'Unione europea continui ad essere lo sviluppo di una politica europea lungimirante ed articolata in tali settori;

valutato favorevolmente l'intento delle Presidenze spagnola, belga e ungherese di portare avanti gli impegni per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani, con riferimento a tutti i settori politici pertinenti, allo sviluppo della gestione integrata delle frontiere esterne, al rafforzamento del ruolo di Frontex, all'ulteriore sviluppo di una politica efficace e sostenibile in materia di rimpatrio e riammissione;

ricordato che la Commissione europea indica, nel programma per il 2010, alcune possibili proposte legislative tra cui una proposta di direttiva sulle condizioni di entrata e residenza dei cittadini di paesi terzi a fini di lavoro stagionale ed una proposta di modifica della direttiva 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento familiare;

sottolineato che, in ordine alle iniziative relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, elemento fondamentale del programma di lavoro della Commissione europea è il Piano d'azione 2010-2014, destinato ad individuare le misure concrete e le proposte legislative con cui dare attuazione al Programma di Stoccolma; in tale ambito, particolare rilevanza è attribuita alla presentazione, alla fine del 2010, di una comunicazione relativa ad una strategia di sicurezza interna, che è basata sul rafforzamento delle politiche relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea;

richiamato quanto evidenziato nel programma del Consiglio dei diciotto mesi, nella parte in cui si sottolinea che le tre presidenze si concentreranno sull'attuazione effettiva del programma di Stoccolma, affrontando la sfida che consiste nel coniugare in Europa il rispetto delle libertà fondamentali con il più alto livello possibile di sicurezza;

ricordato che nel programma del Consiglio dei diciotto mesi si sottolinea l'importanza del rafforzamento della cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità, unitamente a strategie concertate per la lotta alla criminalità informatica e per l'identificazione ed il recupero dei beni dei criminali e per il contrasto al riciclaggio di denaro;

preso atto che, per quanto riguarda il tema dei diritti fondamentali e della cit-

tadinanza, particolare rilievo viene dato nel programma della Commissione europea alla elaborazione di una relazione sulla cittadinanza volta ad analizzare gli ostacoli ancora esistenti alla libera circolazione e a proporre adeguate soluzioni;

rilevato che, tra le possibili iniziative strategiche e prioritarie, il programma di lavoro della Commissione europea richiama la presentazione di una comunicazione sulla politica dei diritti fondamentali nell'Unione europea, in cui si individueranno i metodi per garantire l'efficacia della Carta dei diritti fondamentali nell'ambito delle politiche dell'Unione, tra cui la previsione di un capitolo sui diritti fondamentali per le valutazioni d'impatto della Commissione e l'elaborazione di una relazione annuale per controllare l'attuazione e il rispetto della Carta;

condivisa l'importanza prioritaria attribuita dalla Commissione europea, nel proprio programma di lavoro, agli obiettivi di semplificazione della normativa e di riduzione degli oneri amministrativi, andando anche oltre l'obiettivo fissato per il 2012 – ridurre del 25 cento gli oneri amministrativi – così da proseguire lungo la positiva strada intrapresa anche nei prossimi anni:

esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

1) siano incoraggiate misure volte allo sviluppo della gestione integrata delle frontiere esterne ed al rafforzamento del ruolo di Frontex, conferendo maggiore efficacia alla politica di collaborazione tra Frontex ed i Paesi di origine e di transito dell'immigrazione illegale e prevedendo che gli Stati membri ricevano un sostegno tecnico e finanziario per le iniziative di cooperazione bi e multilaterali che gli stessi intraprendono con i Paesi terzi;

2) sia posta particolare attenzione al ruolo dell'Unione europea nell'ambito delle operazioni di peace-keeping e di

polizia civile nei luoghi in cui si rendono necessari tali interventi, anche alla luce del forte impegno in termini di uomini e risorse profuso da parte degli Stati membri;

3) nell'ambito delle iniziative previste nel Programma di Stoccolma, sia posta una particolare attenzione all'esigenza di garantire, da una parte, la libertà di movimento dei cittadini dell'Unione europea e, dall'altra parte, il potenziamento e la valorizzazione delle misure e degli strumenti operativi a disposizione per il contrasto alla criminalità e al terrorismo;

4) nel quadro delle misure da adottare per la creazione di uno spazio giuridico europeo sia dato particolare rilievo, con riguardo a ciascun settore, alle migliori pratiche adottate nei Paesi dell'Unione europea, così da superare le difficoltà altrimenti connesse ad interventi di armonizzazione di culture giuridiche differenti;

5) siano promosse, a livello di Unione europea, come evidenziato nel programma del Consiglio dei diciotto mesi, le iniziative volte all'identificazione ed al recupero dei beni dei criminali, anche alla luce dei positivi risultati conseguiti dall'Italia in tale ambito;

6) con riferimento alle possibili proposte legislative della Commissione europea per il 2010 relative alle condizioni di entrata e residenza dei cittadini di paesi terzi a fini di lavoro stagionale ed alla modifica della direttiva 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento familiare sia assicurato che tali atti siano adottati tenendo conto delle esperienze maturate presso i Paesi dell'Unione europea e considerando le nuove condizioni, anche economiche, in cui si trova l'Europa;

7) siano portate avanti con decisione le iniziative dirette a promuovere la semplificazione normativa e degli oneri amministrativi, esigenza fortemente avvertita in Italia.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	39
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	42
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese COM(2010)135 def. – 17696/09 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e rinvio</i>)	39
AVVERTENZA	41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 6 luglio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che ieri è iniziato l'esame preliminare del provvedimento che proseguirà oggi per concludersi domani. Finora sono intervenuti i deputati Tenaglia, Ferranti, Bernardini, Di Pietro, Costa, Capano e Samperi. Alcuni di questi si sono riservati di intervenire in maniera più approfondita nel merito. Risulta iscritto a

parlare l'onorevole Contento al quale dà la parola.

Manlio CONTENTO (PdL) ricorda preliminarmente il limite costituzionale della doppia lettura conforme tra Camera e Senato, osservando come proprio esso costituisca il confine entro il quale le modifiche sono autorizzate, ma al di là del quale, indipendentemente da ogni considerazione per la dottrina e la giurisprudenza, non è possibile andare.

Dichiara inoltre che, pur sottolineando la novità di una relazione che si apre con l'attenzione al dibattito giuridico utile ai fini della eventuale modifica del testo, condivide perfettamente l'esigenza di una riforma della disciplina delle intercettazioni che consenta innanzitutto il rispetto del diritto alla riservatezza, obiettivo del tutto disatteso dalla normativa vigente in materia, pur nella chiara e netta affermazione che le intercettazioni costituiscono uno strumento indispensabile nella lotta alla criminalità.

Precisa, quindi, che cercherà di seguire la traccia predisposta dal relatore nel corso della sua esposizione cominciando, però, da un tema sollevato in questi giorni da più parti e relativo ai cosiddetti « reati spia », cioè quelli considerati, da alcuni, quali possibile indice rivelatore della presenza di associazioni di stampo mafioso.

A suo giudizio, indipendentemente dalla difficoltà di delineare la categoria dei « reati spia » sulla base di criteri oggettivi, la controindicazione ad ampliare l'elenco dei reati assoggettabili alle operazioni di intercettazione deriva dal limite costituzionale della doppia lettura, dal momento che l'unico inserimento effettuato dal Senato consiste nell'aggiunta della fattispecie di « atti persecutori » costituendo, quindi, esclusivamente esso l'oggetto di eventuali interventi di modifica. Né, sempre a suo giudizio, sarebbe corretto intervenire con modifiche al comma 3-bis dell'articolo 267, introdotto dal Senato, magari estendendo i termini di intercettazione previsti, in via straordinaria, nei casi in cui siano scaduti quelli ordinari, dal momento che un'eccezione in tal senso, rispetto ai reati

previsti all'articolo 266, rischierebbe di essere il frutto di una scelta di dubbia ragionevolezza e che, comunque, infrangerebbe la coerenza normativa del testo. Altrettanto osserva in relazione all'ipotesi di modificare i presupposti soggettivi per detti « reati spia », ipotesi che potrebbe dar vita ad un'irragionevole differenziazione in quanto ancorata non a fattori oggettivi, ma a scelte sostanzialmente di tutt'altro che giustificata arbitrarietà.

Condivide, invece, il rilievo tecnico-giuridico relativo alla soppressione, operata dal Senato, delle norme che disciplinavano il regime delle intercettazioni nel caso in cui siano ignoti gli autori del reato.

L'individuazione dei nuovi presupposti, di cui all'articolo 267, comma 1, che legittimano il ricorso alle intercettazioni, se, da un lato, ha risposto all'esigenza di circoscrivere soggettivamente i destinatari delle operazioni — con ciò rispondendo alle sollecitazioni ricavabili dalla giurisprudenza delle Corte di Strasburgo — dall'altro ha finito per impedire addirittura l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico nel caso ricordato degli ignoti, cioè di uno strumento prezioso per avviare le indagini allorché risultassero degli indizi utilizzabili allo scopo. Né la questione può risolversi attraverso un'interpretazione dell'articolo 267, comma 1, lettera c).

Si tratta, a suo giudizio, di ristabilire le finalità di interesse pubblico dirette ad assicurare alla giustizia i colpevoli dei reati che risultano frustrate dall'erronea soppressione del testo originario. Sempre sull'acquisizione dei tabulati, richiama l'attenzione della Commissione sulla giurisprudenza costituzionale che amplia la garanzia anche ai dati riferibili alla conversazione (sentenza n. 81 del 1993).

Ritornando, poi, sul nuovo testo dell'articolo 267, comma 3-bis, che dispone, sussistendone i presupposti ivi indicati, la proroga delle intercettazioni, rileva che, sul piano di principio, la modifica va incontro alle obiezioni di chi riteneva di dubbia costituzionalità la possibilità di non poter acquisire elementi indispensabili alle indagini per decorso del termine massimo stabilito.

Si porrà sicuramente in discussione il termine breve di proroga, ma andrebbe ricordato che esso è giustificato dal carattere di eccezionalità della nuova disposizione.

Molto più delicata è la questione della convalida. Il fatto che essa, a regime, come per l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni previste dal nuovo articolo 266, sia affidata alla competenza collegiale, potrebbe dar vita a situazioni difficili da gestire sia a causa dell'esigenza di istituire i collegi, sia con riferimento alle conseguenti incompatibilità.

Si tratta di un aspetto delicato su cui ricorda di aver richiamato l'attenzione del Governo e della Commissione sin dall'avvio della discussione generale del provvedimento.

La preclusione sul punto non consente di modificare la disposizione, ma ritiene frutto di una scelta intelligente la norma transitoria, introdotta al Senato, che differisce di dodici mesi l'entrata in vigore della nuova competenza collegiale, norma che consente un'utile pausa di riflessione.

Quanto alle intercettazioni tra presenti, va ricordato che il principio volto a consentirle solo quando vi sia fondato motivo che nei luoghi interessati si stia svolgendo l'attività criminosa è frutto della doppia lettura, ma esso risulta ora temperato dalla modifica apportata dal Senato che ha ampliato, in casi eccezionali, il ricorso allo strumento per tre giorni purché con riferimento ai luoghi diversi da quelli di cui all'articolo 614 del codice penale.

Come per l'altra norma che introduce l'eccezione volta a consentire la proroga per tre giorni, anche con riferimento a quest'ultima, si potrebbe fare questione sulla durata, ma è evidente che essa trova ragione proprio nel suo carattere derogatorio e nella sua reiterabilità.

Svolge, poi, una serie di considerazioni sulle disposizioni dedicate alle videoriprese e sulla possibile interpretazione a seconda che si intendano riferite anche alla captazione o meno delle conversazioni.

Rileva, quindi, che altra preclusione riguarda il meccanismo di deposito e trascrizione delle conversazioni.

Passando ad altro aspetto, ritiene che il fatto di aver introdotto l'obbligo di autorizzazione preventiva nel caso in cui dagli atti di indagine emerga che le operazioni di intercettazione fossero finalizzate « anche indirettamente » ad accedere alla sfera del parlamentare, vada inteso come un contributo a rendere più chiara l'applicazione di un principio che tutela le assemblee legislative.

Sul punto precisa come, a suo modo di vedere, la norma miri a tradurre in legge proprio le decisioni della Corte costituzionale (n. 390 del 2007 e n. 113 del 2010) allorché hanno fatto riferimento alle cosiddette « intercettazioni indirette ». L'interpretazione, quindi, non potrà che essere coerente con quella costituzionale.

Affronta, quindi, la questione relativa alle sanzioni previste per giornalisti ed editori.

Quanto ai primi, rammenta come lo *slogan* mediatico « il carcere per i giornalisti » non tenga conto del vigente articolo 684 del codice penale che già prevede che la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui sia vietata la divulgazione sia punita anche con la pena dell'arresto fino a trenta giorni, previsione, però, mai applicata in concreto anche perché, per tale contravvenzione, è possibile effettuare l'oblazione ed estinguere il reato.

Ricorda, quindi, che le modifiche, coperte ormai dalla doppia lettura, si limitano ad aumentare la sanzione pecuniaria (ammenda da 1.000 a 5.000 euro) e a prevederne l'applicazione ai casi di pubblicazione dei nomi e delle immagini dei magistrati in relazione ai procedimenti penali loro affidati nonché l'estensione, con aumento della pena pecuniaria (ammenda da 2.000 a 10.000 euro) nel caso in cui la pubblicazione riguardi le intercettazioni.

Chiede, quindi, in che altro modo si potrebbe garantire il divieto di pubblicazione degli atti penali contro la sistematica violazione di esso anche in considerazione

del fatto che quella norma intende tutelare non solo lo Stato, ma anche le parti processuali ed indirettamente anche la reputazione delle stesse.

Sottolinea che la previsione di sanzioni non è assolutamente in contrasto con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che, anzi, consente certe restrizioni proprio a garanzia degli interessi della giustizia.

Del tutto coerente è poi la sanzione rivolta a punire la pubblicazione delle intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione o di quelle espunte perché relative a fatti o persone estranee alle indagini.

Ricorda, quindi, che il Senato ha ampliato le ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche introducendo sanzioni sia nel caso di violazione dell'articolo 684 sia dell'articolo 617, quarto comma del codice penale. Rileva come su di esse si sia concentrata la reazione di chi ha ritenuto che tali sanzioni siano censurabili in quanto finirebbero per limitare la libertà del giornalista consentendo agli editori di determinare la linea dei mezzi di comunicazione. Ricorda che già nel codice penale esistono disposizioni volte a sanzionare il direttore o l'editore in caso di consumazione di reati connessi con il mezzo della stampa da parte del giornalista, ragione per cui, in via astratta, non ritiene inammissibili o incostituzionali disposizioni che intervengano a rafforzare il divieto di pubblicazione di atti di un procedimento penale di cui sia vietata la divulgazione.

Non è un mistero, continua, che la pubblicazione sia spesso effettuata anche in vista di una maggiore diffusione dei giornali o di un accresciuto interesse per chi se ne avvantaggia.

L'aver, quindi, operato all'interno del decreto legislativo n. 231 del 2001 appare coerente con questa impostazione ed essa non appare censurabile sul presupposto che il soggetto interessato sia un editore in veste societaria o associativa. A questo proposito, segnala come anche l'A.C. 1510 (proposta del PD) all'articolo 22 preveda

un'analogha sanzione per gli editori in caso di violazione del divieto di pubblicazione degli atti di un procedimento penale, addirittura più grave di quella stabilita dal Senato.

Altra questione è se l'entità della sanzione possa avere effetti dissuasivi sull'informazione al pubblico riguardo a temi di interesse generale. Si tratta di una questione suggestiva, ma che non pare cogliere nel segno perché si è di fronte alla pubblicazione di atti vietati dalla legge.

Da ultimo, fa riferimenti sulla formulazione del nuovo articolo 616-bis del codice penale e sulla norma transitoria domandandosi se, in caso di modifiche, non risulti opportuna una migliore definizione del testo.

Marilena SAMPERI (PD) ricorda come il provvedimento nasca con lo scopo di bilanciare gli interessi, contrapposti e spesso confliggenti, della riservatezza, dell'efficacia dell'azione penale e del diritto di cronaca. Vi è poi il convitato di pietra, rappresentato dal profilo della sicurezza dei cittadini, che non sembra minimamente tenuto in considerazione. Come rilevato dallo stesso Garante della *privacy*, il provvedimento appare eccessivamente sbilanciato in favore della tutela della *privacy*, a scapito degli altri valori. Se l'obiettivo da raggiungere fosse stato realmente, come qualcuno afferma, quello di proteggere i cittadini che sarebbero in balia della stampa, sarebbe stato possibile intervenire in via normativa senza elidere l'efficacia di uno strumento di indagine indispensabile come le intercettazioni, soprattutto nel contesto di una società tecnologica e globalizzata.

Dopo avere ricordato come nel nostro Paese le intercettazioni siano disposte nell'ambito di un procedimento giurisdizionalizzato e come ciò di per sé garantisca il cittadino, evidenzia come con l'applicazione della nuova disciplina non si riuscirebbe comunque ad evitare la pubblicazione di intercettazioni non attinenti alle indagini, atteso che la cosiddetta « udiienza filtro » si potrebbe tenere anche dopo l'udienza preliminare. Ciò che si critica

maggiormente, pertanto, è l'attenzione spropositata per la riservatezza, nonché la presenza di taluni errori tecnici grossolani.

Rileva, quindi, come vi sia un eccessivo sacrificio anche della libertà di stampa, poiché, sia pure indirettamente, si crea un meccanismo che potrebbe indurre gli editori ad ingerire eccessivamente sulla scelta di ciò che viene pubblicato.

Nel replicare all'onorevole Contento, sottolinea come vi siano dei reati che sono tipicamente di interesse delle associazioni mafiose, quali, ad esempio, la corruzione, il riciclaggio e l'estorsione. Nessuno di questi reati rientra nel binario più elastico previsto per le indagini che riguardano la criminalità organizzata. Tali indagini, pertanto, saranno fortemente limitate. Le intercettazioni infatti sono indispensabili e irrinunciabili non solo per le indagini contro ignoti ma anche per altri reati di forte impatto sociale.

Esprime una valutazione fortemente critica nei confronti dell'equiparazione fra intercettazioni ordinarie, acquisizione di tabulati telefonici e intercettazioni ambientali e, nell'ambito di queste ultime, fra intercettazioni captative e non captative.

Sottolinea infine come il provvedimento non tenga assolutamente in considerazione la situazione di grave carenza di risorse umane e finanziarie nella quale versano gli uffici giudiziari. Questi ultimi infatti non saranno in grado di dare attuazione, se non con gravi sacrifici e conseguenti disfunzioni, alle norme che attribuiscono al tribunale in composizione collegiale il potere di autorizzare le intercettazioni, che prevedono proroghe di soli tre giorni e che determineranno di conseguenza il trasferimento di enormi fascicoli.

Anna ROSSOMANDO (PD) preliminarmente si sofferma sulla questione dei limiti di modifiche ai testi esaminati in seconda lettura non condividendo quanto affermato dall'onorevole Contento. A tale proposito sottolinea come tale individuazione non possa sottostare a formalismi e a rigidità interpretative, in quanto tutte le volte che una Camera in seconda lettura interviene su dei punti di un provvedi-

mento approvato dall'altra Camera stravolgendone sostanzialmente il contenuto, deve essere data la possibilità alla Camera che interviene successivamente di poter modificare qualsiasi disposizione che comunque abbia un collegamento con quei punti che sono stati modificati. Ad esempio, la circostanza che il Senato sia intervenuto nella materia dei presupposti delle intercettazioni reintroducendo il criterio dei gravi indizi di reato, ma agganciandolo ai parametri di valutazione della prova previsti dall'articolo 192 del codice di procedura penale, deve consentire alla Camera dei deputati di poter affrontare il tema delle intercettazioni in maniera non limitata, pur se naturalmente con ciò non si intende voler fare ripartire l'esame del provvedimento dall'inizio. L'importante è che l'esame della Camera non sia limitato da pretestuosi limiti formali.

Per quanto riguarda il merito, rileva che spesso nel corso dell'esame si è fatto riferimento al lavoro svolto nella scorsa legislatura. A tale proposito evidenzia come due delle proposte di legge presentate in prima lettura, ed in particolare quelle rispettivamente a firma degli onorevoli Tenaglia e Contento, siano state formulate proprio sulla base di quel lavoro. Queste proposte hanno opportunamente come obiettivo quello di fronteggiare gli abusi nell'utilizzazione delle intercettazioni nonché di far venire meno il fenomeno della pubblicazione del contenuto di intercettazioni estranee alle indagini e comunque irrilevanti. Chiede pertanto all'onorevole Contento che cosa sia mutato rispetto a quando ha presentato la sua proposta di legge, considerato che oggi è favorevole ad un provvedimento che ha una ratio ed una finalità del tutto diversa.

In merito all'esigenza di fronteggiare gli abusi nell'utilizzo delle intercettazioni, ritiene che ogni tipo di intervento legislativo debba essere fatto tenendo conto della indispensabilità delle intercettazioni come strumento di indagine, considerate le modalità con le quali opera oggi la criminalità. Non è pertanto assolutamente condivisibile la tesi secondo la quale le indagini debbono essere svolte attraverso altri stru-

menti, che invece erano compatibili e congrui rispetto alla criminalità del passato. Ridurre la possibilità di ricorrere alle intercettazioni significa sostanzialmente volere impedire lo svolgimento delle indagini. Se questo è l'obiettivo della maggioranza e del Governo, si deve avere il coraggio di dichiararlo. La contraddizione della maggioranza è stata resa evidente dall'intervento dello stesso rappresentante del gruppo PdL, onorevole Costa, che ha dichiarato che la disciplina vigente è in realtà congrua ma che la sua applicazione distorta ha portato i magistrati ad abusarne. Se ciò è vero, si sarebbe dovuto unicamente intervenire rendendo più stringente la motivazione sia dell'autorizzazione che delle proroghe delle intercettazioni. Inoltre, si sarebbero dovuti mettere limitazioni più stringenti rispetto alla possibilità di pubblicare ciò che è estraneo alle indagini. A tale proposito evidenzia come alcune formulazioni del testo siano del tutto erronee anche rispetto agli obiettivi dichiarati dalla maggioranza, tutelandosi, ad esempio, i soggetti estranei al procedimento senza fare riferimento anche alle conversazioni estranee. L'intenzione della maggioranza di limitare fortemente lo strumento delle intercettazioni risulta chiara anche se si considera che in un primo momento si era cercato di ridurre fortemente l'ambito applicativo delle stesse per poi, dopo un lungo confronto sia in Parlamento che nel Paese, decidere di non modificare l'elenco dei reati intercettabili e di rendere eccessivamente rigorosi i presupposti delle intercettazioni.

Altra questione estremamente delicata è quella del doppio binario che il provvedimento prevedrebbe per consentire una maggiore facilità di intercettazione nei confronti dei reati di mafia e terrorismo. Ritiene che in realtà il provvedimento non preveda alcun doppio binario, in quanto rimane estremamente difficile intercettare i cosiddetti reati spia, cioè quei reati dalla cui commissione è possibile desumere l'appartenenza di un soggetto ad una associazione criminale di stampo mafioso.

Replicando all'intervento svolto nella scorsa seduta dall'onorevole Costa, rileva che l'Associazione nazionale dei magistrati, elencando tutte le indagini che non potrebbero essere più svolte qualora venisse approvato il disegno di legge in esame, non ha tenuto assolutamente un atteggiamento politico, quanto piuttosto ha espresso una forte preoccupazione per la sicurezza dei cittadini. A proposito delle indagini che non potrebbero essere più svolte, ricorda, riferendosi a fatti recenti e di cronaca, quelle relative ad una sventata truffa a Torino ai danni delle assicurazioni nonché alle rapine in villa.

Si sofferma poi sulla questione del raffronto della legislazione italiana in materia di intercettazioni con quella delle legislazioni straniere sottolineando come da questo raffronto emerga una maggiore matrice garantista della normativa italiana, la quale si basa sul principio della giurisdizionalizzazione delle intercettazioni. La presenza di un giudice garantisce la persona sottoposta ad intercettazioni sicuramente in maniera maggiore rispetto ad intercettazioni preventive svolte dalla polizia nella sua autonomia. Evidenzia come l'idea che siano più garantiste le legislazioni straniere sia conforme alla ratio di un provvedimento del Governo, che attualmente si trova all'esame del Senato secondo il quale la polizia giudiziaria deve essere svincolata dal controllo del pubblico ministero. Si tratta di una visione dello Stato che né lei né il suo gruppo condividono.

Ritiene che la stessa formulazione del testo sia così poco chiara in molti suoi punti che alla fine, nel momento applicativo delle norme, avrà così tante zone grigie che faciliteranno ulteriori abusi nel disporre le intercettazioni.

Dichiara di non condividere assolutamente le considerazioni dell'onorevole Contento in merito ai tabulati, in quanto è stata citata una sentenza che in realtà si riferisce all'applicazione di una normativa, quale quella vigente, del tutto diversa rispetto a quella che si vuole introdurre con il testo in esame.

In merito alla disciplina della durata delle intercettazioni, osserva che in realtà la gran parte delle intercettazioni che si svolgono oggi durano meno dei 75 giorni previsti dal provvedimento e che una minima parte dura per un periodo maggiore. A suo parere ciò significa che l'intervento legislativo da fare dovrebbe essere quello di rendere più stringenti le motivazioni che possono giustificare delle proroghe, senza tuttavia porre dei limiti massimi di tempo. Evidenzia inoltre l'incongruenza della disciplina delle proroghe anche in relazione al fatto che ogni proroga possa essere concessa sulla base di un diverso parametro di valutazione, mentre la scelta logica sarebbe stata quella di mantenere sempre il medesimo parametro prevedendo tuttavia un maggior rigore nella sua valutazione per ogni proroga successiva. Altra questione relativa alle proroghe è quella inerente alla collegialità del giudice che le deve decidere, in quanto ciò presuppone uno spostamento di atti e documenti processuali da un tribunale all'altro senza che vi sia una sufficiente organizzazione per consentirlo e senza tenere conto di tutti i problemi di riservatezza che tali spostamenti determinerebbero.

Precisa di non essersi volontariamente soffermata sulle gravi violazioni del diritto di informazione che determinerebbe l'approvazione del provvedimento, in quanto altrimenti avrebbe corso il rischio di non sottolineare adeguatamente la gravità del provvedimento per la sicurezza dei cittadini.

Auspica che l'esame sia orientato in maniera tale da consentire un dibattito sulla stessa struttura del provvedimento affrontando tutte le questioni che questo pone senza formalistiche limitazioni dovute alla circostanza che il provvedimento è esaminato dalla Camera in seconda lettura.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa di avere presentato personalmente al Senato l'emendamento modificativo dell'articolo 267, non ignorando che le precisazioni nello stesso contenute servissero non solo per valutare la prova ma anche

i gravi indizi di colpevolezza. Ricorda, per altro, che i gruppi del PD e IDV avevano presentato emendamenti identici, successivamente ritirati.

Per quanto riguarda l'informatizzazione degli uffici giudiziari ricorda di avere prodotto al Senato della documentazione che garantiva la sua realizzazione in sei mesi e che poi si è ritenuto di modificare la relativa norma transitoria, ampliando il termine da sei mesi ad un anno, per consentire una più ampia valutazione di tale profilo, anche in relazione all'esame del provvedimento che riguarda le misure personali di prevenzione.

Dichiara, quindi, di doversi allontanare dalla Commissione per la presenza di concomitanti impegni al Senato, scusandosi con la Commissione medesima.

Donatella FERRANTI (PD) auspica che il sottosegretario, non appena terminati i suoi impegni presso il Senato, possa essere nuovamente presente ai lavori della Commissione, poiché, anche in considerazione della delicatezza del provvedimento, sussiste un forte interesse dei commissari ad interloquire con il Governo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO assicura che parteciperà nuovamente ai lavori della Commissione, non appena assolti i concomitanti impegni presso l'altro ramo del Parlamento.

Pasquale CIRIELLO (PD) ritiene che il provvedimento in esame, già fortemente criticabile come approvato dalla Camera, sia stato addirittura peggiorato nel corso dell'esame al Senato. In particolare sottolinea come il bilanciamento fra diversi interessi di rilievo primario e costituzionalmente tutelati non sia riuscito. Ciò risulta particolarmente evidente se si considerano le forti proteste di coloro che rappresentano i tre interessi in questione: la stampa e gli editori, l'Associazione nazionale dei magistrati e perfino il Garante per la *privacy*.

Rileva come, sul piano mediatico, si sia tentato di alterare la realtà dei fatti, descrivendo l'Italia come un paese dove

tutti i cittadini sono sottoposti ad intercettazioni, presentando dati statistici di comparazione con altri paesi che sono del tutto disomogenei. Il tutto per tentare di giustificare di fronte all'opinione pubblica un intervento normativo che non ha eguali nei paesi democratici. Sottolinea per altro come, a suo giudizio, l'opinione pubblica abbia dimostrato maggiore capacità critica di quanto non abbia fatto in passato.

Dopo aver ricordato le forti perplessità espresse anche dalla Presidenza della Repubblica, sottolinea come, di fronte ai gravi problemi della giustizia in Italia, al provvedimento in esame sia attribuito il carattere di assoluta priorità.

Ritiene, inoltre, che il provvedimento sia viziato all'origine dalla totale mancanza di una valutazione dell'impatto della relativa disciplina sulla repressione e prevenzione della criminalità. A tale proposito, rileva come il silenzio del Ministro dell'interno dimostri che il Governo è molto meno compatto di quanto non voglia apparire, anche e soprattutto sul delicato tema delle intercettazioni.

Riservandosi di intervenire più diffusamente sul merito, esprime forti perplessità sulle reali finalità del meccanismo di sostituzione del pubblico ministero, previsto dall'articolo 1, sottolineando come tale norma appaia del tutto estranea al tema delle intercettazioni e consenta in realtà di scegliere i giudici in «modalità *self-service*». Si interroga inoltre su quale possa mai essere il senso della complessa e macchinosa disciplina delle proroghe del termine per le intercettazioni, nonché della disomogeneità delle motivazioni a tal fine richieste. Si interroga, inoltre, sulle concrete possibilità del tribunale distrettuale in composizione collegiale di gestire le competenze derivanti dal provvedimento, considerati anche i problemi di incompatibilità che ne deriveranno. Esprime, infine, forti dubbi che le limitazioni imposte alla libertà di stampa siano compatibili con una moderna società.

Auspica, quindi, che sul provvedimento si possa riflettere ancora con estrema

attenzione, non ritenendo assolutamente opportuno che si acceleri il relativo *iter* di approvazione.

Federico PALOMBA (IdV) preannuncia che il gruppo dell'Italia dei Valori contrasterà duramente e con ogni mezzo consentito dal regolamento un provvedimento che considera inaccettabile sotto ogni profilo, che intralcia le indagini, imbavaglia la stampa e impedisce ai cittadini di conoscere la verità. Preannuncia, inoltre, che il proprio gruppo presenterà molti emendamenti, alcuni dei quali riproductivi dei rilievi espressi nella sua relazione dal Presidente Bongiorno, al quale deve riconoscersi di aver dimostrato una grande onestà intellettuale. La sua relazione, infatti, è stata apprezzata dal gruppo dell'Italia dei Valori, anche nelle parti che il gruppo non condivide.

Ritiene opportuno preliminarmente sgomberare il campo da taluni erronei luoghi comuni.

In primo luogo ricorda come la maggioranza insista perché il provvedimento sia approvato in fretta, atteso che l'esame è già durato due anni. Sottolinea quindi come la responsabilità per questo asserito ritardo non sia certamente ascrivibile all'opposizione, bensì ad una maggioranza divisa e disomogenea, della quale fanno parte colleghi di intelligenza giuridica e sensibilità tali da non consentire loro questo provvedimento. Evidenzia inoltre come la situazione di confusione in cui versa la maggioranza sia dimostrata anche dall'enorme cambiamento che il provvedimento ha subito nel corso dell'*iter* parlamentare.

Ricorda come i due terzi degli italiani non condividano il provvedimento; come anche il Presidente della Repubblica, sia pure con il consueto garbo, abbia manifestato forti perplessità; come il provvedimento abbia ricevuto delle severe critiche anche nelle sedi internazionali e come lo stesso sia stato contestato dalla magistratura e dalle forze di polizia, nonché dalla stampa e dagli editori, anche quelli allineati con il centrodestra. Sottolinea, quindi, l'opportunità che anche il Ministro

dell'interno partecipi ai lavori della Commissione e chiarisca la propria posizione in ordine al provvedimento in esame.

A suo giudizio l'unico reale scopo del provvedimento è quello di evitare che i reati vengano scoperti e portati a conoscenza dell'opinione pubblica.

In secondo luogo ritiene che se vi sono stati abusi rappresentati dalla pubblicazione non consentita di intercettazioni irrilevanti, ciò comunque non giustifica un intervento normativo sostanzialmente volto a sopprimere le intercettazioni. A tal fine sarebbero necessari alcuni ragionevoli modifiche della disciplina vigente.

In terzo luogo, contesta l'affermazione secondo la quale i cittadini italiani sarebbero tutti sotto intercettazione. Sottolinea come i dati dell'Associazione nazionale magistrati dimostrino che il numero delle intercettazioni è molto inferiore a quanto non si voglia far credere.

Infine, sotto il profilo dei costi, ritiene necessario individuare dei gestori pubblici e collocarli presso le sedi abilitate allo svolgimento delle operazioni di intercettazione. Rileva altresì come un quotidiano molto attento abbia evidenziato che il rapporto tra i costi delle intercettazioni ed i relativi benefici, anche in termini finanziari, siano nettamente a vantaggio dei secondi.

Chiede quindi che il Governo fornisca dati ed informazioni che evidenzino il rapporto tra costi e benefici delle intercettazioni, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda all'onorevole Palomba che la richiesta di dati ed informazioni al Governo deve essere presentata da almeno quattro deputati. Tale richiesta dovrà essere poi valutata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Donatella FERRANTI (PD), Cinzia CAPANO (PD) e Marilena SAMPERI (PD) si associano alla richiesta dell'onorevole Palomba.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, assicura che la richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento sarà esaminata nel corso del prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una volta che sia precisata nei suoi contenuti.

Federico PALOMBA (IdV), proseguendo nel proprio intervento, sottolinea come per prevenire gli abusi dai quali assertivamente si sono prese le mosse per riformare la disciplina delle intercettazioni, sarebbero in realtà necessarie tre sole modifiche normative. Anzitutto, occorrerebbe una norma che identifichi con precisione quali siano gli atti non pubblicabili: ovvero quelli relativi a persone e fatti estranei alle indagini, a fatti privati o coperti da segreto istruttorio, finché il segreto perduri. Sarebbe inoltre necessaria una disposizione che disciplini la tenuta dell'archivio riservato e le relative responsabilità. Occorrerebbe, infine, una norma che preveda adeguate sanzioni per la violazione dei divieti introdotti dalle due precedenti disposizioni. Se l'obiettivo fosse effettivamente quello di impedire gli abusi, queste tre norme sarebbero più che sufficienti. Al contrario, con il provvedimento in esame si vuole impedire che siano svolte le indagini e si vogliono coprire gli scandali.

Con riferimento alla tutela della *privacy*, sottolinea come vi siano necessariamente soggetti che in via istituzionale vengono a conoscenza dei fatti privati delle persone. La vera garanzia in questa materia, pertanto, è costituita dalle sanzioni per la violazione del segreto d'ufficio. Nel provvedimento in esame, invece, sono solo previste limitazioni alle attività di indagine.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che vi sono imminenti votazioni in Assemblea e che la Commissione deve ancora affrontare due importanti punti all'ordine del giorno. Sospende quindi la seduta che riprenderà al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 15.55, riprende alle 18.35.

Alfonso PAPA (Pdl) precisa preliminarmente di voler tenere fede, con questo intervento, alla posizione da lui già espressa circa due anni fa, quando il disegno di legge in esame, invero allora molto diverso da quello attuale, era in esame in prima lettura alla Camera.

Ritiene superfluo soffermarsi sulla comparazione delle discipline di altri Paesi, essendo piuttosto evidente come in nessun altro Paese occidentale sia dato riscontrare una disciplina che attribuisca poteri tanto ampi agli organi inquirenti comprimendo correlativamente la riservatezza dei cittadini, come quella attualmente vigente in Italia. Ritiene altresì superfluo soffermarsi sulle cosiddette intercettazioni «a strascico», trattandosi con tutta evidenza di una prassi distorta e contraria anche alla normativa vigente.

Esprime piuttosto disagio dovendo constatare come nel dibattito parlamentare, nonostante il numero elevato di audizioni svolte, non siano stati tenuti presenti alcuni dati assolutamente essenziali per garantire la serietà stessa dell'esame del provvedimento.

Richiama quindi dei dati dei quali ne è a conoscenza diretta in quanto si riferiscono al periodo nel quale lui era direttore generale della giustizia civile, non potendo citare dati più recenti considerato che incomprensibilmente il Ministero della Giustizia sembra non volerli fornire. Fa presente, quindi, come nel 2008 il Ministero della giustizia liquidò somme corrispondenti a circa 120.000 utenze sottoposte intercettazioni: cifra, quest'ultima, che per quanto a lui risulti, può essere confermata negli anni successivi e fino ad oggi. Invita il Governo a precisare se sia in possesso di dati in grado di smentire quelli ora riferiti ed esprime rammarico per non essere riuscito ad ottenere conferme, precisazioni od eventuali smentite dagli uffici del Ministero della giustizia ed anche da colleghi magistrati.

Rileva come nessuno abbia ancora evidenziato che il meccanismo per effettuare i pagamenti relativi alle intercettazioni non ha equivalenti nella pubblica amministrazione, poiché l'organo che impegna

la spesa (la Procura della Repubblica) è diverso da chi effettua il pagamento (il Ministero della giustizia), senza che vi sia alcuna forma di controllo preventivo. Ricorda altresì come il contenzioso tra il Ministero della giustizia e gli operatori in materia di pagamenti derivi da una diversa interpretazione in merito all'applicazione delle in relazione alle utenze intercettate ed al numero dei contatti telefonici.

Sottolinea come ciascuno dei predetti 120.000 decreti che dispongono le intercettazioni si riferiscono ciascuno quantomeno ad una utenza. Secondo una media ponderale calcolata presso il Ministero della giustizia nella precedente legislatura, sarebbero da riferire a ciascuna utenza intercettata da 30 a 50 contatti telefonici. Sviluppando questi dati si arriva alla stima secondo la quale nel 2008 sarebbero stati intercettati tra i 4 e i 6 milioni di cittadini italiani.

Dichiara di avere motivo di ritenere che questi dati siano tuttora in possesso del Ministero della giustizia, ne sottolinea l'evidente utilità ai fini del dibattito parlamentare e ricorda come gli stessi furono oggetto di audizioni nell'ambito di una indagine conoscitiva svolta dal Senato nella precedente legislatura. Chiede quindi se il Governo sia in grado di smentire che negli ultimi anni circa il 10 per cento della popolazione sia sotto intercettazione.

Rileva come oggi, per quanto a lui risulti e sempre che non sopraggiungano smentite anche con riferimento a questo dato, le intercettazioni siano svolte esclusivamente in via telematica. Le intercettazioni, pertanto, arrivano nelle mani della polizia giudiziaria al termine del periodo per il quale le intercettazioni medesime sono state disposte. In tale contesto, risulta che nell'ambito di attività investigative di alcune Procure della Repubblica e, in particolare, di quelle di Bari e di Trani, a seguito di perquisizioni siano stati rinvenuti *files* di intercettazioni non ancora giunte alla polizia giudiziaria. Il sistema attuale evidentemente consente in via di fatto forme di archiviazione autonome e indipendenti, con conseguenti gravissimi

rischi di fuga di notizie ancora prima che i supporti informatici siano stati consegnati alla polizia giudiziaria.

Ribadisce quindi la richiesta al Governo o a chiunque altro ne disponga, di fornire eventuali dati in grado di smentire quelli da lui oggi illustrati. In difetto di una simile smentita, non potrà fare altro che confermare il proprio appoggio pieno e totale al provvedimento in esame.

Donatella FERRANTI (PD), in primo luogo ritiene fare riferimento all'intervento appena svolto dall'onorevole Papa, che non condivide assolutamente. Da tale intervento sembrerebbe che da una indagine conoscitiva svolta al Senato nella scorsa legislatura sia emerso che costantemente le intercettazioni siano svolte in maniera anomala senza un ascolto costante da parte della polizia giudiziaria, che interverrebbe in un secondo momento dopo che le operazioni siano state svolte da società private. In realtà, tale ricostruzione non corrisponde assolutamente a quella che è la prassi applicativa della normativa, la quale è caratterizzata da un lavoro costante e acuto da parte della polizia giudiziaria. Anche in questo caso, vengono confusi casi isolati di non corrette applicazioni normative con quella che è invece la prassi costante. Da tale confusione si vogliono poi far derivare delle conseguenze normative che di fatto finirebbero per paralizzare lo strumento delle intercettazioni.

Dichiara di essere ben consapevole della necessità di un intervento normativo, che, al contrario di quello fatto dal Governo e dalla maggioranza, non dovrebbe avere intenti punitivi ma dovrebbe essere ispirato ad una visione equilibrata dei diversi diritti e interessi coinvolti dal tema delle intercettazioni.

Per quanto attiene al problema dei costi delle intercettazioni, piuttosto che vietare sostanzialmente il ricorso a tale strumento sarebbe stato opportuno prevedere la possibilità per il Ministero della giustizia di fare delle convenzioni con società esterne che fossero valide per tutte le procure d'Italia, anziché lasciare l'ini-

ziativa ad ogni procura. Su questo tema, ritiene che le valutazioni fatte dall'onorevole Papa non siano fondate, considerato che le procedure di liquidazione le fa la procura e non il ministero.

In relazione al tema della riservatezza, che secondo la maggioranza dovrebbe portare ad una sorta di azzeramento delle intercettazioni, osserva come dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo risulti che in Italia non vi sia una situazione di illegalità relativamente alle pubblicazioni delle intercettazioni.

Rileva poi come a livello internazionale la nuova normativa sulle intercettazioni abbia subito forti critiche delle quali non si può non tenere conto, così come non si può non tenere conto, come prevede lo stesso regolamento all'articolo 79, comma 4, lettera *b*), della normativa europea e, quindi, del Trattato di Lisbona che considera in maniera prioritaria la lotta contro la criminalità.

In merito al tema della pubblicazione degli atti di indagine e delle intercettazioni, rileva che il testo approvato nella precedente legislatura era sicuramente migliore in quanto tutelava maggiormente il diritto all'informazione. Quel testo, tra l'altro, al contrario di quanto più volte dichiarato dai deputati della maggioranza, non conteneva alcuna sanzione nei confronti degli editori.

La circostanza che il testo in esame violi in maniera palese principi fondamentali per uno Stato democratico fa capire quanto in realtà poca attenzione abbia il Governo anche per quell'interesse alla riservatezza che dovrebbe essere il punto di riferimento della riforma delle intercettazioni. Un Governo che considera di particolare rilevanza un determinato interesse dovrebbe bilanciare questo interesse con tutti quegli altri interessi che sono coinvolti dalla disciplina che si intende riformare. Nel caso in esame, tutti questi altri interessi sono stati calpestati.

Tra le diverse assurdità del testo, vi è anche quella della soppressione della disposizione che consente l'intercettazione contro gli ignoti. A tale proposito, si chiede come una maggioranza di centrodestra che do-

vrebbe essere particolarmente attenta alla sicurezza dei cittadini possa cercare di fare approvare una legge che elimina di fatto lo strumento delle indagini che maggiormente viene utilizzato per contrastare il crimine.

Ricorda come nel corso dell'audizione dell'Associazione Nazionale Magistrati, che incomprensibilmente l'onorevole Costa ha tacciato come una « cantilena » delle indagini che non si potrebbero più svolgere, sia emerso chiaramente come l'approvazione del testo in esame possa sostanzialmente determinare la paralisi delle indagini.

Luigi VITALI (PdL), dopo aver rilevato che dall'intervento dell'onorevole Ferranti sembrerebbe che alcune soluzioni già adottate nel testo approvato in prima lettura erano in realtà condivise anche dall'opposizione per quanto allora invece le contestava e quindi dopo aver auspicato che questi ripensamenti possano ripetersi nuovamente sul testo ora in esame, si sofferma sulle ragioni per le quali il Parlamento da diverse legislature tenta di riformare la disciplina delle intercettazioni. La ragione di fondo per la quale tutti sentono l'esigenza di procedere a tale riforma, è data dal fatto storico dell'abuso dell'utilizzo di questo strumento di indagine che finisce per controllare circa 120 mila utenze ogni anno, che si traduce, tenendo conto dei diversi contatti che ogni utenza presuppone, in un controllo di un numero di cittadini che può arrivare fino a 4 milioni l'anno. Considerato che non sono sempre gli stessi soggetti ad essere intercettati, risulta chiaro che una grande parte della popolazione finisce per essere sotto controllo. Questi sono numeri che non si riscontrano in nessun altro Paese, indipendentemente dalla natura delle intercettazioni. Un esempio emblematico della eccessiva disinvoltura con la quale la magistratura utilizza questo strumento è quello del Ministro Raffaele Fitto che è stato sottoposto ad intercettazione insieme alla sua famiglia per cinque anni, senza che poi le risultanze delle intercettazioni ne abbiano giustificato il loro svolgimento.

È quindi necessaria una riforma che tuteli non solo le persone non indagate che

si vedono intercettate e poi subiscono anche la pubblicazione delle intercettazioni anche quando sono irrilevanti ai fini delle indagini, ma anche coloro che sono indagati e le cui intercettazioni sono poi pubblicate pur senza che siano utili per le indagini.

Ciò che occorre non è una normativa che renda più difficile l'utilizzo delle intercettazioni, quanto piuttosto che si autorizzino solo quelle intercettazioni che la legge consente di fare.

Ritiene che il testo in esame non sia soddisfacente, come peraltro aveva già rilevato, anche attraverso la presentazione di un notevole numero di emendamenti poi ritirati per disciplina di partito, in quanto sarebbe servita una riforma più rigorosa. Tuttavia, nonostante le molte incongruenze del testo, dichiara che voterà per la sua approvazione. Tra le incongruenze del testo, si sofferma sulla attribuzione al giudice collegiale della competenza di autorizzare le intercettazioni, ritenendo che questa scelta, condivisibile in linea astratta, possa essere un ostacolo alla effettuazione delle intercettazioni per ragioni meramente organizzative nell'ambito degli uffici giudiziari, che continuano a risentire negativamente di un irrazionale assetto della geografia giudiziaria.

Non condivide neanche la scelta del Senato di prevedere delle proroghe ulteriori di tre giorni che possono protrarsi all'infinito, ritenendo invece opportuno prevedere un termine certo della durata delle intercettazioni, che potrebbe essere anche superiore a quello dei settantacinque giorni previsti dal Senato. La mancanza di certezza obiettiva nel termine, a suo parere, finisce per attribuire una eccessiva discrezionalità ai magistrati che può poi tradursi in un abuso.

È invece un falso problema quello della incongruità della normativa relativa alle intercettazioni per i reati di mafia e terrorismo, trattandosi di una disciplina che, come più volte ribadito nel corso dei lavori parlamentari, non ha subito alcuna modifica. Un falso problema è anche quello dei cosiddetti « reati spia », in quanto si tratta di una categoria di reati in realtà

non individuabile a priori e, quindi, suscettibile di intercettazione così come qualsiasi altro reato intercettabile.

Per quanto attiene alla parificazione della acquisizione dei tabulati alle intercettazioni, ritiene che, alla luce delle tante e non sempre giustificate proteste sollevate, si potrebbe prevedere anche la soppressione della relativa disposizione. Osserva che in questo caso in realtà dalla acquisizione del tabulato non deriva alcuna lesione al diritto alla riservatezza del soggetto interessato.

Non condivide la scelta del Senato, in contrasto con l'esigenza di ridurre il fenomeno delle « intercettazioni a strascico », di ampliare l'ambito dei reati per i quali l'intercettazione può essere utilizzata nonostante che sia stata disposta in relazione ad altri reati.

Concludendo, ribadisce che per disciplina di partito voterà il testo in esame, anche se non lo soddisfa, essendo troppo blando rispetto ai limiti che si sarebbero dovuti mettere al fine di ridurre l'abuso nell'utilizzazione dello strumento delle intercettazioni. Vi è poi l'errore della maggioranza e dell'opposizione di affrontare il tema della riforma delle intercettazioni non sulla base di argomentazioni tecnico-giuridiche, quanto invece secondo una logica di scontro politico. Da ciò ne è derivato un danno per il Paese che ha portato ad una situazione di un *caos* tale da far perdere di vista la reale portata dei problemi che attualmente attengono al fenomeno delle intercettazioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata domani per la conclusione dell'esame preliminare.

La seduta termina alle 18.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato il 1° luglio 2010.

Salvatore TORRISI (Pdl), *relatore*, presenta una proposta di parere che illustra *(vedi allegato)*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la proposta di parere sarà votata la prossima settimana. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 16.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese.

COM(2010)135 def. — 17696/09.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 ed il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, elaborato dalle presidenze spagnola, belga e ungherese, sono stati assegnati congiuntamente alla XIV

Commissione, per l'esame generale, e a tutte le altre Commissioni permanenti, compresa quindi la Commissione Giustizia, per l'esame delle parti di rispettiva competenza.

Nei limiti delle materie di propria competenza, la Commissione è quindi chiamata ad approvare, entro oggi, una relazione da trasmettere alla XIV Commissione e a nominare un relatore incaricato di riferire alla predetta Commissione.

È anche prevista la possibilità di presentare proposte di relazione di minoranza

Precisa, infine, che la Commissione dovrà concentrare il dibattito sulle principali questioni di carattere generale relative alla determinazione degli argomenti e all'ordine rispettivo di priorità, su cui verte il programma legislativo, non invece sugli aspetti attinenti al merito delle scelte legislative, che potranno eventualmente essere discusse nell'ambito delle procedure specificamente previste dal Regolamento per l'esame delle proposte di singoli atti normativi dell'Unione europea.

Maurizio SCELLI (Pdl), *relatore*, osserva che le istituzioni comunitarie hanno di recente adottato i programmi di intervento per i prossimi mesi, individuando le priorità politiche, gli obiettivi e le principali iniziative da realizzare. In particolare, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il 30 giugno 2008 il Programma di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese (1° luglio 2008-31 dicembre 2009). Il 18 novembre 2008 la Commissione ha deliberato altresì il Programma legislativo e di lavoro per il 2009, Agire adesso per un'Europa migliore, elaborato sulla base della strategia politica annuale presentata dalla stessa Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo il 15 febbraio 2008.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala che il Programma legislativo e di lavoro della Commissione preannuncia per il 2009 misure volte ad assicurare ai cittadini un accesso equo alla giustizia e alla protezione giuridica, iniziative destinate a migliorare il reciproco riconosci-

mento in materia penale e civile e finalizzate a rendere l'Unione « un più autentico spazio di giustizia », nonché proposte volte a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini UE. Uno sviluppo costante dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia costituisce priorità anche del Programma di diciotto mesi del Consiglio (per il periodo dal luglio 2008 al dicembre 2009), elaborato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.

Secondo quanto auspicato nel Programma delle Presidenze, la Commissione, nel suo Programma legislativo, preannuncia una decisione quadro finalizzata all'adozione di norme comuni minime per garantire processi equi all'interno dell'UE, con particolare riferimento ai diritti della difesa.

Nel Programma legislativo della Commissione si preannuncia un'iniziativa non legislativa per migliorare il reciproco riconoscimento di atti e provvedimenti in materia civile e penale (sentenze, diritti procedurali, successioni e testamenti), nonché la revisione del regolamento sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Anche nel Programma delle Presidenze vengono indicati sostanzialmente i medesimi obiettivi.

Sul piano della cooperazione in materia penale, nel programma delle Presidenze si sollecita la Commissione a presentare proposte per un mandato europeo di ricerca delle prove e si prospetta la necessità di continuare la valutazione del mandato d'arresto europeo in vista dell'attuazione coerente della decisione quadro in materia. Inoltre, si intende rafforzare ulteriormente Eurojust e la rete giudiziaria europea.

Con riferimento alla cooperazione in materia civile, anche sotto il profilo del ravvicinamento delle legislazioni, le Presidenze intendono concentrarsi sul diritto di famiglia (con particolare riferimento alla competenza giurisdizionale e alla legge applicabile in materia matrimoniale e all'adozione di un nuovo regolamento in materia di obbligazioni alimentari), sull'avvio dei lavori sulle successioni e testa-

menti e sull'adozione di un quadro comune di riferimento nel settore della legge contrattuale europea. Si prospetta infine l'adozione di una serie di misure pratiche finalizzate ad una maggiore cooperazione nel settore giudiziario, tra le quali il sistema europeo di informazioni sui cassellari giudiziari, il completamento del portale della giustizia europea e la giustizia elettronica, la formazione dei giudici e del personale della giustizia.

Nel Programma legislativo della Commissione si prevede, inoltre, un pacchetto di misure legislative volte a incoraggiare l'azione penale contro i trasgressori e la tutela delle vittime, in primo luogo le più deboli, con un'attenzione specifica per i bambini. Nell'ambito delle misure del pacchetto, si preannunciano specifiche iniziative volte alla lotta alla criminalità informatica, attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale per la repressione e prevenzione degli attacchi informatici.

La lotta contro il terrorismo resta fra le massime priorità del Programma legislativo per il 2009. A tal fine, a livello europeo, si preannuncia un'iniziativa di carattere non legislativo per far fronte in particolare alla minaccia di attacchi chimici, biologici, nucleari e radiologici. Nel Programma delle Presidenze si sottolinea inoltre la necessità di misure atte a contrastare l'abuso di internet a fini terroristici, dell'attuazione del piano di azione per la sicurezza degli esplosivi, di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per scoprire tempestivamente attività terroristiche, dell'adozione della decisione quadro che rende penalmente punibili l'incitamento a compiere atti terroristici e il reclutamento a scopo di terrorismo.

Nel Programma delle Presidenze si segnala altresì la necessità di adottare un nuovo Piano d'azione per la lotta al narcotraffico, relativo al periodo 2009-2012, finalizzato tra l'altro alla definizione di

una posizione comune europea in relazione al riesame della politica di lotta alla droga delle Nazioni Unite.

Nel Programma delle Presidenze si prospetta, infine, la necessità di una rapida adozione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, della direttiva relativa all'inquinamento provocato dalle navi e di accelerare il processo di negoziazione in materia di tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale.

Formula quindi una proposta di relazione favorevole.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la proposta di relazione sarà posta in votazione nella seduta di domani alla quale rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.
C. 1956 Brigandì, C. 252 Bernardini, C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace e C. 3300 Labocchetta.

Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.
C. 3143 Rao.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di regolamento in oggetto;

rilevato che:

a) il provvedimento nel suo complesso deve essere valutato favorevolmente, poiché predispone strumenti che risultano idonei a contrastare con maggiore efficacia il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici;

b) all'articolo 1, comma 2, appare sufficiente prevedere che gli accessi e gli accertamenti siano « improntati a criteri di celerità ed efficacia »; risulta quindi opportuna la soppressione della precisazione, superflua e possibile fonte di dubbi interpretativi, secondo la quale i predetti accessi e controlli debbano essere effettuati « tenendo conto del contesto ambientale in cui è inserito il contratto »;

c) all'articolo 3, comma 1, il termine finale di trenta giorni, entro il quale il gruppo interforze deve trasmettere la relazione al prefetto, appare adeguato, atteso che dalle operazioni di accesso e dagli accertamenti disposti dal prefetto può emergere un quadro informativo molto articolato, che richiede ulteriori necessari riscontri, anche in altre province;

d) all'articolo 4, comma 1, che individua gli effetti delle informazioni rilasciate a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri, appare appropriato il richiamo all'articolo 11, comma 3,

del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998; la facoltà di recesso ivi prevista, infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, si deve considerare disposta al fine di tutelare l'interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione al tempo dell'esecuzione del contratto ed alla difficoltà di trovare un nuovo acquirente;

e) all'articolo 5, comma 1, pur riconoscendosi l'utilità dell'inserimento nel procedimento di una fase eventuale, costituita dall'audizione degli interessati, appare opportuno precisare la formulazione della disposizione allo scopo di descrivere con maggiore completezza il tipo di ponderazione di interessi che il prefetto si troverà verosimilmente ad effettuare; questi, infatti, terrà certamente conto dell'utilità dell'audizione e, quindi, dell'interesse ad una più dettagliata acquisizione di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa; il prefetto, peraltro, in concreto valuterà anche se l'audizione sia « opportuna », bilanciando il predetto interesse con quello, altrettanto rilevante, a non arrecare pregiudizio ad eventuali indagini penali o procedimenti di prevenzione in corso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di modificare il testo del provvedimento come indicato in premessa, alle lettere *b)* ed *e)*.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC.

Audizione del Vice Direttore Generale per il Commercio della Commissione europea, Péter Balás (*Svolgimento e conclusione*) 43

AVVERTENZA 43

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC.

Audizione del Vice Direttore Generale per il Commercio della Commissione europea, Péter Balás.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la seduta sarà trasmessa attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sarà registrata, per la trasmissione in differita, sul canale satellitare della Camera.

Péter BALÁS, *Vice Direttore Generale per il Commercio della Commissione eu-*

ropea, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Stefano STEFANI, *presidente*, Enrico PIANETTA (PdL), Francesco TEMPESTINI (PD), Gianpaolo DOZZO (LNP) e Franco NARDUCCI (PD).

Péter BALÁS, *Vice Direttore Generale per il Commercio della Commissione europea*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e pro-

gramma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (esame COM(2010)135 def. – 17696/09 – Rel. La Malfa).

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI*

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	45
ALLEGATO (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. – 17696/09.
(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame degli atti in titolo.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, osserva che il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 è il primo strumento di programmazione politica e legislativa presentato dalla nuova Commissione dopo il suo insediamento nel febbraio 2010. Il documento, pur indicando alcuni obiettivi a lungo termine, riconducibili soprattutto alla strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione, non reca tuttavia orientamenti e priorità riferiti all'intero mandato quinquennale della Commissione europea, ma si limita invece ad enunciare 34 iniziative strategiche per il 2010 e, in modo non esaustivo, le eventuali iniziative strategiche e prioritarie per il 2010 e per anni successivi (281 in tutto, di cui 130 iniziative legislative).

Il programma indica quattro temi prioritari estremamente generali per l'azione della Commissione nel 2010: affrontare la crisi e sostenere l'economia sociale di mercato europea; definire un'agenda dei cittadini che metta la persona al centro delle priorità; definire un programma di azione esterna ambizioso e coerente, che abbia portata mondiale; modernizzare gli strumenti e i metodi di lavoro dell'UE.

Nel programma per il 2010 la Commissione non reca iniziative in materia di Politica Europea di Sicurezza e Difesa.

Per quanto riguarda il programma del Consiglio, le presidenze spagnola, belga e ungherese del Consiglio dell'Unione europea hanno presentato il programma di lavoro di 18 mesi per il periodo gennaio 2010 – giugno 2011. Esso si articola in due parti. La prima parte contiene il quadro strategico del programma, inserito in un contesto più ampio e specificamente nella prospettiva degli obiettivi a più lungo termine che saranno perseguiti durante le tre presidenze successive (polacca danese e cipriota). La seconda parte costituisce il programma operativo che stabilisce le questioni che si prevede di trattare durante il periodo di 18 mesi.

Nell'ambito del quadro strategico, una delle principali priorità che viene posta è quella della revisione della strategia di Lisbona, al fine di costruire un'Europa capace di tenere sotto controllo la crisi, promuovere la crescita sostenibile e l'occupazione così come l'innovazione e la competitività, rafforzare la coesione sociale, economica e territoriale, combattere i cambiamenti climatici e migliorare la sicurezza energetica.

La nuova strategia dovrà fissare traguardi comuni realistici per i prossimi dieci anni, insistendo in modo particolare sulla crescita e l'occupazione, intensificando la partecipazione dei soggetti interessati, anche a livello locale e regionale.

Con riguardo alle relazioni esterne, evidenza come l'Unione europea continuerà a rafforzare la Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD), allo scopo di migliorare il ruolo dell'Unione quale soggetto globale autonomo nel settore della prevenzione dei conflitti, della risposta alle crisi, della gestione delle crisi e della stabilizzazione al termine dei conflitti con speciale attenzione alla sinergia civile-militare. Al fine di migliorare l'efficacia della gestione delle crisi, saranno incoraggiati nuovi metodi di cooperazione, ivi comprese soluzioni multinazionali, quali la messa in comune di risorse formazione e logistica. In questo quadro, sarà prestata

particolare attenzione all'attuazione degli obiettivi primari civili e militari e sarà prioritario il rafforzamento delle capacità di risposta rapida dell'Unione europea. Si esamineranno ulteriormente nuove possibilità per lo sviluppo delle capacità civili e si svilupperanno maggiormente le attività dell'Agenzia europea per la difesa in materia di sviluppo delle capacità.

L'UE cercherà di sviluppare una stretta cooperazione con le altre organizzazioni internazionali e regionali, prestando particolare attenzione all'ulteriore miglioramento delle relazioni con la NATO a livello strategico, ivi compreso lo sviluppo delle capacità.

Sarà data priorità al miglioramento della pianificazione della condotta operativa sia delle operazioni militari, sia di quelle civili, rendendo disponibili sufficienti mezzi finanziari per il crescente ruolo dell'Unione europea nella gestione delle crisi, pur tendendo nel debito conto la situazione finanziaria.

Proseguirà, inoltre, l'attuazione della strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. A tal fine, verrà ulteriormente sfruttato il potenziale degli incontri internazionali previsti durante il periodo delle tre presidenze, quali la riunione sulla revisione del Trattato di non proliferazione. Infine, proseguiranno i lavori alla strategia dell'Unione europea volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, nonché la partecipazione attiva ai negoziati sul trattato sul commercio di armi.

Tutto ciò considerato, nell'esprimere una valutazione positiva sui programmi in oggetto, formula una proposta di relazione favorevole.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che il relatore avrebbe dovuto fornire, nella sua proposta di relazione, qualche indicazione ulteriore, anche prendendo spunto dai numerosi atti di indirizzo che sono stati votati in Assemblea e dai dibattiti che si sono svolti in Commissione sulla materia in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, replicando alle osservazioni del deputato Di Stanislao, ritiene che in questa sede la Commissione debba esprimere una valutazione sul Programma legislativo e di lavoro predisposto dalla Commissione europea e dal Consiglio dell'Unione europea e che tale valutazione emerga con chiarezza dalla proposta di relazione del relatore.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ribadisce che la Commissione dovrebbe incidere di più sulle questioni di Politica Europea di Sicurezza e Difesa in quanto, in mancanza di una adeguata iniziativa parlamentare che sia di stimolo al Governo, l'Italia rischia di assumere un ruolo marginale all'interno dell'Unione europea. Si riserva, quindi, in mancanza di iniziative al riguardo da parte della Commissione stessa, di presentare appositi atti di indirizzo che coinvolgano la responsabilità del Governo.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), pur condividendo lo spirito dell'in-

tervento del collega Di Stanislao e pur rilevando, in generale, una sottovalutazione da parte del Ministro della difesa delle questioni legate alla Politica Europea di Sicurezza e Difesa, ritiene, tuttavia, che non sia questa la sede per un dibattito approfondito sull'argomento, anche perché il programma in esame non è in corso di elaborazione, ma è già stato elaborato nell'ambito dell'Unione europea. Ciò non di meno, ritiene che la Commissione abbia difficoltà a trovare un proprio ruolo sulla materia, soprattutto a causa della programmazione dei lavori parlamentari, che non tiene nella giusta considerazione la Politica Europea di Sicurezza e Difesa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione favorevole del relatore (*vedi allegato*) e nomina l'onorevole Marcello De Angelis relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

**Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese.
COM(2010)135 def. – 17696/09.**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2010 e il programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM(2010)135 def. – 17696/09),

premesso che il programma del Consiglio, nell'ambito delle relazioni esterne, evidenzia come l'Unione europea continuerà a rafforzare la Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD) allo scopo di migliorare il ruolo dell'Unione quale soggetto globale autonomo nel settore della prevenzione dei conflitti, della risposta alle crisi, della gestione delle crisi e della stabilizzazione al termine dei conflitti con speciale attenzione alla sinergia civile-militare;

considerato che, in questo quadro:

sarà prestata particolare attenzione all'attuazione degli obiettivi primari civili e militari e sarà ritenuto prioritario il rafforzamento delle capacità di risposta rapida dell'Unione europea;

saranno esaminate ulteriormente nuove possibilità per lo sviluppo delle capacità civili e si svilupperanno maggior-

mente le attività dell'Agenzia europea per la difesa in materia di sviluppo delle capacità;

si cercherà di sviluppare una stretta cooperazione con le altre organizzazioni internazionali e regionali, prestando particolare attenzione all'ulteriore miglioramento delle relazioni con la NATO a livello strategico, ivi compreso lo sviluppo delle capacità;

sarà data priorità al miglioramento della pianificazione della condotta operativa sia delle operazioni militari, sia di quelle civili, rendendo disponibili sufficienti mezzi finanziari per il crescente ruolo dell'Unione europea nella gestione delle crisi, pur tendendo nel debito conto la situazione finanziaria;

proseguirà l'attuazione della strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e proseguiranno i lavori alla strategia dell'Unione europea volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, nonché la partecipazione attiva ai negoziati relativi al trattato sul commercio di armi,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	49
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	57

RISOLUZIONI:

7-00359 Giancarlo Giorgetti ed altri: Predisposizione delle relazioni tecniche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (<i>Discussione e rinvio</i>)	54
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle presidenze spagnola, belga e ungherese.

COM(2010)135 def. – 17696/09.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 luglio 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di relazione:

« La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;

esaminato il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e il programma di « diciotto mesi » del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle presidenze spagnola, belga e ungherese;

premesso che:

il Programma di lavoro della Commissione europea è stato trasmesso integralmente in italiano alla Camera soltanto alla fine del maggio scorso, ben oltre la sua adozione il 31 marzo 2010, pregiudicando in tal modo la tempestività e l'efficacia dell'intervento parlamentare;

diverse iniziative contemplate dal documento, segnatamente in merito all'attuazione della strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione e alle proposte per la *governance* economica, sono state conseguentemente già presentate e costituiscono oggetto di specifico esame da parte della Commissione bilancio e di altre commissioni permanenti;

il Programma di lavoro della Commissione per il 2010, pur essendo il primo strumento di programmazione della nuova Commissione Barroso non reca orientamenti riferiti all'intero mandato quinquennale della Commissione stessa e non è informato ad una strategia coerente di azione a medio e lungo termine;

i quattro ambiti di intervento prioritario indicati nel programma stesso appaiono delineati in modo troppo generico, nonostante l'indicazione, negli allegati al documento, delle iniziative specifiche volte alla loro attuazione;

con riferimento al tema prioritario "modernizzare gli strumenti e i metodi di lavoro dell'UE", sarebbe opportuno prevedere, oltre al rafforzamento dell'analisi dell'impatto occupazionale e sociale delle iniziative regolative della Commissione, anche la predisposizione in via sistematica di una valutazione approfondita dell'impatto finanziario, sul bilancio europeo e, ove possibile, sui bilanci nazionali, delle medesime iniziative;

sottolineata l'esigenza per l'Italia di considerare secondo un approccio negoziale coerente ed unitario la riforma della politica di coesione e la revisione del bilancio dell'Unione europea, entrambe incluse tra gli obiettivi ritenuti prioritari del programma della Commissione europea;

rilevata a tale riguardo la necessità che l'Unione europea valuti, alla luce sia del bilancio comunitario che dei bilanci nazionali, l'adeguatezza delle risorse per l'esercizio delle proprie competenze interne ed esterne, accresciute sia per qualità sia per quantità dal Trattato di Li-

sbona, tenendo conto delle aspettative dei cittadini nel processo di integrazione europea;

considerata, altresì, l'urgenza di assicurare una effettiva conoscenza delle risorse destinate dal bilancio UE e da quelli nazionali ai medesimi obiettivi e politiche pubbliche, in modo da definire un'allocazione appropriata degli interventi che tenga conto degli stanziamenti complessivamente disponibili;

tenuto conto che l'Unione europea non può aspirare a diventare l'economia più competitiva a livello globale se non accresce la sua coesione interna, come richiesto dai Trattati, utilizzando i fondi strutturali per il rilancio di crescita ed occupazione nelle regioni con un tessuto produttivo e sociale precario;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla riforma del bilancio dell'UE:

va ribadito che il quadro finanziario pluriennale dell'UE post 2013 dovrà rispecchiare le priorità della Strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione, assicurando in ogni caso un livello di risorse adeguato;

al fine di massimizzare l'impatto dell'intervento finanziario dell'UE occorre concentrare le risorse disponibili su obiettivi ad alto valore aggiunto europeo non perseguibili a livello esclusivamente nazionale: competitività, innovazione, ricerca, sostegno alle piccole e medie imprese e, in particolare, regolazione dei flussi migratori e gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina;

è inoltre necessario promuovere ulteriormente il ricorso a nuovi modelli di finanziamento delle politiche pubbliche europee, quali i partenariati pubblico-privato, i prestiti e garanzie della Banca europea per gli investimenti, del Fondo europeo per gli investimenti (FEI,) e della

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), in grado di produrre un significativo effetto leva per mobilitare ulteriori risorse pubbliche e private;

per rendere percepibile il contributo della spesa pubblica europea alla qualità della vita dei cittadini europei, andranno destinate risorse significative a progetti europei ad altissimo valore aggiunto quali i centri di eccellenza nel campo della sanità e della ricerca e i progetti nel settore delle infrastrutture;

è altresì necessario, al fine di assicurare le opportune sinergie tra bilancio dell'Unione e bilanci nazionali nel finanziare obiettivi e politiche pubbliche, avanzare nel processo di coordinamento dei bilanci promosso dal Parlamento europeo;

b) con specifico riferimento alla riforma della politica di coesione:

occorre assicurare che la politica di coesione disponga, anche dopo il 2013, di risorse adeguate, non inferiori a quelle previste nel quadro finanziario vigente, in modo da garantire la promozione lo sviluppo equilibrato delle regioni dell'UE e la riduzione dei divari di sviluppo tra i territori;

a tale scopo le risorse disponibili andranno concentrate su pochi obiettivi in grado di promuovere effettivamente crescita e sviluppo, in coerenza con la Strategia UE 2020:

occorre altresì dare piena attuazione alla dimensione territoriale della coesione, introdotta dal Trattato di Lisbona, assicurando che essa riservi un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali, tra le altre, le regioni di montagna e quelle insulari;

in questa chiave va riconsiderata l'attuale distinzione e ripartizione di risorse e territori tra obiettivo "convergenza" e "obiettivo competitività";

andrebbero altresì semplificate procedure e metodi di programmazione e gestione, introducendo nel contempo meccanismi più rigorosi di controllo sia della regolarità contabile ma anche dell'efficacia *ex ante* ed *ex post* degli interventi;

è, in particolare, necessario accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti e di attuazione degli interventi a livello nazionale ma anche europeo, tenuto conto che l'approvazione della programmazione è attualmente effettuata da tre autorità funzionalmente indipendenti;

il Governo dovrà sottolineare nelle sedi europee il contributo decisivo che i fondi strutturali possono fornire all'attuazione del Piano per la ripresa dell'economia europea, nonché la necessità di sviluppare la dimensione territoriale della coesione e di pervenire ad una riforma delle politiche di coesione nell'ambito della riforma del bilancio della UE che assicuri risorse finanziarie adeguate per il nostro Paese, in particolare per le regioni dell'attuale obiettivo convergenza;

appare infine opportuno aumentare in misura significativa le risorse aggiuntive distribuite in base ai meccanismi premiali, a favore non delle regioni che spendono di più, ma di quelle che assicurino una maggiore qualità della spesa e dei risultati ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento al Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea, rileva che su tali ipotesi di lavoro, si può esprimere, al momento, condivisione, essendo rivolte, in linea di principio, ad una razionalizzazione delle spese comunitarie, con l'obiettivo di conciliare l'esigenza di sostegno alla crescita economica dei territori dell'Unione, con l'esigenza di contenimento delle spese del bilancio comunitario. Osserva, tuttavia, che andranno valutati attentamente, nelle sedi competenti, gli elementi specifici delle singole proposte che la Commissione elaborerà in attua-

zione del proprio programma di lavoro, per verificarne fattibilità, sostenibilità ed effetti.

Per quanto concerne il Programma di diciotto mesi del Consiglio, rileva che tra gli elementi di maggiore interesse rientra, in primo luogo, il riesame del bilancio dell'Unione europea, che riguarda la futura riforma del bilancio comunitario, come auspicata dal Consiglio europeo del dicembre 2005. Sottolinea che, al momento, non vi è alcun dibattito sul tema, in attesa di un documento che la Commissione dovrebbe presentare in autunno ed osserva che, in generale, la posizione da sostenere è quella di procedere ad una riforma del bilancio, contemporaneamente, sia dal lato delle spese che da quello delle entrate, riaffermando l'eliminazione immediata o graduale degli attuali meccanismi di correzione nella contribuzione degli Stati membri. Rileva che un ulteriore elemento di interesse è rappresentato dalla nuova procedura di bilancio. Ricorda che, con la Presidenza belga, la procedura di adozione del bilancio dell'Unione europea segue le disposizioni del Trattato di Lisbona che prevedono, tra l'altro, l'abolizione di una lettura del Consiglio e del Parlamento nonché la creazione di un Comitato di conciliazione e che si tratta, quindi, di un'innovazione procedurale conseguente all'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per quanto concerne, infine, la revisione del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea, sottolinea che si tratta di una modifica triennale di detto Regolamento orientata alla semplificazione delle procedure di spesa, sulla base di una proposta presentata dalla Commissione europea. Rileva che le tre Presidenze intendono dar corso a tale iniziativa organizzando la relativa discussione in seno al Consiglio, nell'ambito del Comitato bilancio. Al riguardo, evidenzia che ogni valutazione in merito potrà essere espressa, nelle sedi comunitarie competenti, una volta formalizzata, da parte della Commissione, la proposta di revisione del Regolamento in questione.

Ritiene comunque che tali osservazioni siano sostanzialmente contenute nella proposta di relazione presentata dal relatore, sulla quale esprime quindi un avviso favorevole.

La Commissione approva la proposta di relazione presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 11.2 nonché una nuova formulazione del suo emendamento 6.4 ed ha ritirato il suo emendamento 11.1.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sui seguenti emendamenti: 1.1 del relatore, Gioacchino Alfano 2.3 nel testo riformulato nella seduta del 30 giugno 2010, 2.4, 2.5 e 3.2 del Relatore, Rubinato 3.1 nel testo riformulato nella seduta del 30 giugno 2010, 4.1, 6.4 (*nuova formulazione*), 9.1, 9.2, 11.2 e 11.06 del relatore. Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Brugger 11.03, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « Dopo l'articolo 11 ag-

giungere il seguente: ART. 11-*bis* – 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e*), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993.». Invita quindi i presentatori al ritiro delle restanti proposte emendative, esprimendo altrimenti un parere contrario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che potrebbero esservi effetti finanziari derivanti dagli emendamenti Gioacchino Alfano 2.3, come riformulato nella seduta del 30 giugno 2010, e del relatore 6.4 (*nuova formulazione*). Data tuttavia la modesta entità dei medesimi esprime comunque una valutazione non ostativa. Esprime quindi parere conforme al parere espresso dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che dall'approvazione dell'emendamento Gioacchino Alfano 2.3, come riformulato nella seduta del 30 giugno 2010, deriverebbe un peggioramento del provvedimento, poiché l'abbassamento del requisito di altitudine previsto al fine di considerare un comune montano non è giustificato.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come la definizione di territorio montano che deriverebbe dall'approvazione del richiamato emendamento Gioacchino Alfano 2.3, come riformulato nella seduta del 30 giugno 2010, si applicherebbe comunque solo ai fini del provvedimento in esame e quindi non ritiene di condividere le preoccupazioni espresse dall'onorevole Cambursano. Ricorda in proposito che in

Italia vi sono situazioni geografiche molto variegata e che il provvedimento deve avere un ambito di applicazione nazionale.

Antonio BORGHESI (IdV), associandosi alle considerazioni del collega Cambursano, osserva che non può assolutamente condividersi l'abbassamento della soglia altimetrica necessaria al fine del riconoscimento del requisito di montanità previsto dall'emendamento Gioacchino Alfano 2.3, come riformulato nella seduta del 30 giugno 2010. Pur rilevando che tale requisito ha valore solo ai fini della presente legge, ritiene che, qualora venisse approvata la richiamata proposta emendativa, sarebbe opportuno modificare il titolo del provvedimento, dal momento che esso richiederebbe interventi riferiti a territori che in nessun modo possono considerarsi montani.

Gioacchino ALFANO (PdL) fa presente che la sua proposta emendativa è stata ispirata da un'esigenza che si è concretamente posta con riferimento a taluni comuni della Campania. In particolare ricorda il caso del Comune di Vico Equense, in provincia di Napoli, con una importante percentuale del proprio territorio situato all'altitudine prevista dal provvedimento. Rileva che in regioni come la Campania, pur in mancanza di picchi particolarmente elevati, vi sono numerosi comuni caratterizzati da una grossa percentuale del proprio territorio oltre i 400 metri. Manifesta comunque la sua disponibilità a ritirare l'emendamento, malgrado il parere favorevole del relatore, nel caso la sua approvazione rappresentasse un problema per l'ulteriore corso del provvedimento.

Amedeo CICCANTI (UdC), pur prendendo atto delle considerazioni del collega Gioacchino Alfano, ritiene che, in sede di approvazione di un provvedimento recante disposizioni in favore dei territori di montagna, ci si dovrebbe attenere alla definizione di comune montano proposta, in via generale, dall'UNCCEM, evitando di proporre ulteriori definizioni che rischiano di

creare categorie di comuni montani tra loro non coincidenti.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che, se l'onorevole Gioacchino Alfano intende mantenere il suo emendamento 2.3, non vi sono obiezioni da parte del suo gruppo. Ricorda che la Commissione ha approvato una risoluzione a sua prima firma (7-00287), nella seduta del 29 aprile 2010, volta ad impegnare il Governo a convocare un tavolo con l'UNCCEM al fine di rivedere la definizione di territorio di montagna in via generale, mentre la definizione contenuta all'articolo 2 si applicherebbe esclusivamente ai fini del provvedimento in esame. Ricorda inoltre che la medesima disposizione prevede che, a tal fine, almeno il settanta per cento del territorio sia oltre i 500 metri, che diventerebbero 400 con l'approvazione dell'emendamento Gioacchino Alfano 2.3, quindi una percentuale molto elevata. Ritiene quindi che non vi siano particolari ragioni di preoccupazione in tal senso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati dai presentatori le seguenti proposte emendative: Rubinato 2.1, Rubinato 2.2, Marchi 2.01, Brugger 6.1 e Gioacchino Alfano 7.1.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.1.

Antonio BORGHESI (IdV) e Amedeo CICCANTI (UdC) annunciano il voto contrario dei rispettivi gruppi sull'emendamento Gioacchino Alfano 2.3, nel testo riformulato nella seduta del 30 giugno 2010.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Gioacchino Alfano 2.3, nel testo riformulato nella seduta del 30 giugno 2010, 2.4, 2.5 e 3.2 del relatore, Rubinato 3.1, nel testo riformulato nella seduta del 30 giugno 2010, 4.1, 6.4 (*nuova formulazione*), 9.1, 9.2 e 11.2 del relatore, Brugger 11.03, nel testo riformulato e 11.06 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione delle proposte emendative verrà trasmesso alle Commissioni alle quali il provvedimento è assegnato in sede consultiva.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00359 Giancarlo Giorgetti ed altri: Predisposizione delle relazioni tecniche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(Discussione e rinvio).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, illustrando la risoluzione di cui è primo firmatario fa presente come nei più recenti dibattiti svoltisi nell'ambito della Commissione, si sia più volte sottolineato come l'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica richieda interventi volti a chiarire le modalità applicative delle disposizioni di carattere innovativo contenute in tale legge, nonché una riflessione sulle norme regolamentari relative all'esame dei documenti di bilancio, anche in considerazione della nuova tempistica per la presentazione dei medesimi tracciata dalla legge, nonché delle innovazioni relative alle procedure di controllo parlamentare in materia di finanza pubblica. Ricorda come la Commissione bilancio si sia occupata del tema nei mesi scorsi, attraverso il Comitato tecnico istituito nell'ambito della Commissione stessa, proprio per valutare le conseguenze sul piano regolamentare della nuova disciplina in materia di contabilità pubblica contenuta nella legge n. 196 del 2009. A tale riguardo, ricorda che il 17 giugno scorso il Comitato ha concluso i propri

lavori con la predisposizione di una relazione sulle ipotesi di modifica del regolamento della Camera, che è stata trasmessa al Presidente della Camera. Fa presente che già in quell'ambito si è avuto modo di rilevare che le modifiche regolamentari non esauriscono l'attività necessaria ad assicurare la puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella nuova legge di contabilità e finanza pubblica. In particolare, anche alla luce dell'esperienza dei primi mesi di applicazione della legge n. 196 del 2009, ritiene necessario precisare le modalità applicative della nuova disciplina delle relazioni tecniche, con particolare riferimento ai tempi e alle modalità di aggiornamento della relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle singole disposizioni nel passaggio tra i due rami del Parlamento.

Fa presente che, in questo contesto, ha quindi ritenuto opportuno presentare la risoluzione oggi in discussione, che è stata sottoscritta dai rappresentanti di tutti i gruppi presenti nell'ambito della Commissione bilancio, al fine di avviare una riflessione su questi punti e giungere all'individuazione di un percorso di applicazione delle nuove norme condiviso con il Governo che consenta di valorizzare adeguatamente le innovazioni introdotte dalla legge n. 196 del 2009. A questo riguardo, giudica che sarà quindi particolarmente importante acquisire le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, che rappresenta un interlocutore privilegiato della Commissione bilancio e che dovrà dare, in concreto, attuazione agli impegni contenuti in questa risoluzione. In proposito ricorda che nell'ambito dell'esame della risoluzione in discussione è già prevista un'audizione del Ragioniere generale dello Stato, che si svolgerà il 14 luglio prossimo alle ore 8 e 30. Per quanto attiene ai contenuti della risoluzione, rinviando al testo del documento presentato, segnala che gli impegni si riferiscono prevalentemente all'attuazione delle innovazioni relative alla trasmissione della relazione tecnica e, in misura minore, all'attuazione delle disposizioni relative alla trasmissione

alle Camere dei decreti di variazione del bilancio e di quelle relative all'accesso delle Camere alle banche dati in materia di finanza pubblica. Evidenzia che, con riferimento alle relazioni tecniche, la risoluzione intende in primo luogo assicurare che le relazioni trasmesse alle Camere siano redatte secondo *standard* qualitativi uniformi che, attraverso le informazioni richieste dalla legge di contabilità, garantiscano effettivamente alle Camere di poter valutare l'impatto economico-finanziario dei provvedimenti. In tal senso, rileva che la risoluzione impegna il Governo ad individuare, sentite le Commissioni bilancio di Camera e Senato, uno o più schemi di relazione tecnica predisposti in modo da assicurare la corrispondenza tra le informazioni contenute nella relazione e quelle richieste dalla legge n. 196. Fa presente, in particolare, che la risoluzione richiede che il Governo espliciti i criteri utilizzati per quantificare l'impatto di ciascuna disposizione sui saldi di cassa e di indebitamento netto e l'evidenziazione dei raccordi tra tali effetti e gli andamenti tendenziali dei conti di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche. Aggiunge, inoltre, che anche l'attività di verifica delle relazioni tecniche deve assumere in maniera sempre più chiara un « contenuto proprio », consentendo di isolare i profili finanziari dei provvedimenti rispetto a quelli di carattere sistematico, interpretativo, ordinamentale e simili. Ritiene, inoltre, importante assicurare che la relazione tecnica sia trasmessa attraverso le modalità telematiche richieste dalla nuova legge di contabilità, aggiornata tempestivamente al momento del passaggio dei provvedimenti da un ramo all'altro del Parlamento e trasmessa in tempi utili all'avvio dell'esame del testo da parte delle Commissioni competenti. A suo avviso occorre, inoltre, riflettere sull'applicazione della disposizione che impone la presentazione di una relazione tecnica ogniquale volta sia prevista una clausola di neutralità finanziaria, dovendosi al riguardo chiedere al Governo di assicurare comunque la trasmissione della relazione tecnica in tutti i casi in cui si preveda di

attuare un provvedimento avvalendosi di risorse disponibili a legislazione vigente.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede di aggiungere la propria firma alla risoluzione presentata dal presidente Giorgetti. Richiamando il documento inviato, a seguito della conclusione dei lavori del Comitato tecnico per valutare le conseguenze sul piano regolamentare della nuova disciplina in materia di contabilità pubblica contenuta nella legge n. 196, rileva che la risoluzione va ad affrontare una tematica rimasta *a latere* del medesimo. Ritiene, infatti, opportuno che il Parlamento, ed in particolare la Commissione, sia messo in condizione di stabilire con certezza se le coperture individuate, in special modo quelle contenute in emendamenti, siano effettivamente valide malgrado eventuali rimodulazioni di spese in sede amministrativa. Sottolinea quindi l'esigenza che le relazioni tecniche trasmesse alla Commissione sia maggiormente analitiche e non contengano mere tautologie.

Gioacchino ALFANO (Pdl) sottolinea come la risoluzione presentata dal presidente Giorgetti e da lui sottoscritta, unitamente agli altri rappresentanti dei gruppi, voglia individuare modalità per garantire il migliore funzionamento delle disposizioni introdotte dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, che costituisce un obiettivo che interessa non solo l'opposizione o la maggioranza, ma anche lo stesso Governo. Ritiene, infatti, che sia interesse anche dell'Esecutivo, oltre che del Parlamento, disporre di dati certi sugli effetti finanziari dei provvedimenti al-

l'esame delle Camere ed auspica, pertanto, un clima di collaborazione nella discussione della risoluzione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che il tema proposto si presenta come centrale e sottolinea che la scelta di adottare in maniera condivisa una risoluzione potrà rappresentare lo stimolo ad attuare a pieno le disposizioni contenute nella legge n. 196 del 2009.

Renato CAMBURSANO (IdV), concordando con le valutazioni del collega Borghesi, sottolinea come sia importante che il Parlamento sia sempre informato, in modo tempestivo, in ordine all'eventuale utilizzo delle risorse stanziare e alle variazioni apportate nel corso dell'esercizio, anche al fine di consentire ai parlamentari di poter verificare se sussistano nel bilancio risorse necessarie a garantire una effettiva copertura finanziaria per le proposte emendative che vengano presentate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel rilevare come molte delle questioni sollevate coinvolgano anche questioni attinenti all'attuazione delle disposizioni della legge n. 196 del 2009 in materia di accesso alle banche dati esistenti in materia di finanza pubblica, osserva come questi temi, insieme agli altri posti dalla risoluzione, potranno essere oggetto di opportuni approfondimenti in occasione della prossima audizione del Ragioniere generale dello Stato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti: dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1. 1. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri.

Conseguentemente:

al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri.

al comma 4, sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri e le parole: 600 metri con le seguenti: 500 metri.

2. 3 (*testo modificato nel corso della seduta del 30 giugno 2010*). Gioacchino Alfano.

Al comma 4, dopo le parole: lettere a) e b) aggiungere le seguenti: del comma 3.

2. 4. Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 3 e 4.

2. 5. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro annui con le seguenti: 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011;

conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011;

3. 2. Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Hanno priorità nell'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 3, i progetti presentati dai comuni montani privi dei servizi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

3. 1 (*testo modificato nel corso della seduta del 30 giugno 2010*). Rubinato, Baretta.

ART. 4.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di competenza statale;

conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: dell'autorizzazione con le seguenti: di un'autorizzazione;

sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'autorizzazione di cui al primo periodo è subordinata alla verifica della sostenibilità economica dell'operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni emesse. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 1. Il Relatore.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il Soccorso Alpino Valdostano/Secours Alpin Valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini della presente legge e del rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione. »;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: « ART. 3. (Attività del CNSAS). – 1. Il CNSAS opera prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. »;

c) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: « h-bis) Scuola nazionale tecnici di soccorso speleo subacqueo »;

d) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

« i-bis) Tecnico di soccorso speleo subacqueo;

i-ter) Tecnico di disostruzione;

i-quater) Tecnico di centrale operativa ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6. 4 (nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 9.

Al comma 2, sopprimere le parole: della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni,.

9. 1. Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: 25 settembre 2001, aggiungere le seguenti: n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,.

9. 2. Il Relatore.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 2. Il Relatore.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). – 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e*), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993.

11. 03 (*testo ulteriormente modificato nel corso della seduta*). Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – (*Disposizioni transitorie*).
– 1. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 può essere adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

11. 06. Il Relatore.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03056 Berardi e Di Biagio: Fenomeni speculativi sugli scambi di borsa di certificati verdi ...	61
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	66
5-03189 Occhiuto e Galletti: Revisione della normativa sul rilascio delle concessioni relative ai beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative	61
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	68
5-03190 Fugatti: Applicazione del fermo amministrativo di veicoli per il pagamento di cartelle esattoriali emesse nei confronti di contribuenti residenti nella Provincia di Trento	61
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	70
5-03191 Ceccuzzi e Fluvi: Proroga dell'applicazione dell'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese	62
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	71

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	62
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti del relatore)</i>	72

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM (2010) 135 definitivo – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	63
<i>ALLEGATO 6 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	73

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Assicurazioni Generali, del Gruppo Allianz e del Gruppo Zurich Italia, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo	64
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Federalberghi, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2485, recante istituzione delle zone franche termali	65
AVVERTENZA	65

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.40.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03056 Berardi e Di Biagio: Fenomeni speculativi sugli scambi di borsa di certificati verdi.

Amato BERARDI (Pdl) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Amato BERARDI (Pdl) ringrazia il Sottosegretario, dichiarandosi soddisfatto della risposta fornita.

5-03189 Occhiuto e Galletti: Revisione della normativa sul rilascio delle concessioni relative ai beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.

Roberto OCCHIUTO (UdC) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto OCCHIUTO (UdC), pur ringraziando il Sottosegretario per la sua consueta attenzione e puntualità, esprime la propria insoddisfazione per il tenore della risposta.

Rileva infatti come essa non tenga conto della sostanziale novità costituita dall'attuazione del federalismo demaniale, il quale rischia di diventare lo strumento per scaricare su altri livelli di governo, segnatamente sulle regioni – alle quali spetterà il compito di procedere a una revisione organica della normativa concernente il rilascio delle concessioni demaniali, ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010 –, la responsabilità di assumere

iniziative volte a salvaguardare il sistema delle imprese operanti nel settore balneare, le quali stanno generalmente attraversando un periodo di difficoltà, sia a causa dell'incertezza e della precarietà derivante dall'eliminazione del diritto di insistenza e dei meccanismi di rinnovo automatico delle concessioni, sia a causa dell'intervenuto aumento dei canoni, cresciuti, rispetto a quelli del 2006, tra il 400 e il 1.500 per cento.

In tale contesto ritiene fondamentale disporre la moratoria sul pagamento dei canoni demaniali prevista dal protocollo d'intesa sottoscritto, nel novembre 2008, dall'allora Sottosegretario con delega al turismo, Brambilla, da tutte le regioni e dalle organizzazioni delle imprese, la cui attuazione consentirebbe di non estromettere dal mercato un considerevole numero di aziende, considerando risibile che la Ragioneria generale dello Stato stia ancora effettuando i necessari approfondimenti sulle implicazioni di gettito di tale moratoria.

5-03190 Fugatti: Applicazione del fermo amministrativo di veicoli per il pagamento di cartelle esattoriali emesse nei confronti di contribuenti residenti nella Provincia di Trento.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maurizio FUGATTI (LNP) ringrazia il Sottosegretario per i dati forniti, rilevando tuttavia come, al di là delle valutazioni, che necessariamente hanno carattere soggettivo, sul numero dei preavvisi di fermo amministrativo relativi a cartelle esattoriali emesse in Provincia di Trento, molte delle cartelle alle quali tali preavvisi fanno riferimento risultano molto risalenti nel tempo.

Ritiene, quindi, che l'invio di tali comunicazioni dovrebbe essere preceduto da controlli più approfonditi da parte degli

uffici dell'Amministrazione finanziaria, onde evitare che i contribuenti i quali non abbiano conservato i documenti comprovanti il pagamento dei tributi, effettuato anche molti anni fa, siano costretti a pagare nuovamente per evitare di essere privati dell'automobile o di altri veicoli strumentali allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche nel caso in cui le pretese dell'Amministrazione risultino prive di fondamento.

5-03191 Ceccuzzi e Fluvi: Proroga dell'applicazione dell'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese.

Franco CECCUZZI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Franco CECCUZZI (PD) ringrazia per i dati forniti, riservandosi di approfondire il contenuto della risposta, in particolare per quanto riguarda la considerazione secondo la quale un prolungamento della sospensione per dodici mesi nel pagamento della quota capitale da parte di aziende che potrebbero non avere pagato rate di mutui o di *leasing* scadute da più di 180 antecedenti la presentazione della domanda di moratoria alle banche – come previsto dall'Avviso comune sottoscritto dall'ABI, dal Ministro dell'economia e delle finanze, nonché dalle associazioni dei rappresentanti delle imprese – avrebbe l'effetto di trasformare tali posizioni in sofferenze, con il conseguente obbligo di segnalazione alla Centrale dei rischi e con effetti negativi per le stesse imprese.

Nel giudicare invece positivamente l'ammissione ai benefici contemplati dal predetto Avviso comune, ritenuta possibile nella risposta, delle piccole e medie imprese che presentino posizioni cosiddette « incagliate » e che non abbiano ottenuto i benefici medesimi, sottolinea come i segnali che giungono dal territorio indichino un progressivo aggravamento della situa-

zione di sofferenza in cui versa il sistema delle piccole e medie imprese italiane. In tale contesto ritiene che il Governo debba ulteriormente approfondire il tema, venendo incontro alle esigenze delle imprese, che in molti casi non saranno in condizione, alla ripresa del lavoro dopo le ferie estive, di far fronte al proprio fabbisogno finanziario.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.

Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, nel corso della seduta di ieri, il relatore ha presentato alcuni emendamenti (vedi allegato 5) che apportano correzioni al testo unificato adottato come testo base.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti, dei quali ritiene opportuno illustrare brevemente le finalità.

In particolare, gli emendamenti 1.1 e 1.3 sono volti a specificare che la decadenza dei componenti degli organi di am-

ministrazione e di controllo, prevista se la composizione di tali organi non rispetti il criterio di ripartizione tra i generi previsto dal provvedimento, si applica solo qualora la violazione del riparto risulti a seguito dell'elezione, e non anche nel caso in cui il predetto equilibrio tra i generi risulti condizionato da vicende successive, quali le dimissioni o il venir meno di componenti degli organi stessi. In tale seconda ipotesi gli emendamenti prevedono che gli amministratori, ovvero i membri dell'organo di controllo, subentranti in sostituzione, siano nominati rispettando i citati criteri di riparto.

L'emendamento 1.2 precisa che le nuove disposizioni si applicano al consiglio di gestione solo qualora tale organo sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre.

L'emendamento 2.1 risponde invece ad un'esigenza di coordinamento, prevedendo che le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 147-ter, del comma 1-bis dell'articolo 147-quater e del comma 1-bis dell'articolo 148 del TUF, introdotte dall'articolo 1, si applicano a tutti gli organi di amministrazione e di controllo, e non solo ai consigli di amministrazione ed ai collegi sindacali.

Il sottosegretario Sonia VIALE non ha osservazioni da svolgere sugli emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 del relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il testo unificato dei provvedimenti, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'espressione dei prescritti pareri, anche nella prospettiva di un eventuale trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.05.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese.

COM (2010) 135 definitivo – 17696/09.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 6 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato, nella seduta di ieri, una proposta di relazione sui documenti in esame (*vedi allegato 6*).

Alberto FLUVI (PD) condivide, in generale, le considerazioni svolte dal relatore con riferimento alla scarsa concretezza che caratterizza i documenti in esame, il cui contenuto si risolve, sostanzialmente, in un elenco di buoni propositi, sottolineando, in particolare, la necessità di aprire una specifica riflessione sul tema della riforma del sistema europeo di vigilanza finanziaria, argomento che attiene agli ambiti di competenza della Commissione.

In proposito, rileva come, sebbene la crisi dei mercati finanziari si sia ripercossa gravemente anche sulle economie dei Paesi dell'Unione europea, sia ancora lontano un accordo in merito all'approvazione in prima lettura, da parte del Parlamento europeo, delle proposte di direttive elaborate dalla Commissione europea il 23 settembre 2009, le quali prevedono l'attribuzione alle istituende autorità di

vigilanza europee di poteri che alcuni Governi non sono disposti a riconoscere alle stesse.

Evidenza peraltro come, all'interno del Parlamento europeo, tutti i gruppi politici condividano, sostanzialmente, la necessità di procedere rapidamente all'approvazione delle proposte della Commissione, rafforzando i poteri delle predette autorità di vigilanza.

In tale contesto, ritiene che la Commissione Finanze non debba limitarsi ad una sorta di presa d'atto delle difficoltà incontrate dal predetto processo di riforma, ma debba svolgere una funzione di stimolo, per fare in modo che la nuova normativa entri in vigore, come auspicato da più parti, già dall'inizio del prossimo anno.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, rileva come la proposta di relazione da lui predisposta non si limiti ad una critica asettica dei documenti in esame, ma si faccia già carico dell'esigenza rappresentata dal deputato Fluvi, in particolare nell'osservazione di cui alla lettera *b*), laddove, proprio con riferimento alle tematiche relative al rafforzamento della vigilanza sui mercati finanziari, viene sottolineata la necessità di prevedere un meccanismo di verifica a medio termine sull'adeguatezza del sistema di vigilanza delineato dalle proposte di direttiva in corso di esame, le quali, sebbene costituiscano un passo avanti positivo rispetto all'attuale assetto, potrebbero dimostrarsi ancora insufficienti rispetto allo scopo che si prefiggono.

Antonio PEPE (PdL), nel ringraziare il relatore per l'approfondita illustrazione dei documenti in esame, condivide le considerazioni contenute nella proposta di relazione formulata, in particolare per quanto riguarda l'esigenza di rivedere la tempistica di trasmissione dei documenti stessi, al fine di riconoscere al Parlamento un'effettiva azione di stimolo rispetto all'indicazione di vere e proprie priorità politiche, che guidino l'azione della Commissione europea e del Consiglio europeo in una prospettiva pluriennale.

Per quanto riguarda specificamente le tematiche legate al Patto di stabilità, segnala la necessità di coniugare gli sforzi per il raggiungimento degli obiettivi di risanamento dei conti pubblici con quelli di rilancio dell'economia nazionale ed europea. In tale contesto concorda con l'esigenza, evidenziata nella proposta di relazione, di favorire un maggiore coordinamento della politica tributaria tra gli Stati membri dell'Unione europea, la quale costituisce un elemento fondamentale per realizzare una politica economica condivisa a livello comunitario.

Dichiara quindi il proprio voto favorevole sulla proposta di relazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, anche alla luce delle considerazioni svolte dal relatore e dal deputato Fluvi, ritiene opportuno avviare un confronto diretto con la Commissione europea in merito alle tematiche afferenti ai mercati finanziari, riservandosi di avviare gli opportuni contatti con i competenti organismi comunitari.

Alberto FLUVI (PD) concorda con la proposta del Presidente, ritenendo opportuno focalizzare tale confronto su alcuni temi specifici di particolare rilievo, quali la vigilanza finanziaria europea e l'armonizzazione fiscale.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 luglio 2010.

Audizione dei rappresentanti di Assicurazioni Generali, del Gruppo Allianz e del Gruppo Zurich Italia, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle

proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 luglio 2010.

Audizione dei rappresentanti di Federalberghi, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta

di legge C. 2485, recante istituzione delle zone franche termali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.55 alle 16.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

5-03056 Berardi e Di Biagio: Fenomeni speculativi sugli scambi di borsa di certificati verdi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, gli onorevoli Berardi e Di Biagio chiedono chiarimenti su presunti fenomeni speculativi nel mercato dei Certificati Verdi posti in essere nel periodo aprile-maggio 2010; periodo antecedente all'emanazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in fase di conversione ed attualmente all'esame del Senato della Repubblica, il cui articolo 45 prevede l'abolizione dell'obbligo di ritiro dal mercato da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. dell'eccesso di offerta dei Certificati Verdi.

Al riguardo, occorre premettere che ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria), la Consob esercita la vigilanza sull'organizzazione e il funzionamento del mercato e sulle società di gestione dei mercati. In particolare, il regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 in materia di mercati, individua precisi obblighi informativi da parte delle società di gestione e fissa i requisiti generali di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati, ai fini della trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori.

Inoltre, l'articolo 65 del citato Testo Unico demanda alla Consob la potestà di regolamentare le modalità di registrazione presso le società di gestione delle operazioni compiute su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati da essa gestiti, nonché il contenuto, i termini e le modalità di comunicazione da parte dei soggetti abilitati delle

operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.

Qualora le società di gestione segnalino alla Consob operazioni sospette effettuate nei mercati regolamentati, la Consob provvede, ai sensi dell'articolo 187-*octies* del TUIF, ad accertare eventuali violazioni e ad avviare la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 187-*septies* del citato Testo Unico.

Sulla questione la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha precisato che la legge 14 novembre 1995, n. 481 ha affidato la vigilanza sul settore elettrico all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Autorità Indipendente istituita con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas.

Compito dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas è quello di garantire la promozione della concorrenza, dell'efficienza, della qualità ed economia nel settore dei servizi energetici, nonché la diffusione omogenea sull'intero territorio nazionale, con un sistema tariffario certo e trasparente che possa armonizzare gli interessi economici degli esercenti con gli obiettivi sociali, ambientali e di efficienza.

L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha, altresì, lo scopo di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.

In particolare, i poteri di regolazione dell'Autorità riguardano la determinazione delle tariffe massime, dei livelli di qualità dei servizi e delle condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle

reti, servizi nei quali il mercato non sarebbe in grado di garantire l'interesse di utenti e consumatori a causa di vincoli tecnici, legali o altre restrizioni che limitano il normale funzionamento dei meccanismi concorrenziali.

Per quanto riguarda specificamente i certificati verdi, da un punto di vista economico, essi costituiscono una forma di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Essi sono nati con il decreto legislativo n. 79 del 1999, il quale all'articolo 11 ha previsto che – dal 2002 – produttori e importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere ogni anno in rete una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale quota è pari al 2 per cento dell'energia elettrica prodotta o importata da fonte non rinnovabile nell'anno precedente ed eccedente i 100 GWh/anno.

L'obbligo può essere soddisfatto anche attraverso l'acquisto di certificati verdi relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata da altri soggetti.

Pertanto, i certificati verdi sono uno strumento tecnico con il quale i produttori da fonti rinnovabili (più deboli in quanto sostengono costi più elevati per le tecnologie) dovrebbero riuscire ad essere competitivi sul mercato, ottenendo un vantaggio (possono vendere i certificati loro assegnati), mentre ai produttori convenzionali viene assegnato uno svantaggio (devono ottenere o acquistare una certa quantità di certificati verdi).

Giuridicamente, ai sensi della legge n. 244 del 2007, i certificati verdi sono dei certificati attribuiti dal Gestore dei Servizi

Energetici – GSE S.p.A. in base all'energia prodotta da fonti rinnovabili e sono distinti dall'energia che rappresentano, il cui valore (e la cui circolazione) non deriva e non è correlato all'energia elettrica sottostante.

Con il decreto 14 marzo 2003 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2003, serie generale) il Ministro dello sviluppo economico, che rappresenta il *regulator* del settore, ha approvato le Istruzioni alla disciplina del mercato elettrico limitatamente alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei certificati verdi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 1999.

Dalla data di entrata in vigore del citato decreto il Gestore Mercati Energetici S.p.a. (« GME ») ha assunto la responsabilità in ordine all'organizzazione e alla gestione del mercato dei certificati verdi che garantisce: liquidità, trasparenza e sicurezza.

Sulla questione il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato di aver ricevuto segnalazioni da parte del Gestore del Mercati Energetici e di alcuni operatori su comportamenti sospetti sul mercato dei certificati verdi.

A livello europeo, il fenomeno ha portato all'adozione unilaterale di misure correttive successivamente alla previsione di un meccanismo detto *reverse charge* o inversione contabile nella Direttiva 2010/23/CE del 16 marzo 2010 come misura opzionale temporanea.

In considerazione del rischio che il fenomeno possa estendersi a tutti i mercati energetici, il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che sta valutando l'opportunità, anche a scopo cautelativo, di un intervento in materia.

ALLEGATO 2

5-03189 Occhiuto e Galletti: Revisione della normativa sul rilascio delle concessioni relative ai beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere se si intendano adottare iniziative per la revisione della normativa in materia di concessioni demaniali e se non si ritenga opportuno modificare l'attuale situazione attraverso l'attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto nel novembre 2008 tra Stato, regioni e organizzazioni di categoria, ovvero con una moratoria sul pagamento dei canoni delle pertinenze demaniali.

Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che la materia dei canoni demaniali coinvolge la competenza di più amministrazioni sia centrali che locali.

Da ultimo, l'avvento del federalismo demaniale sta ridefinendo, fra l'altro, i ruoli decisori, trasferendoli sempre più incisivamente verso le regioni e gli enti locali.

Con l'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il demanio marittimo, sarà, infatti, in massima parte trasferito dallo Stato alle regioni, per cui competerà a queste ultime definire la relativa disciplina, tenendo pure conto della proroga al 31 dicembre 2015 delle concessioni in essere stabilita dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

In effetti, le disposizioni citate, delineando un percorso di revisione del quadro normativo di settore in conformità al diritto comunitario e in coerenza con i

principi sottesi al federalismo fiscale, risultano orientate verso la ridefinizione della disciplina *de qua*.

Una revisione organica della normativa concernente il rilascio delle concessioni demaniali dovrebbe portare ad una razionalizzazione dell'intera disciplina, conducendo ad un risultato positivo tanto per gli operatori del settore quanto per le amministrazioni coinvolte.

Relativamente alla problematica relativa al cosiddetto « diritto d'insistenza » ed ai meccanismi di rinnovo automatico delle concessioni, occorre essere ben consapevoli che trattasi di questione nascente dalla doverosa applicazione del diritto comunitario, a seguito di ripetute messe in mora del Governo italiano da parte della Commissione europea, rispetto a cui il risultato della moratoria fino al 2015 non può che essere vista come una soluzione ampiamente favorevole per il comparto.

Per quanto attiene, poi, alla proposta moratoria sul pagamento dei canoni demaniali dovuti, la Ragioneria generale dello Stato sottolinea come una siffatta iniziativa comporterebbe una contrazione del gettito atteso, per cui diverrebbe necessaria la previsione di un'idonea copertura finanziaria, allo scopo di rispettare i principi sanciti dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Riguardo all'attuazione del Protocollo d'intesa è opportuno rilevare che si stanno effettuando i necessari approfondimenti delle implicazioni di carattere giuridico e di quelle afferenti i riflessi sul gettito erariale.

Per completezza, inoltre, non può sottracersi che l'eventuale traslazione del maggior onere concernente l'aumento della misura del canone dai concessionari aventi pertinenze commerciali a danno degli altri concessionari, ancorché ottenuto in modo neutro per la finanza pubblica, qualora

andasse ad incidere anche sulla situazione passata, comporterebbe anche criticità di ordine amministrativo e giuridico (legittimità di un aumento retroattivo dei canoni a carico solo di alcuni concessionari, insorgenza di potenziale contenzioso, eccetera).

ALLEGATO 3

5-03190 Fugatti: Applicazione del fermo amministrativo di veicoli per il pagamento di cartelle esattoriali emesse nei confronti di contribuenti residenti nella Provincia di Trento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, si riferisce quanto comunicato da Equitalia S.p.A.

Il fermo di beni immobili si configura come atto cautelare dell'agente della riscossione, come tale non riveste carattere « espropriativo » ed è, come da norma, preceduto da apposito preavviso.

Al riguardo, occorre far presente che, prima di emettere « preavvisi di fermo », vengono emessi solleciti di pagamento di tipo « bonario » con allegato modello RAV.

Riguardo ai dati relativi alla provincia di Trento, Equitalia S.p.A. fa presente che la filiale Alto Adige ha acquisito la riscos-

sione del Trentino il 1° luglio 2008, mentre solo il 1° luglio 2009 è stata completata la migrazione informatica.

Conseguentemente è stato deciso un rallentamento delle procedure massive in detti anni per la provincia di Trento, al fine di ridurre al massimo gli errori.

Nel primo semestre 2010 sono stati inviati circa 10.000 preavvisi di fermo per una popolazione di 520.000 abitanti e, considerando il fatto che nel Trentino, negli ultimi tre anni, sono state emesse 165.000 cartelle, il numero di 10.000 preavvisi di fermo è da considerarsi normale nell'attività di riscossione.

ALLEGATO 4

5-03191 Ceccuzzi e Fluvi: Proroga dell'applicazione dell'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'onorevole Ceccuzzi ed altri chiedono se, relativamente al rinnovo dell'avviso comune, non si ritenga di estendere la proroga alle aziende che hanno già avuto accesso ai benefici e alle aziende in grave difficoltà finanziarie.

Al riguardo, si fa presente che l'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle Piccole e Medie Imprese, sottoscritto tra Governo, ABI e le altre rappresentanze d'impresa, è stato prorogato di 7 mesi, stabilendo il termine ultimo del 31 gennaio 2011 per la presentazione delle domande da parte delle imprese. Tutti i contenuti presenti nell'Avviso comune sottoscritto tra le parti il 3 agosto 2009 e nell'*addendum* del 23 dicembre 2009 sono rimasti immutati; pertanto alla sospensione saranno ammesse soltanto le operazioni che non siano già state oggetto di moratoria.

Con riferimento alle aziende che avevano già beneficiato dell'accordo, la proroga non ha previsto l'allungamento, in quanto la sospensione per 12 mesi nel pagamento della quota capitale (da parte di aziende che potrebbero non aver pagato anche per i 180 giorni antecedenti) consente di non trasformare tali posizioni in sofferenze. Un prolungamento del periodo di sospensione avrebbe invece l'effetto di

trasformare tali posizioni in sofferenze, con il conseguente obbligo della segnalazione alla Centrale Rischi e con effetti negativi per le stesse imprese.

Per quanto riguarda le aziende che non hanno ottenuto i benefici previsti dall'accordo, si ritiene che i criteri previsti dall'avviso comune consentano già l'ammissione a piccole e medie imprese che presentino posizioni cosiddette « incagliate ». L'estensione nel senso richiesto potrebbe avere effetti negativi sulle imprese più sane e virtuose, che invece è necessario salvaguardare.

Si soggiunge, infine, che l'applicazione dell'avviso comune è oggetto di costante monitoraggio da parte di questo Ministero e in data 6 luglio 2010 sono stati resi disponibili sul sito del MEF i relativi dati al 31 maggio 2010.

Le domande di sospensione accolte hanno raggiunto quasi le 200 mila unità, per un debito residuo vicino ai 60 miliardi di euro.

Tenendo conto dei tempi di istruttoria (circa 30 giorni), sono state accolte fino a maggio più di 150 mila domande per circa 10,5 miliardi di euro di rate sospese, a fronte di un debito residuo di circa 46 miliardi di euro.

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati (Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, capoverso comma 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:

al quarto periodo, dopo le parole: « consiglio di amministrazione » inserire le seguenti: « risultante dall'elezione »;

dopo il quarto periodo inserire il seguente: « Nel caso di sostituzione di uno o più amministratori prima della scadenza del termine, i nuovi amministratori sono nominati nel rispetto del medesimo riparto. ».

1. 1. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 2, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: « Al consiglio di gestione » con le seguenti: « Quando il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso ».

1. 2. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 3, lettera a), capoverso comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

al terzo periodo, dopo le parole: « collegio sindacale » inserire le seguenti: « risultante dall'elezione »;

dopo il terzo periodo inserire il seguente: « Nel caso di sostituzione di uno o più sindaci prima della scadenza del termine, i nuovi sindaci sono nominati nel rispetto del medesimo riparto. ».

1. 3. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 2, sostituire le parole: « dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali » con le seguenti: « degli organi di amministrazione e degli organi di controllo ».

2. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 6

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM (2010) 135 definitivo – 17696/09).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2010 (COM (2010) 135 definitivo) ed il programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (17696/09);

rilevato come la trasmissione integrale in italiano dei due documenti da parte della Commissione europea sia avvenuta solo alla fine del maggio scorso, ben oltre l'inizio dell'anno cui essi fanno riferimento, riducendo pertanto di molto la significatività dei documenti stessi, che risultano, di fatto, in parte già obsoleti;

evidenziato come il Programma di lavoro per il 2010, pur indicando alcuni obiettivi a lungo termine, non rechi orientamenti e priorità riferiti all'intero mandato quinquennale della Commissione europea;

sottolineato come i documenti rivestano scarso rilievo politico – programmatico, limitandosi ad un'elencazione, piuttosto pletorica, di iniziative già in corso o da assumere, senza in alcun modo stimolare un reale coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella definizione di un vero e proprio programma di governo dell'Unione europea, e perpetuando quella carenza di legittimazione politico-democratica che da tempo rappresenta uno dei punti deboli dell'intera costruzione europea;

considerato il perdurare delle gravi perturbazioni che ancora caratterizzano il panorama dei mercati finanziari, le quali, dopo aver interessato prioritariamente il settore della finanza privata, rischiano ora di coinvolgere anche il settore pubblico;

rilevata, a tale proposito, l'esigenza, del resto già riconosciuta dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010, di affinare i meccanismi di applicazione delle regole fissate dal Patto di stabilità, le quali dovrebbero tenere conto, ai fini della verifica e delle riduzioni di disavanzi eccessivi, dell'insieme delle passività finanziarie, sia pubbliche sia private, dei singoli Paesi, al fine di guidarne le rispettive politiche economiche e di bilancio verso una stabilità finanziaria complessiva e di lungo periodo;

evidenziato come le vicende della crisi, sebbene, da un lato, abbiano evidenziato la capacità dei Paesi sviluppati di reagire con misure di emergenza coordinate per assicurare la stabilità degli intermediari finanziari, hanno, dall'altro, rivelato la fragilità dell'area dell'Euro rispetto a fenomeni speculativi che hanno interessato singoli Paesi membri;

sottolineata, altresì, la necessità di proseguire con decisione nel processo, già avviato, di rafforzamento della vigilanza sul settore finanziario europeo e di complessiva riforma del sistema finanziario internazionale, fondata sui principi di trasparenza, solidità bancaria e responsabilità, superando le incertezze e le divisioni

tra i singoli Stati membri che hanno finora impedito di realizzare una riforma globale del settore finanziario;

evidenziato come il pacchetto di proposte legislative elaborato dalla Commissione europea per la creazione di un nuovo quadro di vigilanza sui mercati finanziari a livello UE costituisce un passo in avanti apprezzabile, ma non esente da elementi di debolezza e di criticità, evidenziati dalla Commissione Finanze nel documento finale approvato in materia il 22 settembre 2009 e trasmesso alla Commissione e al Parlamento europeo, in particolare per quanto riguarda la farraginosità della struttura organizzativa, l'insufficienza dei poteri, il perdurare della frammentazione negli assetti complessivi di vigilanza ed il non adeguato coinvolgimento delle istanze politiche;

tenuto conto che alcune delle lacune del nuovo quadro finanziario europeo sopra richiamate sono state evidenziate anche dal Parlamento europeo nell'ambito dell'esame delle relative proposte, tuttora in corso, e potrebbero impedire l'approvazione in prima lettura delle medesime proposte;

sottolineata, comunque, in tale delicato contesto, l'esigenza di rispettare l'impegno, assunto dalla Commissione europea, di garantire l'attuazione, entro l'inizio del 2011, del nuovo quadro europeo di vigilanza finanziaria sui mercati finanziari, al fine di assicurare un adeguato livello di protezione dai rischi di squilibrio sistemico, con particolare riferimento ai gruppi transfrontalieri, e di rafforzare l'efficacia dei controlli sui singoli operatori, uniformando il più possibile il quadro normativo in materia e le prassi applicative da parte delle diverse Autorità nazionali;

evidenziata soprattutto la necessità di giungere in tempi rapidi all'adozione di proposte legislative incisive relative ai fondi di investimento alternativi (cosiddetti *hedge funds*), ai mercati degli strumenti finanziari derivati, con particolare riferimento ai *credit default swaps*, stabilendo

standard operativi, normativi e di sicurezza comuni, ed alle vendite allo scoperto (cosiddetto *short-selling*);

sottolineata inoltre l'esigenza di approvare in tempi rapidi la proposta di regolamento relativo alle agenzie di *rating* del credito, che affronta uno degli snodi del sistema finanziario nel quale sono emerse taluni gravi elementi di criticità;

rilevata la necessità di definire una vera e propria *governance* economica a livello dell'Unione europea, mediante linee condivise che tengano conto delle indicazioni che vengono dall'analisi della crisi, al fine di tracciare una politica di sviluppo che, tenendo conto delle specificità nazionali, garantisca un adeguato livello di occupazione, valorizzi il patrimonio culturale, scientifico e tecnologico dell'Europa, e salvaguardi la diffusione del tessuto produttivo, segnatamente delle piccole e medie imprese, ponendolo al riparo dai rischi di un'eccessiva finanziarizzazione;

considerata l'importanza di dare seguito alle indicazioni contenute nel rapporto « Una nuova strategia per il mercato unico » predisposto dal Professor Mario Monti su richiesta della Commissione europea, con particolare riferimento al completamento del mercato interno dei capitali e dei servizi finanziari, nonché al rafforzamento del coordinamento fiscale nell'Unione europea;

sottolineata la necessità di dare soluzione al gravissimo problema dell'evasione IVA, connessa all'importazione e ad altre operazioni transfrontaliere;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) si sottolinea innanzitutto l'esigenza di rivedere la tempistica della trasmissione alle Camere dei documenti in esame, al fine di evitare che, come quest'anno, i documenti siano sottoposti alla valutazione degli organi parlamentari diversi

mesi dopo la loro effettiva adozione riducendo ulteriormente la valenza politica dei documenti stessi;

b) con riferimento alle tematiche relative al rafforzamento della vigilanza sui mercati finanziari, rese particolarmente scottanti alla luce della crisi finanziaria, occorre prevedere un meccanismo di verifica a medio termine sull'adeguatezza del sistema di vigilanza delineato dalle proposte di direttiva in corso di esame, le quali, sebbene costituiscano un passo avanti positivo rispetto all'attuale assetto, potrebbero dimostrarsi ancora insufficienti rispetto allo scopo che si prefiggono;

c) a tale proposito si rileva come occorra sotto molti aspetti rivedere la filosofia che negli ultimi anni ha informato gli interventi normativi, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, sui mercati finanziari, caratterizzato da un eccessivo affidamento ai modelli di autoregolamentazione e da una eccessiva fiducia nella razionalità del mercato e nella capacità dei consumatori di valutare le informazioni formalmente messe loro a disposizione, e da un conseguente, non sufficiente ricorso a previsioni cogenti, anche di divieto;

d) si evidenzia come, al di là della capacità, dimostrata dai Paesi avanzati, di coordinare le risposte di carattere monetario per fronteggiare la prima fase emergenziale della crisi, sia successivamente emersa la difficoltà, da parte dell'Unione europea, di affrontare alla radice alcuni dei nodi che sono alla base di tali fenomeni e che rischiano di favorirne la recrudescenza, in particolare per quanto riguarda i fondi di investimento alternativi, l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati, delle pratiche di vendita allo scoperto, l'operatività delle agenzie di *rating* del credito;

e) con riferimento alle tematiche concernenti la stabilità dei conti pubblici, si sottolinea come l'applicazione del Patto di stabilità debba tenere conto delle caratteristiche complessive delle diverse economie europee, e come debba dunque essere

affinato, nel senso di considerare, tra gli elementi per valutare la sostenibilità degli equilibri finanziari dei singoli Paesi, non sono le passività del settore pubblico, ma anche quelle del settore privato;

f) sempre con riferimento alle tematiche di bilancio, si evidenzia la necessità che il risanamento dei conti pubblici ai fini del rispetto del Patto di stabilità si accompagni ad una fase politica specificamente orientata al rilancio dell'economia europea, attraverso la definizione – nell'ambito del nuovo sistema di *governance* economica – di linee di politica economica condivise a livello comunitario che devono puntare al sostegno prioritario dell'economia reale, al fine di evitare i rischi di un'eccessiva finanziarizzazione;

g) si rileva, a tal fine, come uno degli strumenti per il sostegno alla ripresa dell'economia europea debba essere rappresentato anche dalla definizione di una politica fiscale più coordinata tra gli Stati membri, tale da escludere il ricorso a pratiche di concorrenza fiscale dannose, la quale deve essere orientata a distribuire diversamente il carico fiscale sui diversi fattori della produzione, favorendo in particolare fattori meno mobili, quali il lavoro dipendente, ed incidendo invece maggiormente sulle attività finanziarie di natura speculativa. A tale scopo, sarebbe opportuno che la Commissione europea desse seguito alle raccomandazioni formulate in materia dal rapporto Monti, con particolare riferimento alla definizione di una base imponibile comune per l'imposizione sulle imprese e alla razionalizzazione delle aliquote IVA ridotte;

h) in questa prospettiva appare necessario approfondire ed alimentare il dibattito, già attualmente in corso in sede europea, circa l'eventualità di introdurre modalità di prelievo innovative sugli intermediari finanziari internazionali, finalizzate sia a tassare capacità reddituali che godono attualmente di un trattamento tributario eccessivamente favorevole, sia ad introdurre elementi di freno rispetto al moltiplicarsi di transazioni finanziarie di

natura meramente speculativa che costituiscono un elemento di instabilità economica potenzialmente incontrollabile;

i) in tale contesto si segnala inoltre l'esigenza di avviare una seconda fase nelle politiche di contrasto alla crisi che, oltre a sventare i rischi di instabilità finanziaria, consenta di sostenere gli ancora deboli segnali di ripresa dell'economia, cogliendo l'occasione per rafforzare il tessuto produttivo nazionale ed europeo e consentir-

gli di sostenere la competizione portata dai Paesi emergenti;

l) per quanto riguarda specificamente l'imposizione sul valore aggiunto, si ribadisce l'esigenza di rafforzare maggiormente l'azione di contrasto all'evasione dell'imposta, che ha assunto proporzioni inaccettabili, in particolare per quanto riguarda l'evasione fiscale connessa all'importazione e ad altre operazioni transfrontaliere.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	77
Nuova disciplina del prezzo dei libri. Nuovo testo C. 1257 Levi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	78
<i>ALLEGATO 1 (Emendamento approvato dalla Commissione)</i>	86
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	78
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Atto n. 227 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio – Parere favorevole con condizioni</i>)	83
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	87
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM (2010) 135 definitivo – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con una osservazione</i>)	84
<i>ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport, Rocco Crimi, e il sottosegretario di

Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.20.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, presidente, propone di passare dapprima all'esame della pro-

posta di legge C. 1257 e successivamente agli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.

Nuovo testo C. 1257 Levi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2010.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con condizione. Dà quindi la parola al relatore.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, sottolineando che i pareri di tutte le Commissioni sono favorevoli ed in particolare quello della X Commissione che presenta profili di competenza rilevante sul provvedimento in esame, rileva che il parere della Commissione bilancio contiene una condizione formale che attiene alle modalità di copertura degli oneri recati dal provvedimento. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento 4.1 da lui presentato, per recepire l'indicato parere (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Guido VICECONTE esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1.

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.1 del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che è stato formalizzato l'assenso al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame da parte di tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione. Si riserva pertanto di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa, una volta perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 15.10.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 maggio 2010.

Emerenzio BARBIERI (PdL) riterrebbe opportuno procedere all'esame del provvedimento in titolo in sede di Comitato ristretto, dove poter svolgere ulteriori valutazioni di merito, in modo da ridurre i tempi di esame del progetto di legge e giungere alla sua approvazione anche prima della pausa estiva.

Paola FRASSINETTI (PdL) ricorda come sia di estrema importanza il tema relativo ai nuovi impianti sportivi in quanto vi è l'esigenza di ristrutturare e di ricostruire soprattutto gli stadi adibiti al gioco del calcio, al fine di garantire la loro sicurezza e fruibilità al grande pubblico. Osserva che la tipologia della stragrande maggioranza degli impianti sportivi presenti nel Paese è formata da stadi vecchi, fatiscenti, scomodi, insicuri, con precari e trascurati servizi igienici e dotati di scarsi collegamenti infrastrutturali. Sottolinea come in queste condizioni la frequentazione da parte del grande pubblico e delle famiglie, soprattutto con bambini, è asso-

lutamente proibitiva. Auspica, quindi, un riavvicinamento della gente comune al gioco del calcio, le cui partite devono tornare a essere una vera e autentica festa sportiva, un'occasione di pacifico incontro non solo tra tifosi, sportivi e appassionati, ma anche tra intere famiglie, con la fondamentale presenza dei giovani e dei bambini, che costituiscono il miglior deterrente alle esplosioni di violenza e di inciviltà. Sottolinea quindi che per raggiungere questo scopo, che determinerebbe evidenti benefici per tutta la collettività, quali un minore allarme sociale e una maggiore sicurezza, un significativo risparmio economico e un incremento di servizi, occorre assolutamente procedere a una netta riconversione degli attuali impianti sportivi, principalmente degli stadi, che devono cessare di essere luoghi fatiscenti e inutilizzati per tutta la settimana, ad eccezione del giorno in cui è disputata la partita.

Ritiene che lo stadio debba essere ideato tenendo conto delle sempre maggiori esigenze degli sportivi e del loro modo nuovo di divertirsi; per questo deve diventare un luogo centrale inserito il più possibile nella vita cittadina, dotato di palestre e piscine e di strutture commerciali, come negozi e punti di ristoro, in modo da poter essere frequentato durante tutta la settimana. Ritiene che in tal modo si creerebbe un rapporto di appartenenza, di familiarità e di continuità tra fruitori e impianto che, soprattutto nel caso dei giovanissimi, impedirebbe loro di considerare lo stadio come una sorta di zona franca, staccata dalla quotidianità, dove qualsiasi attività, anche illegale, diventa lecita. Evidenzia che è prioritario perciò consentire alle società calcistiche professionistiche di poter procedere alla costruzione e alla ristrutturazione di impianti sportivi secondo i più aggiornati canoni, prevedendo appositi spazi da destinare ad attività sportive, sociali e commerciali, a beneficio della cittadinanza, sia come singoli, sia come società ed enti sportivi. Osserva, inoltre, che, se è aspetto primario agevolare le società calcistiche, in ragione dell'importante funzione sociale e di incontro da loro svolta, a realizzare o a

migliorare le sedi dove si svolgono le partite, ancora più rilevante è responsabilizzare maggiormente le medesime società a mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno degli impianti sportivi, a proprie spese, mediante gli addetti ai servizi di sicurezza. Rileva inoltre che l'esigenza di prevedere una rivisitazione degli impianti tradizionali si innesta in una crisi strutturale e più profonda che riguarda lo sport in generale e il gioco del calcio in particolare.

Sottolinea quindi che la mancata attribuzione degli europei del 2012 dipende in gran parte dallo stato nel quale versano gli impianti sportivi nazionali. Al riguardo, osserva che il progetto legislativo di cui si sta discutendo può rappresentare una svolta epocale per l'intera realtà calcistica anche per non ricalcare gli errori del passato come ad esempio la mancata opportunità dei mondiali del '90 che, se colta, avrebbe consentito di concepire lo stadio e svilupparlo non come impianto a sé stante ma come complesso polifunzionale di strutture e servizi gestito in maniera più moderna e funzionale. Ricorda che gli stadi italiani sono sempre più vuoti se confrontati con le recenti tendenze europee; se per esempio Milan e Inter incassano 20-30 milioni l'anno il Manchester United dalla gestione dell'Old Trafford ne incassa 140. In Italia un esempio di impianto polifunzionale è senz'altro lo stadio Giglio di Reggio Emilia dove è avvenuta la simbiosi fra calcio professionistico e attività terziarie, di commercio e di servizio sul modello europeo. Per fare ciò è importante che sussista una qualità dei contesti urbani e delle infrastrutture in modo da cancellare dalla scena metropolitana lo squallore degli stadi relegati nelle periferie estreme dove si abbassa il tasso di legalità; qualora lo stadio venga trasferito fuori dalla città, ne deve conseguire una riqualificazione del territorio per rispondere al bisogno di sicurezza e per migliorare la vivibilità del tessuto urbano. Ritiene che occorra quindi ripensare a nuove allocazioni dell'impiantistica sportiva, all'implementazione funzionale dei manufatti alla convergenza dell'intelli-

genza programmatoria su progetti complessi che offrano redditività all'investimento. Evidenza come sia più che mai necessaria una sinergia tra società di calcio ed enti locali oltre all'intervento dell'Istituto per il Credito Sportivo. Ricorda in questo senso che dalle audizioni svolte in Commissione si è avuta l'opportunità di capire quali siano le criticità maggiori per il settore. In particolare dalla relazione del Presidente Carraro sono emerse le perplessità in relazione alle potenzialità del Credito Sportivo che sembra non avere la struttura per sostenere la richiesta di intervento finanziario da più società.

Ribadisce quindi che tanti sono i problemi da affrontare tra i quali le difficoltà burocratiche, amministrative e finanziarie che impediscono le edificazioni di uno stadio in meno di 8 anni e scoraggiano gli investitori. A tal riguardo ritiene indispensabile, proprio sulla base delle iniziative legislative in esame, trasformare il modello attuale di stadio in quello « produttivo » che risponda alle caratteristiche culturali e sociali del territorio, che produca reddito e assomigli più ad un teatro che non a un « fortino » come è quello attuale. Osserva infine che la strada da percorrere per raggiungere l'obiettivo è lunga e complessa ma, a suo giudizio, già dall'approvazione della legge in Commissione si può esprimere soddisfazione per l'attenzione e la voglia di approfondimento con la quale viene affrontato l'argomento.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ricorda che il provvedimento in oggetto verte sul tema delle strutture sportive e della loro sicurezza, su cui è bene che si possa arrivare a normare in maniera unitaria e condivisa. Ritiene opportuno peraltro che si possa svincolare la gestione degli stadi dal finanziamento pubblico e che questi debbano fare *impresa*, in modo che intorno a strutture polifunzionali si possano creare nuove opportunità per i giovani. Segnala altresì l'importanza di porre attenzione su alcune deroghe presenti nel provvedimento, in particolare quelle relative ai piani urbanistici che comportano il rischio di speculazione; a tal proposito ritiene

importante porre limiti precisi che non permettano violazioni alle norme indicate. Ricorda d'altra parte come il gruppo da lui rappresentato abbia contribuito a migliorare il provvedimento nel corso dell'esame al Senato; il testo andrebbe però ulteriormente ampliato, riguardando anche le società dilettantistiche di calcio. A queste è importante infatti prestare la giusta attenzione, soprattutto per prevedere adeguate risorse finanziarie, in modo da far crescere i vivai delle squadre e quindi il futuro dello sport. A tal proposito, ritiene importante trattare congiuntamente le opportunità date al calcio professionistico insieme alle problematiche connesse alle società dilettantistiche, dando l'importante segnale di non voler privilegiare solo lo sport dei grandi stadi. Si tratta di una questione importante da chiarire, per giungere rapidamente all'approvazione del provvedimento, partendo da utili approfondimenti in sede di Comitato ristretto.

Il sottosegretario Rocco CRIMI, intervenendo in sede di replica, condivide l'ipotesi avanzata di procedere in Comitato ristretto – per abbreviare l'esame del provvedimento – al quale preannuncia prenderà parte personalmente tutte le volte che si riunirà. Rende altresì noto alla Commissione che il Governo, nella competente Commissione del Senato, si è impegnato a trovare precise soluzioni per favorire lo sport dilettantistico attraverso una specifica proposta di legge. Ribadisce l'impegno a che quel provvedimento proceda speditamente e parallelamente a quello in esame, per giungere ad una soluzione definitiva anche per quel settore.

Claudio BARBARO (PdL), *relatore*, intervenendo in sede di replica, ritiene che il lavoro in Comitato ristretto, di cui propone la costituzione, farà emergere le intese per la predisposizione del testo base da adottare per il prosieguo dell'esame. Sul credito sportivo, richiamato dalla collega Frassinetti, ne sottolinea l'importanza, poiché quella sarà la sede dalla quale potranno essere erogati mutui più favore-

voli, ricordando peraltro che si potrà fare riferimento anche ad altre realtà bancarie. Ritiene in ogni caso che il Governo dovrà indicare a tal proposito le vie prioritarie da seguire.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Condivide l'opportunità di procedere in tempi brevi all'approvazione del provvedimento, anche prima della pausa estiva, avviando l'esame di eventuali modifiche in sede di Comitato ristretto che potrebbe cominciare a riunirsi più volte, già a partire dalla prossima settimana. Ringrazia in questo senso il sottosegretario Crimi che ha garantito la costante presenza del Governo ai lavori del Comitato stesso.

Propone quindi la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2010.

Valentina APREA, *presidente*, ritiene importante, nel riprendere i lavori di un provvedimento a cui si è lungamente lavorato, stabilire le modalità con cui procedere, in maniera particolare dopo l'avvenuta approvazione della legge n. 100 del 2010 sulle fondazioni lirico-sinfoniche.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore*, sottolinea come non vi sia più un impatto tra il testo in oggetto e la legge n. 100 del

2010, in quanto grazie a un lavoro condiviso sono stati, come è noto, eliminati gli effetti dell'originario articolo 4 del decreto. Osserva quindi che l'impianto generale del provvedimento in oggetto rimane assolutamente valido, ma è necessario adeguare il testo al contenuto di quella legge, tenendo conto dei pareri espressi dalle Commissioni di merito. In particolare, è necessario individuare la copertura finanziaria pari ad almeno 30 milioni di euro, da reperire dalle risorse destinate ad ARCUS. A tale proposito, ritiene che una volta chiarita la questione delle risorse finanziarie la legge potrà essere approvata anche in Commissione, rispondendo alle molte esigenze del mondo dello spettacolo e dei suoi lavoratori che da tempo attendono risposte. Sottolinea, infatti, come tale legge sia in grado di dare quelle certezze per il futuro, che il settore attende da tempo. Propone quindi di tornare in Comitato ristretto per apportare le necessarie modifiche.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) saluta con soddisfazione lo sblocco della « situazione incresciosa » creatasi con la sovrapposizione del decreto-legge sulle fondazioni lirico-sinfoniche al provvedimento in discussione. Esprime, peraltro, le proprie perplessità sulle modalità di finanziamento del provvedimento e ritiene che il sottosegretario Giro dovrà fare chiarezza sul punto, ma che non si potrà prescindere dalla relazione su ARCUS, che la Commissione ancora attende di poter conoscere. Ritiene, inoltre, importante chiarire il fatto che su ARCUS hanno competenza oltre che il Ministero per i beni e le attività culturali altri due ministeri e che sulle risorse il Governo dovrà dare garanzie precise sull'accordo anche di questi soggetti. Aggiunge che la proposta di legge in esame è importante e attesa e che deve essere rapidamente approvata; a tale proposito, ritiene indispensabile sottolineare che i previsti tagli nella prossima manovra finanziaria, nello specifico la dotazione del FUS ridotta a 300 milioni di euro, pregiudicano l'efficacia della legge stessa. Al riguardo, ritiene che in sede di discussione

della manovra si dovrà fare una piccola ma significativa battaglia, in quanto senza le risorse necessarie la legge rischia di rimanere una norma non utilizzabile e il mondo dello spettacolo rischia la chiusura. Concorda quindi con la proposta di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto.

Emerenzio BARBIERI (PdL), condividendo quanto espresso dalla relatrice, ritiene importante sottolineare la delicatezza della questione finanziaria inerente ai 30 milioni di euro già destinati ad ARCUS, in merito ai quali occorrerà trovare soluzioni normative di intesa anche tra gli uffici legislativi competenti. Auspica comunque che si arrivi ad una soluzione condivisa da tutte le forze politiche, in particolare dall'UDC, al fine di approdare alla rapida approvazione del provvedimento. Concorda pertanto con la proposta di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO (PdL) ringrazia la Commissione per il lavoro svolto che ha portato efficacemente alla predisposizione di una proposta di legge di riforma complessiva del settore. Al riguardo, ritiene che tale provvedimento si ponga in linea con lo spirito riformatore enunciato dall'Esecutivo con l'approvazione della legge n. 100 del 2010 e avviato nel 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione. Sottolinea quindi che il settore dello spettacolo era da tempo in attesa di una legge organica e che a tale esigenza la proposta di legge in esame e la legge sulle fondazioni lirico-sinfoniche cercano di rispondere, affrontando i problemi cruciali e mettendo in relazione tutti i soggetti istituzionali interessati: Stato, regioni e enti locali. Osserva, inoltre, che si tratta di una legge che presenta oneri finanziari rilevanti, ma condivisa dal Governo; ricorda al riguardo che è in atto un confronto approfondito tra il Ministro dei beni culturali e quello dell'economia per definire un'adeguata copertura finanziaria del provvedimento, che potrebbe però non essere solo pari a 30

milioni di euro. Comprende che tali affermazioni possano suscitare preoccupazioni, ricordando peraltro che non si può prescindere da un dato di fatto, vale a dire che le leggi quadro come quella in oggetto hanno bisogno di risorse e quindi della via libera del Ministero dell'economia. La proposta di legge in esame si colloca peraltro nel quadro di un accordo preciso tra Governo e Commissione: confida quindi che l'impianto riformatore del provvedimento permetta di specificare quali siano le risorse e come queste vengano allocate secondo nuovi criteri di trasparenza ed efficienza.

Aggiunge che il provvedimento in esame definisce una riforma profonda del FUS, nonché l'istituzione di un fondo perequativo e di uno per i giovani talenti. Si tratta di norme innovative, che però necessitano, per funzionare, di una copertura finanziaria idonea, connotando in maniera più che significativa il provvedimento, ritenuto tra i più importanti della legislatura dallo stesso Ministero per i beni e le attività culturali. Auspica quindi un'approvazione rapida del provvedimento in sede legislativa da parte della Commissione. Ritiene peraltro che potranno senz'altro essere apportate alcune modifiche al provvedimento, all'interno di un quadro normativo consolidato ormai da mesi. Assicura quindi il proprio impegno a seguire i lavori del Comitato ristretto per giungere all'approvazione di un testo concordato tra tutte le forze politiche. In merito alla relazione sulla gestione di ARCUS, assicura che sarà sua cura trasmetterla alla Commissione, pur avendo da tempo dato indicazioni precise in tal senso ai suoi uffici.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ringrazia il sottosegretario che nel corso della sua esposizione ha dato indicazioni ulteriori. Ritiene che il provvedimento in oggetto sia per il Governo un'opportunità da cogliere, in quanto frutto di un'intesa tra forze di maggioranza e opposizione che hanno dato credito al Governo; credito che ha rischiato peraltro di essere vanificato dalla presentazione di leggi come quella sulle

fondazioni lirico-sinfoniche. Sottolinea che l'interesse comune è quello di fare investimenti proficui nel settore e di controllare la spesa dei finanziamenti, ma per fare investimenti occorrono risorse e non tagli; a tale proposito, ritiene che, se non cambia tale impostazione, il sottosegretario non riuscirà a condurre in porto la battaglia sul provvedimento in esame con il Ministro dell'economia. La legge in oggetto è infatti una legge che necessita risorse e che va nella direzione di tagliare sprechi, valorizzando i meriti. Esprime peraltro la propria preoccupazione in merito al fatto che occorrono più di 30 milioni per la copertura finanziaria a regime della legge. Ritiene comunque convincente la risposta del Governo che dà ulteriori motivazioni a riprendere il lavoro nell'ambito del Comitato ristretto.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore*, sottolinea che la copertura economica della legge è chiara ma che è evidente che la legge complessivamente costi più di 30 milioni di euro. A tal proposito rivendica il fatto di avere operato scelte precise e che ci si debba concentrare su tre articoli fondamentali. Ritiene, infatti, imprescindibile il meccanismo di *tax shelter* e *tax credit*, come il fondo perequativo che permetterà a regioni svantaggiate di accedere a finanziamenti. Appare a suo giudizio comunque essenziale la previsione del Fondo per l'innovazione e per i giovani talenti, per il finanziamento dei quali la copertura dei 30 milioni di euro appare sufficiente.

Valentina APREA, *presidente*, concordando con la collega Carlucci, propone quindi di riunire nuovamente il Comitato ristretto.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza.

Atto n. 227.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, nella seduta del 30 giugno 2010.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni, rilevando in particolare che la prima condizione recepisce le indicazioni provenienti dalle associazioni di studenti (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Guido VICECONTE concorda con la proposta di parere presentata.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni, presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.35.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese.

COM (2010) 135 definitivo – 17696/09.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 6 luglio 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, propone di riferire favorevolmente sul programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e sul programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese.

Ricardo Franco LEVI (PD), preannunciando, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di relazione presentata, ricorda che sulle materie in discussione, che toccano l'istruzione, la ricerca, la cultura e lo sport, l'Unione europea ha potestà piuttosto limitate: si tratta in gran parte di soli poteri di impulso o di coordinamento. Osserva, infatti, che esistono ridotte competenze dirette, quali sono quelle che riguardano la mobilità dei ricercatori e degli studenti o l'attività di ricerca in generale. Cita, al riguardo, documenti quali l'ultimo Rapporto Monti sulla crescita economica, il Rapporto 20-20 della Commissione europea e l'Agenda della crescita europea contenuta nel Rapporto SAPIR del 2003, che rimane a tutt'oggi l'analisi più accurata sui problemi e sulle ricette per la crescita europea. Sottolinea, inoltre, che la ripresa economica risulta strettamente collegata all'impulso che viene dato alla ricerca e all'apprendimento; a tale proposito, rileva che l'impostazione data dal Governo italiano su questi temi sia antitetica rispetto alle indicazioni provenienti dall'Unione europea. Ritiene, infatti, che avere tagliato in modo brutale, come ha fatto e sta facendo l'Ese-

cutivo, i programmi e gli investimenti relativi all'istruzione, alla ricerca e, in generale, al settore della cultura, equivale a negare all'Italia la possibilità di procedere verso le frontiere dell'innovazione, nonché di mettere a frutto i propri vantaggi competitivi rispetto alle altre nazioni del mondo, quindi equivale a «mettere piombo nelle ali» di un'Italia che ha invece disperato bisogno di tornare a crescere. Segnala, infine, per quanto riguarda i temi in questione, l'importanza del processo di revisione del bilancio in sede di Unione europea.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) associandosi alle considerazioni svolte dal collega Levi, ritiene che esistono alcuni punti critici che andrebbero segnalati e che dovrebbero costituire oggetto di apposite osservazioni nella relazione. Rileva in primo luogo, che occorrerebbe stigmatizzare il fatto che il Governo non dà alcun impulso al mercato del lavoro attraverso «il sapere» e ciò è testimoniato dal fatto che sono stati operati tagli molto rilevanti al settore della formazione professionale. Occorrerebbe, inoltre, fare riferimento nella relazione allo scarso interesse del Governo per quel che riguarda l'apprendimento degli adulti e la formazione degli stessi. Analogo discorso va fatto a suo giudizio per la formazione degli insegnanti, lo sviluppo delle loro competenze e la promozione della mobilità degli stessi. In generale, rileva quindi che nella proposta di relazione occorrerebbe stigmatizzare l'assenza di un collegamento tra il sistema dell'istruzione e quello del lavoro da parte del Governo, a differenza di quanto invece fanno gli altri Paesi europei. Sulla cultura, segnala infine che occorrerebbe sottolinearne il ruolo di volano per la crescita che non è quindi solo fruizione ma anche produzione. Infine, ritiene che anche per quel che riguarda il tema della mobilità nell'ambito dell'università e della ricerca occorra sottolineare l'importanza dello stesso per la crescita del Paese.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che su atti dell'Unione europea non è possibile

introdurre rilievi appositi su attività specifiche del Governo, in quanto si tratta di atti dell'Unione europea e non del Governo. Si rimette in ogni caso al relatore sulle altre proposte di merito segnalate dalla relatrice. Segnala in particolare che potrebbe essere prevista una osservazione volta a recepirle.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, sottolinea che l'istruzione non è materia di competenza dell'Unione europea, che dà solo indirizzi di carattere generale, secondo l'articolo 149 del Trattato Unico. Segnala, al contempo, che l'Unione europea invita senz'altro ad accrescere le conoscenze al fine di uscire dalla crisi economica ed auspica che vi sia una riforma complessiva del sistema dell'istruzione, cosa che il Governo sta facendo. Concorda, inoltre, con quanto affermato dalla presidente relativamente alla impossibilità di inserire indicazioni al Governo all'interno dell'esame dell'atto in questione e che i temi affrontati dalla collega De Biasi sono stati comunque affrontati nel corso dell'esame da parte della Commissione di alcuni atti comunitari, nell'ambito dei quali sono stati dati indirizzi precisi al Governo. Per quel che riguarda la revisione del bilancio all'interno dell'Unione europea, rileva che è stata inserita un'osservazione presso la Commissione XIV in merito alla revisione del bilancio dell'UE, in base alla quale verrà richiesto lo stanziamento di maggiori finanziamenti per la promozione della crescita e dello sviluppo nei settori dell'istruzione, della formazione, della ricerca e della cultura da parte dell'Unione europea. Sottolinea, infine, che occorre fare di più per quanto riguarda il rapporto tra imprese e univer-

sità ed il collegamento tra istruzione e mondo del lavoro.

Caterina PES (PD) chiede chiarimenti su taluni atti comunitari indicati dalla collega Centemero.

Valentina APREA, *presidente*, precisa che è stato fatto un lavoro istruttorio molto ampio sugli atti indicati dalla collega Centemero, per le parti di competenza, che potrà essere ulteriormente sviluppato ove la Commissione lo ritenga necessario.

Ricardo Franco LEVI (PD), nel confermare il proprio voto favorevole, auspica che la relatrice accolga le osservazioni della collega De Biasi.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, nel sottolineare che la riforma della scuola parte necessariamente dalla riqualificazione della spesa pubblica, riformula quindi la proposta di relazione inserendo un'osservazione volta a recepire quanto indicato dalla collega De Biasi (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole con osservazione del relatore così come riformulata.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 7 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.05.

ALLEGATO 1

Nuova disciplina del prezzo dei libri – Nuovo testo C. 1257 Levi.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. I comuni provvedono alle attività di cui al comma 9 dell'articolo 2 con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. 1. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza. (Atto n. 227).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza (atto n. 227);

evidenziato che l'articolo 1, comma 1, capoverso 2, prevede che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza devono assicurare agli studenti la possibilità di svolgere le attività formative menzionate dall'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 270 del 2004 (attività scelte liberamente, ovvero appartenenti ad ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto alle attività di base o caratterizzanti; attività formative connesse alla preparazione della prova finale; attività volte ad acquisire ulteriori competenze linguistiche, informatiche, relazionali, o utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, compresi tirocini lavorativi e di orientamento) e che per le attività scelte liberamente e per quelle appartenenti ad ambiti disciplinari affini o integrativi, gli ordinamenti didattici devono assicurare un numero minimo di crediti pari, rispettivamente, a 8 e 12;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, capoverso 7, stabilisce che le università possono riconoscere, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale n. 270 del 2004, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente,

nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso e che il numero massimo di CFU riconoscibili, fissato dall'ordinamento didattico di ogni corso di laurea magistrale, non può essere superiore a 40;

sottolineato altresì che l'articolo 12 del disegno di legge in materia di organizzazione delle università, A.S. 1905-A, intervenendo sull'articolo 2, comma 147, del decreto-legge n. 262 del 2006, prevede invece che il numero di CFU riconoscibili per le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché per le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, non può essere superiore a 12, salvo eventuali deroghe definite con decreto ministeriale, che devono essere debitamente motivate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, capoverso 2, occorre prevedere che gli ordinamenti didattici assicurino un numero di crediti più elevato per le attività scelte liberamente e per quelle appartenenti ad ambiti disciplinari affini o integrativi;

2) appare altresì necessario coordinare la disciplina recata dall'articolo 1, comma 1, capoverso 7, con quella di cui all'articolo 12 del disegno di legge A.S. 1905-A.

ALLEGATO 3

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM (2010) 135 definitivo – 17696/09.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM (2010) 135 definitivo – 17696/09),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

appare opportuno privilegiare in sede nazionale, in coerenza con le indicazioni e le misure dell'Unione europea, il potenziamento delle politiche indicate dall'Unione europea nei settori dell'istruzione, università, ricerca e cultura, quali elementi di sviluppo e di crescita.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e dell'ENEA nell'ambito della proposta di legge C. 2243 Tassone, recante disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali 89

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-bis del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole*) 89

ALLEGATO (*Relazione approvata dalla VIII Commissione*) 91

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ANCI e di Assoimballaggi nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2429 Mazzocchi, C. 3292 Cosenza e C. 3362 Vannucci recanti disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del « vuoto a rendere » 90

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 (Rilievi alla I Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 90

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 90

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 luglio 2010.

Audizioni di rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e dell'ENEA nell'ambito della proposta di legge C. 2243 Tassone, recante disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.10 alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.55.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese.

COM(2010)135 def. – 17696/09.
(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-bis del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 luglio 2010.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), *relatore*, propone che la Commissione deliberi di riferire favorevolmente sugli atti in esame.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti dell'ANCI e di Assoimballaggi nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2429 Mazzocchi, C. 3292 Cosenza e C. 3362 Vannucci recanti disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del «vuoto a rendere».

Le audizioni informali sono state svolte dalle 15 alle 15.30.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Atto n. 226.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 6 luglio 2010.

Salvatore MARGIOTTA (PD) svolge alcune considerazioni sul provvedimento in esame, auspicando che il relatore possa tener conto nella formulazione della proposta di parere di quanto si accinge ad esporre. Ricorda come il partito democratico abbia espresso la propria contrarietà sulle novità introdotte dall'articolo 15 del decreto legge n. 135 del 2009 ed, in ragione di ciò, stia sostenendo le iniziative relative

alla raccolta di firme per la richiesta di referendum abrogativo. Ritiene, comunque, di voler fornire un contributo costruttivo all'esame del provvedimento e, pertanto, elenca le questioni che il suo gruppo reputa dirimenti. In primo luogo, ritenendo ormai sorpassata l'esperienza degli ambiti territoriali ottimali, considera necessario istituire un'Autorità di regolazione nazionale sui servizi idrici integrati che fissi alcuni principi chiari, anche in riferimento alla determinazione delle tariffe, alle quali le regioni potranno, poi, nella loro autonomia, adeguarsi. In secondo luogo ritiene necessario svolgere un ragionamento laico sul sistema di determinazione delle tariffe, prevedendo, in ragione degli investimenti necessari nel settore, la possibilità di aumentare le stesse tariffe per le fasce medio-alte, salvaguardando le fasce sociali più deboli ed incentivando coloro che provvedono ad effettuare trattamenti secondari di depurazione o di riutilizzo di acque reflue. Ritiene, inoltre, come peraltro ribadito nella relazione svolta, che sussiste una certa confusione in merito alle scelte effettuate dal legislatore che, da un lato, prevede l'abolizione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), dall'altro non interviene sulla normativa vigente per effettuare il necessario coordinamento con la modifica introdotta.

Chiede, infine, che nella proposta di parere si possa tener conto anche di quanto richiesto negli ordini del giorno a sua firma del sottoscritto e del deputato Mariani in merito alla presentazione di una relazione al Parlamento sulle società miste operanti nel settore dei servizi pubblici nonché sulla necessità di istituire un'Autorità nazionale di regolazione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 7 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO

Programma di lavoro della Commissione per il 2010 e i relativi allegati (COM(2010)135 definitivo, e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (17696/09).

RELAZIONE APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il Programma di lavoro della Commissione per il 2010 e i relativi allegati (COM(2010)135 definitivo, e il programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (17696/09);

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	92
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93
---	----

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	93
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato risultante dall'esame in sede referente adottato come testo base</i>) ..	102
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese COM (2010) 135 definitivo – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	97
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	151
---	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV. Atto n. 216 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	100
--	-----

ALLEGATO 3 (<i>Rilievi approvati</i>)	153
---	-----

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione, iniziata nella seduta del 6 luglio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che nella seduta di ieri sera, in qualità di relatore, ha svolto la relazione introduttiva.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di intervenire in sede di replica.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia alle deliberazioni che saranno assunte nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi già prevista al termine della seduta la definizione delle modalità e dei tempi di esame del provvedimento.

Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 7 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 10.15.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione riprende la discussione del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Mario LOVELLI (PD) auspica che il provvedimento possa trovare una rapida conclusione da parte di entrambi i rami del Parlamento e che possa quindi diventare legge prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari. Giudica le soluzioni individuate sui molti temi affrontati dal provvedimento complessivamente soddisfacenti. Osserva che il tema della sicurezza stradale è un tema centrale per la Commissione, come dimostra l'ampio lavoro svolto sin dalla scorsa legislatura. Rileva che nella scorsa legislatura c'è stata una forte attenzione del Governo che si è manifestata attraverso l'adozione di uno specifico decreto-legge e che anche in questa legislatura il Governo si è impegnato sul tema. Ritiene tuttavia che il provvedimento costituisca una soluzione parziale rispetto alle questioni che andrebbero affrontate in tema di sicurezza stradale e giudica opportuno che si pervenga ad un riordino della materia attraverso la revisione organica della strada da parte del Governo, che possa costituire un ausilio per i cittadini, le forze dell'ordine e gli enti che a vario titolo operano nel campo della sicurezza. Osserva infatti che numerosi temi non sono stati oggetto del provvedimento in esame e tra questi ricorda la necessità di tutelare la mobilità sostenibile – tema sul quale la Commissione ha svolto un esame approfondito attraverso una serie di audizioni – e in

particolare la mobilità ciclistica. Ricorda, al riguardo, che sono state già presentate numerose proposte di legge di cui auspica che possa essere avviato tempestivamente l'esame, al fine di promuovere forme di mobilità in sicurezza per i mezzi non inquinanti. Ritiene che, comunque, nel campo della sicurezza stradale le istituzioni abbiano avviato un percorso positivo, come testimoniato anche dai dati statistici sulla incidentalità degli ultimi anni, e in particolare tra il 2008 e il 2009. Ritiene importante che la Commissione si sia soffermata su temi di grande rilevanza come la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, poiché, anche se il numero di incidenti provocati è in percentuale assai basso e pari a circa il 3 per cento, le conseguenze per le persone sono assai gravi. Ritiene invece fondamentale che si attui una programmazione in materia di educazione scolastica, oggetto di un articolo specifico del provvedimento, le cui modalità attuative faranno tuttavia slittare l'applicazione delle disposizioni all'anno scolastico successivo al prossimo. Infine ribadisce l'importanza dei controlli sulle strade e della presenza delle forze di polizia stradale sia statali che locali. Ritiene che la questione debba essere affrontata anche in termini di risorse e auspica che nella manovra economica attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento non vengano approvate norme che prevedano diminuzioni negli stanziamenti destinate alle forze dell'ordine, perché questo inciderebbe negativamente anche sulla sicurezza stradale. In ultimo osserva che con l'anno 2010 si chiude il decennio di programmazione europea in cui ci si era prefissati l'obiettivo di ridurre l'incidentalità del 50 per cento; al riguardo rileva che l'Italia è lontana dall'obiettivo posto in sede europea e in questo senso sottolinea la necessità di moltiplicare gli sforzi affinché venga raggiunto questo importante risultato. Auspica in conclusione che l'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento possano dare dei risultati in termini di miglioramento della sicurezza stradale, ma ribadisce la necessità

che siano intensificati i controlli e posta una specifica attenzione sull'educazione stradale, anche in ragione del fatto che una grande quantità di incidenti coinvolgono la popolazione giovanile.

Vincenzo GAROFALO (PdL) sottolinea che il provvedimento in esame è di grande rilievo e darà un ulteriore contributo al Paese volto ad accrescere la sicurezza sulle strade e a diminuire l'incidentalità stradale. Ricorda al riguardo gli obiettivi raggiunti attraverso l'introduzione dell'istituto della patente a punti e ritiene che questo provvedimento si inserisca nella direttrice seguita dalle istituzioni, volta a migliorare la sicurezza stradale. Osserva che, rispetto al testo licenziato dal Senato, le modifiche apportate dalla Camera sono state di portata assai limitata. Sottolinea che tali modifiche sono state finalizzate a migliorare il testo, e al riguardo ricorda l'introduzione, a partire dal 19 gennaio 2011, della prova pratica per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida del ciclomotore, che inciderà anche sulla guida delle minicar. Ritiene gli interventi operati dalla Commissione responsabili e rispettosi delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Concorda con il collega Lovelli sulla necessità di fare una riflessione complessiva sulla mobilità ciclopedonale, soprattutto nei centri abitati, affinché questa possa diventare un nuovo modello di trasporto. Riguardo all'aumento generalizzato delle sanzioni contenute nel provvedimento in esame, osserva che si tratta di uno strumento volto ad ottenere maggiori risultati in termini di sicurezza e sottolinea che il previsto monitoraggio degli effetti delle disposizioni contenute nel provvedimento potrà costituire un utile strumento per individuare la direzione nella quale muoversi in futuro. Reputa anch'egli importante l'educazione stradale sia per i giovani che per gli altri utenti della strada, e a tal fine ritiene opportuno che venga fatta una buona campagna informativa anche da parte delle istituzioni. In ultimo osserva che l'autorizzazione all'esame in sede legislativa del provvedimento, frutto dell'ampio

lavoro svolto e dell'intensa attività della Commissione, testimonia anche della forte condivisione sui contenuti del provvedimento, rispetto al quale auspica una tempestiva approvazione.

Marco DESIDERATI (LNP) condivide quanto detto dai colleghi Lovelli e Garofalo riguardo alla importanza del provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare. Ritiene che sia stato fatto dalla Commissione uno sforzo importante per la promozione della sicurezza sulle strade e osserva che la Commissione è intervenuta anche su ambiti non strettamente connessi alle materie di propria competenza, come la somministrazione di bevande alcoliche, proprio in ragione delle conseguenze che anche tali questioni possono produrre sull'obiettivo prioritario di rafforzare la sicurezza stradale. Ritiene che l'aumento delle sanzioni possa costituire uno strumento utile, anche se giudica necessario che queste siano mantenute in un ambito di proporzionalità. Esprime in conclusione la condivisione del proprio gruppo sul provvedimento in esame e ritiene opportuno, una volta approvato il provvedimento, che la Commissione possa prendere in considerazione anche interventi innovativi finalizzati al potenziamento della sicurezza stradale, in particolare mediante il ricorso alle nuove tecnologie.

Michele Pompeo META (PD) osserva che la Commissione si accinge ad approvare un provvedimento di grande rilievo per le questioni in esso contenute. Fa presente che il lavoro svolto dal Parlamento è stato assai lungo e auspica che il testo possa essere approvato prima dell'estate, auspicando che le modalità di esame da parte del Senato siano compatibili con tale obiettivo. Pur ritenendo il provvedimento di grandissimo rilievo, osserva che le dichiarazioni del Ministro, e da ultimo quelle pubblicate oggi, non fanno riferimento a questo importante lavoro svolto in Parlamento. Esprime preoccupazione anche per i contenuti di alcune agenzie di stampa in cui sindaci assai autorevoli hanno proposto l'abbas-

samento del limite di età per la guida di alcune autovetture, in contrasto con lo spirito che ha animato il lavoro di questa Commissione fin dalla scorsa legislatura. Ritiene opportuno che il Governo possa operare un riordino complessivo della materia attraverso la revisione organica del codice della strada e sottolinea la necessità che questo avvenga in tempi brevi. Al riguardo invita il Governo a manifestare con chiarezza i propri intendimenti, anche al fine di permettere al Parlamento di lavorare su questo tema. Evidenzia la difficoltà di avere dei dati ufficiali sulla sicurezza stradale; osserva infatti che vengono pubblicati dati assai difforni tra di loro e che questo diminuisce l'attenzione sulla questione della sicurezza stradale, i cui costi rappresentano più di un punto percentuale del PIL. Sottolinea l'importanza del tema dei controlli, che ad oggi si aggirano a circa un milione l'anno. Osserva al riguardo che un tale numero di controlli sulle strade è assai inadeguato e che occorrerebbe investire maggiori risorse. Esprime in proposito preoccupazione per la diffusione di notizie che prospettano, in situazioni di emergenza, l'impiego nelle scorte di agenti attualmente destinati ai controllo autostradali. In ultimo osserva che poteva essere affrontata con maggiore coraggio la disposizione che prevede la destinazione dei proventi delle sanzioni e in particolare avrebbe ritenuto opportuno che parte di tali proventi potessero confluire in un fondo da destinare alle forze dell'ordine. In conclusione ringrazia i colleghi per il lavoro unitario svolto su questo tema, ed esprime un particolare ringraziamento al Presidente per l'attenzione e la disponibilità manifestata durante l'esame.

Antonio MEREU (UdC) osserva che il proprio gruppo avrebbe ritenuto preferibile che la discussione del provvedimento fosse svolta dall'Assemblea. Ritiene che il testo elaborato presenti un'impostazione criticabile, nella misura in cui incrementa eccessivamente l'importo delle sanzioni per violazioni di norme del codice della strada. Osserva invece che l'unica strada

efficace da perseguire per il miglioramento della sicurezza stradale sia quella di una maggiore educazione alla guida dei veicoli e a tal fine giudica di fondamentale importanza che si faccia un serio investimento sui programmi di educazione scolastica. Condivide quanto detto dai colleghi che l'hanno preceduto sulla necessità di implementare i controlli sulle strade. Nel preannunciare la presentazione da parte del proprio gruppo di alcuni emendamenti, auspica in ogni caso che il provvedimento venga tempestivamente approvato dalla Commissione e possa essere approvato definitivamente dall'altro ramo del Parlamento prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Carlo MONAI (IdV) esprime soddisfazione per essere vicini all'approvazione di un provvedimento che è all'esame del Parlamento da lungo tempo. Riguardo ai programmi di educazione scolastica, di cui condivide la necessità, esprime preoccupazione per le nuove funzioni didattiche che sono attribuite agli istituti scolastici in assenza di specifiche risorse; ritiene opportuno al riguardo che l'educazione sulla sicurezza stradale possa essere contemplata nell'ambito dei programmi ministeriali. Osserva che l'attività di educazione scolastica dovrebbe essere svolta in modo adeguato e ritiene opportuno che venga coordinata a livello nazionale; in ogni caso la Commissione dovrebbero riflettere sulla possibilità di istituire un fondo alimentato dai proventi delle sanzioni che venga destinato a tale finalità. In ultimo ricorda l'intervento della Corte costituzionale riguardo all'istituto della confisca e chiede al Presidente con quali modalità la Commissione potrà intervenire per dare corso a quanto disposto dalla Corte e superare gli elementi di incoerenza, con specifico riferimento al patteggiamento, che si determinerebbero se non si modificassero anche le norme attualmente contenute nel codice della strada che prevedono la confisca anche in tale ipotesi.

Giacomo TERRANOVA (PdL) rileva che il provvedimento in esame contiene sol-

tanto alcune delle disposizioni necessarie per un riordino del codice della strada, osservando che la scelta di limitare l'intervento era stata fatta in ragione della volontà di approvarlo tempestivamente. Sottolinea tuttavia che questo non è successo, per cui alla fine il testo non contiene interventi che si sarebbero dimostrati assai rilevanti per migliorare la sicurezza. Segnala in particolare la questione delle autoscuole, che, originariamente destinatarie dell'educazione in materia di sicurezza stradale, per effetto della liberalizzazione, sono state degradate a semplici attività commerciali. Preannuncia la presentazione di un proprio ordine del giorno sulla questione. Ritiene in ogni caso che debba esserci un impegno del Governo ad attuare una revisione organica del codice della strada, che possa affrontare le numerose tematiche che non è stato possibile affrontare attraverso questo provvedimento.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, rispondendo al deputato Monai, fa presente che quanto disposto attraverso la recente sentenza della Corte costituzionale sarà recepito con un emendamento a propria firma.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO ritiene che questo provvedimento, giunto all'approvazione della Commissione, qualifichi il ruolo del Parlamento, del Governo e della politica in generale. Osserva che quando la politica affronta un tema come quello della sicurezza assolve al principale compito che le è proprio, ossia quello di svolgere un servizio per la comunità. Ritiene il lavoro svolto dalla Commissione assai importante, e sottolinea che è stato recuperato interamente il lavoro svolto nella precedente legislatura. A suo giudizio l'entrata in vigore del provvedimento ridisegnerà il quadro di riferimento in materia di sicurezza stradale e farà compiere un notevole passo in avanti in questa direzione. Concorda con il deputato Garofalo sull'importanza dell'introduzione dell'istituto della patente a punti e giudica un segnale po-

sitivo che Parlamento e Governo siano in grado di intervenire nuovamente sulla materia, anche in ragione dei cambiamenti che nel corso del tempo si registrano relativamente alle cause dell'incidentalità. Ringrazia quindi i deputati per l'ampio lavoro svolto ed esprime un particolare ringraziamento per gli uffici del Ministero, per il rilevante supporto che gli hanno offerto. Auspica infine che il provvedimento possa pervenire in tempi rapidi all'approvazione definitiva.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Pone quindi in votazione la proposta di adottare, come testo base per l'esame in sede legislativa, il testo unificato risultante dalla modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare, come testo base per l'esame in sede legislativa, il testo unificato risultante dalla modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.25.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese COM (2010) 135 definitivo – 17696/09.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 6 luglio 2010.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di relazione:

« La IX Commissione (Trasporti, Poste e telecomunicazioni),

esaminato il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 (COM(2010)135) e il programma dei 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (17696/09);

premesso che i quattro temi prioritari indicati nel primo documento appaiono estremamente generali limitandosi a segnalare obiettivi di lungo termine, riferiti in particolare alla strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione;

rilevato, peraltro, come la trasmissione integrale in italiano dei due documenti da parte della Commissione europea sia avvenuta solo alla fine del maggio scorso, ben oltre l'inizio dell'anno cui essi fanno riferimento, riducendo pertanto di molto la significatività dei documenti stessi, che risultano, di fatto, in parte già superati;

sottolineata l'importanza della politica dei trasporti e delle telecomunicazioni al fine di favorire il completamento del mercato unico europeo e la necessità di rispondere alle nuove sfide del settore, al fine di addivenire ad un sistema di trasporto sostenibile ed efficiente, che garantisca il giusto equilibrio tra gli imperativi della crescita economica, il benessere sociale e la qualità dell'ambiente;

considerata la crescente attenzione dedicata ai temi della sicurezza stradale e della mobilità urbana, in relazione all'impatto sulla qualità della vita e tenuto conto delle ricadute economiche, sociali e ambientali;

ricordato che nella risoluzione Gottardo 6/00017, approvata dall'Assemblea della Camera il 20 aprile 2009, a conclusione dell'esame del programma legislativo della Commissione per il 2009, con riguardo alle infrastrutture si impegnava, tra l'altro, il Governo a promuovere iniziative utili a favorire la realizzazione e lo sviluppo nei singoli Stati membri delle reti a banda larga, con particolare riferimento ai territori nei quali si presentano in misura marcata situazioni di divario digitale; rilevato in proposito che nel programma dei 18 mesi delle presidenze del Consiglio dell'Unione europea spagnola, belga e ungherese si manifesta l'intendimento di avviare i lavori sul nuovo campo di applicazione del servizio universale in termini di comunicazioni elettroniche e sull'inserimento della banda larga nel campo di applicazione del servizio universale;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

invitando la Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea) a evidenziare nei confronti del Governo i seguenti aspetti:

a) in materia di sicurezza stradale, si consideri l'opportunità di accelerare i tempi di definizione della proposta di direttiva per l'applicazione transfrontaliera delle norme sulle violazioni del codice della strada (COM(2008)151);

b) in tema di politiche aeroportuali, si sottolinei l'effettiva opportunità ed urgenza di una revisione del regolamento (CE) n. 1995/93 sugli *slot* aeroportuali e della direttiva 96/67/CE sui servizi di assistenza a terra negli aeroporti, in relazione alle crescenti esigenze di razionalizzazione e coordinamento del traffico aereo;

c) in materia di telecomunicazioni, si consideri l'opportunità di individuare concrete iniziative volte a dare attuazione agli obiettivi indicati nella comunicazione (COM(2010)245) presentata dalla Commissione il 19 maggio 2010 « Un'agenda europea del digitale », con la quale si intende stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea per il 2020; si valuti altresì, in tale contesto, la opportunità di assumere specifiche iniziative a sostegno della diffusione e dello sviluppo della banda larga, in coerenza con l'intenzione delle presidenze del Consiglio dell'Unione europea di prevederne l'inserimento nel campo di applicazione del servizio universale in materia di comunicazioni elettroniche;

d) nell'ambito della revisione delle Linee-guida per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto, si sottolinei la necessità di dare continuità alle azioni intraprese per il periodo 2007-2013 e di dedicare particolare attenzione al riequilibrio del sistema di trasporto merci e passeggeri all'interno dell'Unione europea, in vista dell'obiettivo di superare le criticità esistenti, valorizzando le possibilità di integrazione delle reti di trasporto che collegano i diversi Paesi e accelerando il completamento delle infrastrutture che consentono l'utilizzo di modalità alternative al trasporto su strada;

e) si consideri l'esigenza di assicurare tempi certi per l'attuazione ed il successivo riesame delle iniziative indicate nell'ambito delle 20 azioni prioritarie enunciate nel Piano d'azione per la mobilità urbana (COM(2009)490), tenendo conto della necessità di affrontare tale tematica secondo un approccio integrato che consenta di conciliare le iniziative da assumere in materia di politica dei trasporti con le altre politiche dell'Unione, quali la politica industriale, la politica ambientale e di gestione del territorio, il turismo, le politiche sociali ».

Carlo MONAI (IdV) condivide i contenuti evidenziati dal relatore nella proposta di relazione. Giudica tuttavia generica la formulazione di cui alla lettera *b*) della proposta di relazione e ritiene che potrebbero essere specificati meglio gli obiettivi che la Commissione riterrebbe opportuno perseguire sulla materia.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene che tali obiettivi possano essere sintetizzati attraverso un riferimento al rafforzamento della concorrenza nel settore.

Mario LOVELLI (PD) ritiene che la proposta di relazione, della quale condivide in linea di massima i contenuti, necessiti di qualche precisazione. In particolare osserva che la lettera *d*), nella quale si fa riferimento alle reti transeuropee di trasporto, reca una formulazione di indirizzo del tutto generale, senza fare alcun riferimento al tema delle risorse, che costituisce il reale grave impedimento alla realizzazione di tali reti in tempi certi. Ricorda che le reti transeuropee sono state all'attenzione dei recenti vertici europei, nei quali il Ministro dell'economia ha sottolineato l'importanza del reperimento delle risorse, al fine della realizzazione delle reti, anche attraverso forme di finanziamento innovative, come gli «*eurobond*». Rileva che in assenza di risorse si amplierà il divario tra il livello della progettualità delle reti e la loro effettiva realizzazione. In ultimo riterrebbe opportuno che venisse fatto all'interno del documento un riferimento anche alla necessità di una maggiore concorrenza nel trasporto ferroviario.

Vincenzo GAROFALO (PdL) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che nella proposta di relazione ha tentato di trovare una formulazione equilibrata, che evidenziasse i temi di maggiore attenzione per la Commissione. Ritiene gli aspetti sottolineati dal relatore siano sicuramente condivisibili. Quanto alla necessità di assicurare adeguate risorse per la realizzazione delle reti TEN-T osserva che

la situazione economico finanziaria al momento registra una forte crisi, che deve essere affrontata anche dall'Unione europea nel suo complesso.

Antonio MEREU (UdC) dà atto al relatore del lavoro svolto per individuare i temi di maggiore interesse per la Commissione ed esprime la condivisione del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, ringrazia i colleghi per il loro contributo. Evidenzia di aver privilegiato l'aspetto della programmazione anche per rispettare la natura dei documenti all'esame della Commissione; concorda tuttavia con il collega Lovelli sulla necessità di assicurare adeguati finanziamenti per la realizzazione delle reti TEN-T.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone che il documento venga modificato conformemente a quanto emerso dal dibattito. In particolare propone di inserire alla fine della lettera *b*), il riferimento all'obiettivo di rafforzare la concorrenza nel settore e alla lettera *d*) il riferimento all'esigenza di individuare forme di finanziamento innovative, quali l'emissione di *bond* europei.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, accetta la riformulazione proposta dal presidente (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo sulla proposta di relazione, come riformulata.

La Commissione approva la proposta di relazione, come riformulata (*vedi allegato 2*). Delibera quindi di nominare il deputato Jonny Crosio relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 15.45.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV.

Atto n. 216.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 30 giugno 2010.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, presenta una riformulazione della proposta di rilievi (*vedi allegato 3*). Rispetto alla proposta di rilievi presentata nella seduta di mercoledì 30 giugno fa presente di aver introdotto alcune limitate modifiche. In primo luogo, considerato il numero ristretto di dirigenti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e il loro ruolo prevalentemente gestionale, fa presente di aver ritenuto opportuno eliminare la segnalazione alla Commissione per la semplificazione di valutare l'opportunità di estendere ai dirigenti dell'Agenzia la previsione di un periodo, successivo a quello di servizio presso l'Agenzia in cui non potrebbe assumere incarichi presso imprese che operano nel settore dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica. Rileva di aver ritenuto altresì opportuno riformulare i rilievi relativi alla determinazione del trattamento economico del direttore generale, evitando di fissare un limite precisamente individuato e segna-

lando piuttosto alla Commissione per la semplificazione l'opportunità di tener conto della finalità di riduzione delle spese di funzionamento alla quale devono rispondere gli atti di riordino, nonché delle misure in materia di contenimento della spesa relativa al pubblico impiego previste nell'ambito del decreto-legge n. 78 del 2010, recante la cosiddetta manovra finanziaria. Infine, riprendendo alcune sollecitazioni pervenutemi anche da colleghi membri della Commissione, sottolinea di aver segnalato nella premessa della proposta di rilievi l'esigenza generale di pervenire a una definizione tendenzialmente uniforme della disciplina relativa agli organi degli enti pubblici non economici, in particolare per quanto concerne profili quali, per indicarne solo alcuni a titolo esemplificativo, le modalità di nomina, la durata del mandato e i limiti di rinnovabilità, le incompatibilità.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si rimette alla Commissione sulla richiesta di soppressione del comma 2 dell'articolo 6, recata dalla lettera *b*) della proposta ed esprime il parere favorevole del Governo sui restanti punti della proposta di rilievi, come riformulata.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, con riferimento alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 6, fa presente che tale disposizione, sulla base di indicazioni da lui raccolte, sarebbe stata inserita al fine di evitare che siano computati nell'applicazione del limite di rinnovabilità del mandato eventuali mandati svolti precedentemente all'entrata in vigore del regolamento di riordino. Rileva che, sotto questo profilo, la formulazione della disposizione non sembra corrispondere alla finalità indicata. A tale scopo sarebbe stata piuttosto opportuna una previsione che escludesse espressamente dall'applicazione dei limiti alla rinnovabilità i mandati svolti in precedenza o anche al momento dell'entrata in vigore del regolamento. Anche una simile disposizione, peraltro, risulta a suo avviso non necessaria, in quanto ciò che è previsto dal regolamento

non potrà che applicarsi dalla data di entrata in vigore del medesimo, conformemente ai principi generali che escludono la retroattività delle norme, salvo ove sia espressamente prevista.

Vincenzo GAROFALO (Pdl) ringrazia il relatore per la disponibilità al confronto manifestata nel corso dell'esame e per l'accoglimento delle indicazioni emerse dal dibattito. Sottolinea l'opportunità delle modifiche apportate alla proposta di rilievi e in particolare quella relativa all'esigenza di pervenire a una definizione tendenzialmente uniforme della disciplina relativa agli organi degli enti pubblici non economici, evitando di prevedere disposizioni diverse per gli enti di volta in volta oggetto di riordino. Concorde con la necessità di sopprimere la disposizione recata al comma 2 dell'articolo 6 dello schema di regolamento e condivide altresì il rilievo di cui alla lettera f), in quanto richiama un principio di responsabilità economica, necessario soprattutto in un momento di grave crisi, come quello attuale, con pesanti ripercussioni sulle finanze pubbliche.

Carlo MONAI (IdV) rileva l'opportunità di sottolineare, al di là del limite alla rinnovabilità dei mandati sul quale concorda, anche l'esigenza che la selezione dei soggetti chiamati a rivestire il ruolo di organi dell'Agenzia e a svolgere incarichi dirigenziali risponda a anche a requisiti di carattere etico ed escluda persone che hanno precedenti penali, anche al fine di dare un opportuno segnale rispetto al degrado etico che è protagonista di tanta parte della vita pubblica contemporanea. Al riguardo ricorda le indagini in corso sugli appalti ferroviari.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, ritiene che le considerazioni del collega Monai rispondano a principi sicuramente

condivisibili e di grande rilevanza. Tuttavia ritiene che la questione, proprio per il suo carattere generale, debba essere affrontata in una sede appropriata e non possa essere sollevata sul regole manto di riordino di un ente specifico.

Mario LOVELLI (PD) condivide la proposta di rilievi del relatore, che ringrazia per il lavoro svolto. Chiede peraltro chiarimenti sull'applicabilità all'Agenzia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, con particolare riferimento alla previsione che sopprime i compensi per gli organi di enti sovvenzionati dallo Stato. Condivide le considerazioni del collega Monai; tuttavia ritiene che la scelta delle persone chiamate a dirigere gli enti pubblici dovrebbe in ogni caso rispondere ai requisiti evidenziati e in proposito segnala l'opportunità di una più attenta valutazione delle nomine proposte, in particolare di quelle sulle quali è richiesto il parere della Commissione.

Antonio MEREU (UdC) condivide la proposta di rilievi del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, con riferimento alla richiesta del deputato Lovelli, fa presente che le disposizioni recate dal decreto-legge n. 78 da lui richiamate non dovrebbero applicarsi all'Agenzia, ma solo a fondazioni ed associazioni. Osserva inoltre che in ogni caso tali disposizioni potrebbero essere oggetto di ulteriori modifiche e precisazioni nel corso dell'esame ai fini della conversione del decreto.

Carlo MONAI (IdV) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di rilievi del relatore.

La Commissione approva la proposta di rilievi nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

**TESTO UNIFICATO RISULTANTE DALL'ESAME IN SEDE
REFERENTE ADOTTATO COME TESTO BASE**

CAPO I

**MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA,
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30
APRILE 1992, N. 285**

ART. 1.

(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione).

1. La lettera *e*) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto legislativo n. 285 del 1992 », è sostituita dalla seguente:

« *e*) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio ».

2. Al comma 1, alinea, dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli » sono soppresse.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma *3-bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI ».

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato « regolamento », riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'articolo 237

del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.

5. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: « non regolarmente installati » sono inserite le seguenti: « , ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti ».

6. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: « Chiunque » è sostituita dalle seguenti: « Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque »;

b) al secondo periodo, le parole da: « ovvero » fino a: « revisione » sono soppresse;

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo ».

ART. 2.

(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida).

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« 13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI ».

2. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al pre-

sente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».

3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di competizioni sportive su strada).

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento»;

b) il terzo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzarla ad avvalersi, in loro vece o ausilio, del personale della scorta tecnica stessa, secondo le modalità stabilite nel regolamento».

c) al comma 17, le parole: «i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica»;

d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di scorta tecnica».

ART. 5.

(Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonché abrogazione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di decoro delle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade).

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera f), le parole: «gettare o» sono soppresse;

2) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera *f-bis*), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 400 »;

c) al comma 4, le parole: « ai commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 2, 3 e 3-bis ».

2. All' articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 »;

b) al comma 7, nel terzo periodo, la parola: « cartelli » è sostituita dalla seguente: « segnali » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente »;

c) al comma 13-bis, secondo periodo, dopo le parole: « del proprietario o possessore del suolo » sono aggiunte le seguenti: « ; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario »;

d) dopo il comma 13-*quater* è aggiunto il seguente:

« 13-*quater*.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza

che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-*bis*, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-*quater* ».

3. Nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale.

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e nel senso di limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla con-

gruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale ».

6. L'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

ART. 6.

(Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnaletica stradale).

1. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « in caso di urgenza e necessità » sono sostituite dalle seguenti: « in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale »;

b) al comma 13, le parole: « del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 » sono sostituite dalle seguenti: « del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 ».

ART. 7.

(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnali luminosi).

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito; ».

ART. 8.

(Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi).

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Non rientrano nella definizione di veicolo:

a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;

b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore ».

2. All'articolo 190, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: « riservate ai pedoni » sono aggiunte le seguenti: « , secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7 ».

ART. 9.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).

1. All'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- a) i motocicli con o senza sidecar;
- b) i tricicli;
- c) i quadricicli;
- d) le autovetture;
- e) gli autobus;

f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

g) i veicoli a trazione animale ».

ART. 10.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).

1. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« 2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni ».

2. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « , quando » fino a: « rilasciano » sono sostituite dalle seguenti: « procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascio »;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

ART. 11.

(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarietà nel pagamento delle sanzioni).

1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« 2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione ».

2. All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione »;

b) al comma 4, le parole: « I rimorchi e » sono soppresse;

c) al comma 15, le parole: « Alle violazioni di cui al comma 12 » sono sostituite dalle seguenti: « Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 ».

3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , la carta di circolazione e le targhe » sono sostituite dalle seguenti: « e la carta di circolazione »;

b) al secondo periodo, le parole: « e delle targhe » sono soppresse.

4. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: « il proprietario del veicolo » sono inserite le seguenti: « ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli ».

5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico (PRA).

6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui

al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.

8. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.

9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 12.

(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli).

1. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ogni fatto o atto giuridico, ancorché diverso da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione nominativa dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comporti la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta

giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, è dichiarato dall'avente causa, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ai competenti uffici della Motorizzazione civile al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b*), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3 »;

b) al comma 5, le parole: « previste nel comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « previste nei commi 4 e 4-*bis* ».

2. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« ART. 94-*bis*. — (*Divieto di intestazione fittizia dei veicoli*). — 1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.

3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b*), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accer-

tato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al primo periodo del comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al secondo periodo del predetto comma 1 ».

3. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93 ».

ART. 13.

(*Modifica all'articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di duplicato della carta di circolazione*).

1. All'articolo 95, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: « carta di circolazione, » sono inserite le seguenti: « anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale, ».

ART. 14.

(*Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori*).

1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: « da euro 78 a euro 311 » fino alla fine del comma

sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 779 a euro 3.119 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52 »;

b) al comma 6, le parole: « da euro 38 a euro 155 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 389 a euro 1.559 »;

c) al comma 10, le parole: « da euro 23 a euro 92 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 78 a euro 311 ».

2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

ART. 15.

(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole).

1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « valida per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « valida per due anni ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento.

3. Al comma 3 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile ».

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le modalità.

ART. 16.

(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli).

1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati

al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma *1-bis*, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche « GA ». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122.

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma *1-bis* si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenni autorizzato ai sensi del citato comma *1-bis*.

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma *1-bis*, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma *1-bis*.

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma *1-bis*, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma *1-sexies* del presente articolo »;

b) al comma 2, lettera *b)*, le parole: « fino a sessantacinque » sono sostituite dalle seguenti: « fino a settanta ».

2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da *1-bis* a *1-septies* dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma *1-quater* del citato articolo 115.

ART. 17.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma *11-bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: « finale » è soppressa;

b) al sesto periodo, le parole: « La prova finale dei corsi » sono sostituite dalle seguenti: « La prova di verifica dei corsi »;

c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: « Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento

del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 18.

(Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida).

1. Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ».

2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 19.

(Modifica all'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida).

1. Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: « nonché » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma ».

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo del comma 1 »;

b) al secondo periodo, le parole: « dal medesimo comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo del medesimo comma 1 ».

1-ter. Al comma 4 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo del comma 1 ».

ART. 20.

(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole).

1. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122 »;

b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida ».

2. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma ».

3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « da parte delle province » sono aggiunte le seguenti: « , alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis »;

b) al comma 4, le parole: « dell'idoneità tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria »;

c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: « biennale » sono aggiunte le seguenti: « , maturata negli ultimi cinque anni »;

d) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo le parole: « L'autoscuola deve » sono inserite le seguenti: « svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, »;

2) al secondo periodo, le parole da: « le dotazioni complessive » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abili-

tazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte »;

e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni »;

f) al comma 10, dopo le parole: « per conducenti; » sono inserite le seguenti: « le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); »;

g) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10 »;

h) dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:

« 11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma »;

i) al comma 13, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis ».

6. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I costi relativi all'organizzazione dei corsi di cui ai commi 10 e 10-bis dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente,

modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo, sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Con il decreto di cui al comma 5-*septies* dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al comma 11-*ter* dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo.

ART. 21.

(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida).

1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida » sono sostituite dalle seguenti: « un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità »;

b) al secondo periodo, le parole: « ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità » sono sostituite dalle seguenti: « i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 22.

(Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura).

1. All'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: « recuperare 9 punti. » è inserito il seguente periodo: « La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame »;

b) al comma 6, le parole: « A tale fine, » sono sostituite dalle seguenti: « Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decur-

tazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti,» ed il terzo periodo è soppresso;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

2. I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «ART. 142», le parole: «Comma 8 - 5» e «Commi 9 e 9-bis - 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 - 3», «Comma 9 - 6» e «Comma 9-bis - 10»;

b) al capoverso «ART. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 5 per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma 7 primo periodo - 1; Comma 7 secondo periodo - 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo - 5» e «Comma 8 - 2»;

c) al capoverso «ART. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse;

d) al capoverso «ART. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 5 per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma 7 primo periodo - 1; Comma 7 secondo periodo - 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo - 5» e «Comma 8 - 2»;

e) dopo il capoverso «ART. 186» è inserito il seguente: «ART. 186-bis - Comma 2 - 5»;

f) dopo il capoverso «ART. 187» è inserito il seguente: «ART. 188 - Comma 4 - 2»;

g) al capoverso «ART. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse.

h) all'ultimo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti».

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi

di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 23.

(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida).

1. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: « in servizio permanente effettivo » sono inserite le seguenti: « o in quiescenza »;

b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni »;

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente »;

d) al comma 3, le parole: « al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 2 e 2-ter » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosità del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono

eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerge una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi ».

2. Le spese relative all'attività di accertamento di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, e dai medici di cui all'articolo 103, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera *c*), del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.

5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

6. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « previsti dall'articolo 187 » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dagli articoli 186 e 187 »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.

1-*ter*. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-*quater*. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-*quater* è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi

con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-*quater* »;

d) il comma 3 è abrogato.

ART. 24.

(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero).

1. Il comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:

« 6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.

6-*bis*. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con

carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116 ».

2. All'articolo 6-*ter* del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nel quale non vige il sistema della patente a punti » sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni ».

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 25.

(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità).

1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « di marcia, » sono inserite le seguenti: « dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, »;

b) al comma 9, le parole da: « da euro 370 a euro 1.458 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi »;

c) al comma 9-bis, le parole: « da euro 500 a euro 2.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 779 a euro 3.119 »;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e dei relativi impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo

decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del decreto di cui al comma 2.

ART. 26.

(Modifica dell'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli).

1. L'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 152. – *(Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli).* – 1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dai centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dai casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.

1-bis. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 ».

ART. 27.

(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli).

1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) soppressa;

b) al comma 7-bis, le parole: « o la fermata » sono soppresse.

2. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « da euro 78 a euro 311 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli »;

b) al comma 6, le parole: « da euro 38 a euro 155 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli ».

ART. 28.

(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di trasporto di persone e oggetti sui veicoli a motore a due ruote).

Soppresso.

ART. 29.

(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi).

1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le pa-

role: « secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria ».

2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, » sono sostituite dalle seguenti: « Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, ».

4. Dopo la lettera b) del comma 8 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserita la seguente:

« *b-bis*) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali; ».

5. Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« *9-bis*. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 ».

6. Le disposizioni di cui all'articolo 182, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 30.

(Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida).

1. Il comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« 1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida ».

ART. 31.

(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti).

1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 174. – *(Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose).* – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/

2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.

9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il

quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il tra-

sporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 ».

2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « della revoca della patente di guida ».

3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 178. – (*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo*). – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli

addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 10 luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera l a durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo

di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.

9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.

12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione

si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali ».

4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « oppure non inserisce il foglio di registrazione » sono inserite le seguenti: « o la scheda del conducente »;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso ».

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione

competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 32.

(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zootifila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1 ».

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tem-

pestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 ».

ART. 33.

(Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di possesso dei documenti di guida).

1. Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« 5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti ».

ART. 34.

(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose).

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole da: « con l'ammenda » fino a: « del reato » sono sostituite dalle seguenti: « con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione »;

2) alla lettera c), le parole da: « da tre mesi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi ad

un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter »;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 »;

c) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del

luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza »;

d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle

circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta ».

2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 186-bis. – (*Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose*). – 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autotnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alco-

mico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera *a*), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere *b*) e *c*), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera *d*) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera *c*), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera *c*), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di

guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età ».

3. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « da tre mesi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-*bis*, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-*bis*. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo

VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera *d*) del citato comma 1 dell'articolo 186-*bis*, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-*ter* »;

b) al comma 1-*bis*, le parole da: « e si applicano » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo pre-

cedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nei casi previsti dal comma 2-*bis*, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso »;

e) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

f) al comma 6, dopo le parole: « sulla base » sono inserite le seguenti: « dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-*bis*, ovvero »;

g) al comma 8, le parole: « di cui ai commi 2, 3 o 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 2, 2-*bis*, 3 o 4 »;

h) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-*bis* del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,

secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta ».

ART. 35.

(Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di attraversamenti pedonali).

1. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4 ».

ART. 36

(Modifica all'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: « tale incremento » fino a: « è destinato » sono sostituite dalle seguenti: « le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 186, comma 2, lettera *a*) e 186-*bis* sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 2 e prima delle ore 6. Gli incrementi delle sanzioni di cui al presente comma, quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, sono destinati ».

ART. 37.

(Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni).

1. All'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « La violazione, quando è possibile, deve essere » sono sostituite dalle seguenti: « Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale ».

ART. 38.

(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).

1. All'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « entro centocinquanta giorni » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

b) al comma 1, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti indivi-

duati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione »;

c) al comma 1-bis, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127 »;

d) al comma 1-bis, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

« g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento »;

e) al comma 1-ter, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1 »;

f) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

« 1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e devono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di

strada sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico ».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 39.

(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE).

1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e *9-bis*, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma *2-bis*, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel

verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma *2-ter*, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo *214-bis* ».

2. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo *214-bis* »;

b) il comma *4-bis* è abrogato.

ART. 40.

(Introduzione dell'articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie).

1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« *ART. 202-bis. – (Rateazione delle sanzioni pecuniarie).* – 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 150 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente

comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo ».

ART. 41.

(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione).

1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a

regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate »;

d) al comma 6, le parole: « che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso » sono soppresse;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore ».

2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

ART. 42.

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « e delle finanze » sono inserite le seguenti: « , dell'interno »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente »;

c) i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure

di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti allo Stato di cui al comma 1 del citato articolo 208, ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità:

a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20 per cento

del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

b) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo n. 285 del 1992 destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;

c) al Ministero dell'interno, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per il totale delle spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia;

d) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

e) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per garantire la piena funzionalità degli organi

di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli.

3. Le entrate di cui al comma 2 affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal citato comma 2.

4. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.

ART. 43.

(Introduzione dell'articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati).

1. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« ART. 214-ter. – *(Destinazione dei veicoli confiscati).* – 1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.

2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati ».

ART. 44.

(Modifiche all'articolo 218 e introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati).

1. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati

da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta »;

b) al comma 3, le parole: « dalle iscrizioni sulla patente » sono sostituite dalle seguenti: « dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida »;

c) al comma 4, le parole: « viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri » sono sostituite dalle seguenti: « è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ».

c-bis) al comma 6, dopo le parole: « circola abusivamente » sono inserite le seguenti: « , anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, ».

2. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« ART. 218-bis. – (*Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati*). – 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B ».

ART. 45.

(*Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222, modifica dell'articolo 223 e abrogazione dell'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida*).

1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « dopo che sia trascorso almeno un anno » sono

sostituite dalle seguenti: « dopo che siano trascorsi almeno due anni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato ».

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile ».

2. All'articolo 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni

amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-*bis* »;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « di cui al terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al secondo o al terzo periodo ».

4. L'articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 223. — (*Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato*). — 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205 ».

5. L'articolo 130-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

ART. 46.

(Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative).

1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-*bis*, è aggiunto il seguente:

« ART. 224-*ter*. — (*Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato*). — 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-*bis*.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3 ».

2. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 46-bis.

(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).

1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: « i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti » fino a: « predispongono » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, predisporre ».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

ART. 47.

(Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale).

1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attività di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari livelli di governo territoriale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato svolge azione di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di:

a) coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza con gli indirizzi in materia di sicurezza stradale definiti dall'Unione europea;

b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale;

c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia;

d) verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti, anche con riguardo agli interventi posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS Spa e dalle società concessionarie;

e) rendere parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

f) favorire e promuovere il coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale di cui all'articolo 57 della presente legge;

g) favorire e promuovere il coordinamento delle attività di raccolta e di diffusione delle informazioni sul traffico e sulla viabilità;

h) favorire e promuovere il coordinamento dei soggetti impegnati a presidio della sicurezza della mobilità, per il miglioramento dell'efficienza degli interventi di emergenza e di soccorso;

i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

3. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto dai seguenti membri:

a) un rappresentante del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero della salute;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

f) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

g) tre rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. I membri del Comitato di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, hanno qualifica almeno di direttore generale o equivalente e sono nominati dai Ministri delle rispettive amministrazioni di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della salute, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, da emanare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato un regolamento organizzativo e di funzionamento interno del Comitato.

6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 48.

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade).

1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indi-

viduate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.

3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 49.

(Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale).

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. Alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del presente decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

2. Le modifiche di cui al comma 1 consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi.

3. Alle integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi, nonché di varianti che alterano i capisaldi del tracciato, si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilità. Con l'approvazione di tali strumenti le nuove strade o tronchi nonché le varianti che alterano i capisaldi del tracciato sono classificati di interesse nazionale e, per le varianti, è contestualmente definita l'eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante, senza trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della messa in esercizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'inserimento delle nuove strade o tronchi nonché delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto e, in caso di variante, alla eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante.

4. Per le integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto.

5. Per i tratti di strada della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, dismessi a seguito della realizzazione di varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi da 3 a 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle di cui al presente decreto con le variazioni di cui ai commi 4 e 5, avvenute nell'anno solare precedente ».

2. All'articolo 1, comma 4, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'ultimo periodo è soppresso.

ART. 50.

(Introduzione del casco elettronico e della « scatola nera »).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego in via sperimentale, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato « scatola nera », idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

ART. 51.

(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto).

1. Per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.

3. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che la richiedono. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 52.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di rilascio della patente di guida per l'esercizio di attività di autotrasportatore).

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste

dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni »;

b) al comma 6 dell'articolo 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni »;

c) all'articolo 22, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'articolo 116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire la patente di guida corrispondente alle categorie della patente estera posseduta il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto del rilascio della patente, al titolare è rilasciato anche un duplicato della carta di qualificazione del conducente con scadenza di validità coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata. Le medesime disposizioni si applicano anche qualora il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validità ».

ART. 53.

(Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria).

1. Alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

« ART. 46-bis. — (Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria). — 1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice »;

b) il quarto comma dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:

« Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 54.

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool).

1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade). — 1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.

2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.

5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni ».

2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, è abrogato.

ART. 55.

(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1º gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale

un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20 »;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 2-*quater* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 56.

(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi decreti del medesimo Ministro si provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente.

3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere riportato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma che indica in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.

4. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.

5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al comma 5 è consentita fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del prodotto.

7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il termine di cui al comma 5 senza il pittogramma di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.

8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro della salute sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.

ART. 57.

(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale).

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione

zione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SEMPLIFICAZIONE

ART. 58.

(Misure alternative alla pena detentiva).

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificati e introdotto dall'articolo 34 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

ART. 59.

(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide).

1. All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno » sono sostituite dalle seguenti: « di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento ».

ART. 60.

(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente).

1. Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

ART. 61.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e alla legge n. 449 del 1997 per la concessione di ulteriori agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili).

Soppresso.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRETTO ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

ART. 62.

(Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti

attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.

ART. 63.

(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali).

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

ALLEGATO 2

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM(2010)135 definitivo 17696/09).

RELAZIONE APPROVATA

La IX Commissione (Trasporti, Poste e telecomunicazioni),

esaminato il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 (COM(2010)135) e il programma dei 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (17696/09);

premesso che i quattro temi prioritari indicati nel primo documento appaiono estremamente generali limitandosi a segnalare obiettivi di lungo termine, riferiti in particolare alla strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione;

rilevato, peraltro, come la trasmissione integrale in italiano dei due documenti da parte della Commissione europea sia avvenuta solo alla fine del maggio scorso, ben oltre l'inizio dell'anno cui essi fanno riferimento, riducendo pertanto di molto la significatività dei documenti stessi, che risultano, di fatto, in parte già superati;

sottolineata l'importanza della politica dei trasporti e delle telecomunicazioni al fine di favorire il completamento del mercato unico europeo e la necessità di rispondere alle nuove sfide del settore, al fine di addivenire ad un sistema di trasporto sostenibile ed efficiente, che garantisca il giusto equilibrio tra gli imperativi della crescita economica, il benessere sociale e la qualità dell'ambiente;

considerata la crescente attenzione dedicata ai temi della sicurezza stradale e

della mobilità urbana, in relazione all'impatto sulla qualità della vita e tenuto conto delle ricadute economiche, sociali e ambientali;

ricordato che nella risoluzione Gotardo 6/00017, approvata dall'Assemblea della Camera il 20 aprile 2009, a conclusione dell'esame del programma legislativo della Commissione per il 2009, con riguardo alle infrastrutture si impegnava, tra l'altro, il Governo a promuovere iniziative utili a favorire la realizzazione e lo sviluppo nei singoli Stati membri delle reti a banda larga, con particolare riferimento ai territori nei quali si presentano in misura marcata situazioni di divario digitale; rilevato in proposito che nel programma dei 18 mesi delle presidenze del Consiglio dell'Unione europea spagnola, belga e ungherese si manifesta l'intendimento di avviare i lavori sul nuovo campo di applicazione del servizio universale in termini di comunicazioni elettroniche e sull'inserimento della banda larga nel campo di applicazione del servizio universale,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

invitando la Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea) a evidenziare nei confronti del Governo i seguenti aspetti:

a) in materia di sicurezza stradale, si consideri l'opportunità di accelerare i tempi di definizione della proposta di

direttiva per l'applicazione transfrontaliera delle norme sulle violazioni del codice della strada (COM(2008)151);

b) in tema di politiche aeroportuali, si sottolinei l'effettiva opportunità ed urgenza di una revisione del regolamento (CE) n. 1995/93 sugli *slot* aeroportuali e della direttiva 96/67/CE sui servizi di assistenza a terra negli aeroporti, in relazione alle crescenti esigenze di razionalizzazione e coordinamento del traffico aereo e all'obiettivo di rafforzare la concorrenza nel settore;

c) in materia di telecomunicazioni, si consideri l'opportunità di individuare concrete iniziative volte a dare attuazione agli obiettivi indicati nella comunicazione (COM(2010)245) presentata dalla Commissione il 19 maggio 2010 « Un'agenda europea del digitale », con la quale si intende stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea per il 2020; si valuti altresì, in tale contesto, l'opportunità di assumere specifiche iniziative a sostegno della diffusione e dello sviluppo della banda larga, in coerenza con l'intenzione delle presidenze del Consiglio dell'Unione europea di prevederne l'inserimento nel campo di applicazione del servizio universale in materia di comunicazioni elettroniche;

d) nell'ambito della revisione delle Linee-guida per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto, si sottolinei la necessità di dare continuità alle azioni intraprese per il periodo 2007-2013 e di dedicare particolare attenzione al riequilibrio del sistema di trasporto merci e passeggeri all'interno dell'Unione europea, in vista dell'obiettivo di superare le criticità esistenti, valorizzando le possibilità di integrazione delle reti di trasporto che collegano i diversi Paesi e accelerando il completamento delle infrastrutture che consentono l'utilizzo di modalità alternative al trasporto su strada; si rilevi altresì l'esigenza di porre in essere opportune iniziative per individuare forme di finanziamento innovative, quali l'emissione di *bond* europei;

e) si consideri l'esigenza di assicurare tempi certi per l'attuazione ed il successivo riesame delle iniziative indicate nell'ambito delle 20 azioni prioritarie enunciate nel Piano d'azione per la mobilità urbana (COM(2009)490), tenendo conto della necessità di affrontare tale tematica secondo un approccio integrato che consenta di conciliare le iniziative da assumere in materia di politica dei trasporti con le altre politiche dell'Unione, quali la politica industriale, la politica ambientale e di gestione del territorio, il turismo, le politiche sociali.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV (Atto n. 216).**RILIEVI APPROVATI**

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (atto n. 216);

premessi che:

con riferimento alla disciplina del direttore generale dovrebbero essere estese le previsioni poste a tutela dell'indipendenza e dell'autonomia di giudizio del presidente e dei membri del collegio, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 dello schema di decreto;

sempre con riferimento alla disciplina del direttore generale, è opportuno che nella determinazione del trattamento economico, di cui al comma 4 dell'articolo 4 dello schema di decreto, si tenga conto delle finalità di riduzione della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché degli interventi in materia di contenimento della spesa relativa al pubblico impiego previsti nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

con riferimento al comma 2 dell'articolo 5 dello schema di regolamento, in considerazione dell'elevato livello di integrazione e di interscambio tra pubblico e privato che caratterizza il comparto dell'aviazione civile e coerentemente con i

rilievi espressi dalla Commissione, per quanto concerne gli organi dell'ENAC, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (atto n. 203), appare opportuno ridurre il periodo, successivo alla scadenza del mandato, nel quale il presidente e i membri del collegio dell'Agenzia non possono assumere incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica;

contestualmente appare opportuno che le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5, volte a tutelare l'indipendenza e l'autonomia di giudizio del presidente e dei membri del collegio dell'Agenzia, disponendo che non possano ricoprire, nel corso del mandato, incarichi di perito o di consulente in procedimenti giudiziari civili o penali che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attività dell'Agenzia, siano estese, per il periodo di permanenza in servizio, agli investigatori di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66;

con riferimento al comma 2 dell'articolo 6, non appare opportuno introdurre in via transitoria una disciplina speciale con la quale si esclude l'applicazione, in sede di prima attuazione del regolamento, del limite massimo di due mandati stabilito in via generale per il presidente e i membri del collegio dell'Agenzia dal comma 6 dell'articolo 2;

la rimodulazione della dotazione organica di cui al comma 3 dell'articolo 6

dello schema di decreto dovrebbe essere finalizzata a dare attuazione anche alle disposizioni del comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; in particolare, la riduzione di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali dovrebbe considerarsi attuativa anche di quanto previsto dal citato comma 8-bis;

appare opportuno segnalare l'esigenza di una semplificazione delle procedure di assunzione del personale da parte dell'Agenzia;

occorre altresì tener conto che è in corso di esame in sede di Unione europea una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente ad oggetto le inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile (COM (2009) 611 def.); al di là delle specifiche finalità alle quali risponde il riordino dell'Agenzia effettuato con lo schema di decreto in esame, si rileva pertanto che, nel momento in cui il Regolamento dovesse essere approvato, potrebbe emergere l'esigenza di riconsiderare le competenze e le modalità di intervento dell'Agenzia;

in generale emerge l'esigenza di pervenire a una definizione tendenzialmente uniforme della disciplina relativa agli organi degli enti pubblici non economici, evitando, per quanto concerne profili quali, a titolo esemplificativo, le modalità di nomina, la durata del mandato e i limiti di rinnovabilità, le incompatibilità, di prevedere disposizioni diverse per gli enti di volta in volta oggetto di riordino;

**DELIBERA DI ESPRIMERE
I SEGUENTI RILIEVI:**

a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 5 si riduca da tre a due anni il periodo, successivo alla scadenza del mandato, nel quale il presidente e i membri del collegio dell'Agenzia non possono assumere incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbli-

che o private che svolgono attività nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica;

b) con riferimento al medesimo articolo 5, si preveda che le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo si applicano anche al direttore generale dell'Agenzia;

c) si preveda che le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5 si applicano anche, per il periodo di permanenza in servizio, agli investigatori di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66;

d) con riferimento all'articolo 6, si sopprima il comma 2;

e) con riferimento al comma 3 dell'articolo 6, si precisi che la rimodulazione della dotazione organica dell'Agenzia con la riduzione di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali, è volta a dare attuazione, oltre che a quanto previsto dall'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche a quanto previsto dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

f) valuti la Commissione parlamentare per la semplificazione l'opportunità di evidenziare l'esigenza che, nella determinazione del trattamento economico del direttore generale, di cui al comma 4 dell'articolo 4 dello schema di decreto, si tenga conto delle finalità di riduzione della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché degli interventi in materia di contenimento della spesa relativa al pubblico impiego previsti nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

g) valuti altresì la Commissione parlamentare per la semplificazione l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di semplificare, nell'ambito delle risorse disponibili, le procedure di assunzione del personale da parte dell'Agenzia.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 definitivo – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	155
ALLEGATO (<i>Relazione approvata</i>)	162

RISOLUZIONI:

7-00327 Vico: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo.	
7-00348 Cimadoro: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone – Rel. Raisi	161
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.10.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese.

COM(2010)135 definitivo – 17696/09.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 6 luglio 2010.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) osserva che tra le iniziative strategiche del Programma di lavoro della Commissione che riguardano la Commissione Attività produttive vi è, in primo luogo, il rilancio del mercato unico europeo e lo sviluppo del suo potenziale con particolare riferimento alla completa attuazione delle direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno (« direttiva servizi »). Sottolinea altresì che la direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con alcuni limiti che il Governo dovrebbe impegnarsi a superare, chiarendo soprattutto quali siano i settori cui essa si applica, come più volte richiesto dal proprio gruppo in sede parlamentare.

Ritiene che si debba sollecitare la Commissione europea a fondare la strategia globale per la costruzione di un mercato

unico più forte e sostenibile sulla tutela delle diversità, seconda una linea evolutiva delle politiche europee finora improntate all'omologazione, nello sforzo di creare un'identità comune dei Paesi europei. Lo sforzo di creare standard unici e applicabili in tutti i Paesi dell'Unione ha avuto ricadute molto negative su una Paese produttore di qualità quale l'Italia. Rileva pertanto che il tema della tutela del *made in Italy* deve essere trattato con maggiore coraggio e coerenza dal Governo italiano.

Per quanto riguarda la concorrenza, ricorda che il 29 giugno 2009 la Commissione ha adottato una raccomandazione (C(2009)4728) nella quale si individua una serie di misure per migliorare il funzionamento del mercato unico. In questa ottica doveva collocarsi la legge annuale per la concorrenza che l'attuale Governo ha previsto nella legge n.99 del 2009 che, all'articolo 47, prevede la presentazione di un disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza finalizzato a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere la concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori. Rileva che il termine di presentazione del disegno di legge (entro 60 giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) è ormai inutilmente decorso.

Osservato che le tematiche della concorrenza e delle tutela dei consumatori non sono sufficientemente integrate nell'Unione europea, ricorda che tra le iniziative « per costruire un'Europa dei cittadini » nel 2010 la Commissione europea ha indicato la tutela dei consumatori come fattore centrale di sviluppo. Ritiene, pertanto, che debbano essere maggiormente incoraggiate in sede europea tutte le iniziative volte ad aumentare la sicurezza dei beni di consumo, la cooperazione per la tutela dei consumatori, nonché il rafforzamento della direttiva concernente le pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) tra imprese e consumatori. Sottolinea l'opportunità di richiamare la Commissione a creare un sistema di certificazione dei

marchi per garantire, tra l'altro, un'efficace contrasto alla contraffazione e un adeguato livello di sicurezza per i consumatori europei. Aggiunge che, in questo contesto, assume primaria importanza che la Commissione europea promuova un brevetto per la proprietà intellettuale e la possibilità di presentare la domanda per l'ottenimento dell'eventuale approvazione in inglese e nella lingua del paese originario.

Per quanto riguarda lo *Small Business Act*, evidenzia la necessità di sollecitare misure europee relative alla dimensione esterna della competitività per consentire alle imprese di sfruttare le opportunità offerte dalla globalizzazione e dall'apertura dei mercati esterni, ma anche di rispondere alle minacce di questa evoluzione. La strada maestra non è quella di tornare ai dazi, ma di lavorare nell'Unione europea e nelle altre organizzazioni internazionali perché siano imposti vincoli tramite trattati internazionali fondati sul rispetto dei diritti dei lavoratori, dei vincoli ambientali e di tutte le altre misure in grado di impedire il cosiddetto *dumping* sociale che rischia di distruggere le produzioni di qualità. Sottolinea altresì la necessità lottare contro i ritardi nei pagamenti che provocano effetti fortemente distorsivi sul corretto funzionamento del mercato unico.

Ricorda che la Commissione intende presentare, entro il terzo trimestre del 2010, una comunicazione su una « Politica industriale globalizzata » che dovrà tradurre in iniziative concrete l'obiettivo generale dell'UE di migliorare la competitività industriale promuovendo un mondo a basse emissioni di carbonio. In questo contesto, la Commissione presenterà una serie di comunicazioni il cui obiettivo è di favorire una società a basse emissioni di carbonio, affrontando i problemi del degrado ambientale e della perdita di biodiversità e migliorando la mobilità sostenibile. Lamenta che, su questo versante, il nostro Paese è molto indietro e che la Commissione ha presentato nello scorso mese di aprile una comunicazione sui veicoli verdi, mentre in Italia le proposte

di legge presentate dal suo gruppo sui veicoli elettrici non sono mai state esaminate.

Per quanto riguarda l'energia, sottolinea l'interesse dell'Italia a scendere in campo con maggiore decisione a favore della *green economy* e nello sviluppo dell'economia sostenibile. Sottolinea altresì l'importanza per l'Europa di raggiungere alti target nel campo delle energie rinnovabili. Chiede, inoltre, quali siano gli sviluppi della Carta europea dei diritti dei consumatori di energia approvata dal Parlamento europeo nel 2008 e che sembra essersi « vanificata » per l'opposizione della Commissione e del Consiglio.

Sottolinea, infine, la necessità di un coordinamento tra le politiche economico industriali e le politiche fiscali per le quali occorre più coordinamento a livello europeo, se non una vera e propria armonizzazione in relazione alle politiche occupazionali.

Gabriele CIMADORO (IdV), nell'esprimere un orientamento favorevole sui documenti all'esame della Commissione, evidenzia la rilevanza delle questioni relative alle iniziative previste nel programma di lavoro della Commissione e del Consiglio sull'immigrazione e sulla questione dell'asilo politico. Nell'auspicare in futuro che l'Unione europea possa destinare a tali finalità maggiori risorse finanziarie, sollecita il relatore a prevedere nella sua proposta di relazione anche alcune osservazioni sul tema dell'immigrazione.

Ludovico VICO (PD) desidera suggerire al relatore alcune osservazioni su due temi che ritiene fondamentali nel quadro delle priorità delle istituzioni europee. Innanzitutto, l'importanza delle misure a tutela della proprietà intellettuale, fra le quali ritiene prioritaria la prevista istituzione di un Osservatorio sulla contraffazione e la pirateria. Sempre sul versante della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, giudica cruciale il rilievo presente nel Programma dei 18 mesi del Consiglio, delle misure di controllo alle frontiere e del previsto progetto di regolamento relativo all'intervento

dell'autorità doganale nei confronti di merci che violano diritti di proprietà intellettuale.

Alberto TORAZZI, *relatore*, sottolinea preliminarmente che la materia dell'immigrazione non è di competenza della X Commissione, osservando, a titolo personale, che una efficace politica dell'immigrazione dovrebbe essere finalizzata prioritariamente a portare lo sviluppo nei Paesi di origine, piuttosto che a consentire un accesso incontrollato di immigrati nei Paesi dell'Unione europea.

Illustra quindi la proposta di relazione, che recepisce alcune delle osservazioni formulate dai deputati precedentemente intervenuti (*vedi allegato*).

Raffaello VIGNALI (PdL), espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, dichiara voto favorevole sulla proposta di relazione.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, dichiara voto favorevole.

Salvatore RUGGERI (UdC) dichiara voto favorevole sulla proposta di relazione.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara voto favorevole sulla proposta di relazione.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità la proposta di relazione.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00327 Vico: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo.

7-00348 Cimadoro: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 29 giugno 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione Torazzi n. 7-00361 che, vertendo sulla stessa materia, sarà discussa, ove non vi siano obiezioni, congiuntamente alle risoluzioni Vico n. 7-00327 e Cimadoro 7-00348.

La Commissione concorda.

Ludovico VICO (PD), ad integrazione dell'intervento svolto nella precedente seduta, sottolinea che è necessaria un'attenzione maggiore da parte del Governo nei confronti del settore del mobile arredo fondamentale per la nostra economia con i suoi 40 miliardi di euro di fatturato e 400 mila addetti; si tratta di un settore centrale del *made in Italy* che nel 2009 ha vissuto una crisi senza precedenti destinata a trascinarsi anche nel 2010.

Rispetto alla dinamica del settore legno-arredo riportata nella risoluzione in discussione, i primi dati del 2010 dicono che purtroppo, per il comparto la crisi non è ancora finita. Nel primo trimestre 2010 per il settore del mobile l'indice di produzione industriale ha segnato ancora un calo dello -2,2 per cento rispetto al primo trimestre 2009, mentre per il Legno e Prodotti in legno la produzione è ancora in calo dell' 8,3 per cento rispetto al 2009. È invece in leggero recupero l'export, che nel primo trimestre ha segnato +3,4 per cento sul primo trimestre 2009, quando la perdita era stata del 22,5 per cento. A marzo l'aumento dell'*export* sul mese precedente del +17,5 per cento per il Legno, dell'8,6 per cento per i mobili, fa sperare in un lento consolidamento della ripresa.

Quanto all'occupazione, a inizio 2010 le ore di CIG autorizzate hanno raggiunto 3 milioni, in un solo bimestre si è concentrato circa un terzo del totale delle ore dell'intero 2009. Sono ancora in aumento le imprese in crisi strutturale soprattutto nella fascia con meno di 15 dipendenti.

L'andamento degli ordini nel secondo trimestre 2010 è previsto stazionario per il 40 per cento delle imprese del settore

rispetto al medesimo periodo 2009, mentre per circa il 17 per cento la previsione è di un'ulteriore flessione. Previsioni più rosee per il comparto cucina favorito dagli ecoincentivi, mentre il nel comparto mobili per ufficio, il 30 per cento delle imprese prevede ancora flessione degli ordinativi.

Sottolinea che il 2010 sarà, per quanto è dato vedere oggi, solo un parziale recupero rispetto al 2009. Ci vorranno anni, per tornare ai livelli del 2008. Gli effetti di una crisi strutturale di così ampia portata non potranno che essere di lungo periodo. Alla crisi di un mercato interno sempre più debole e scarsamente sostenuto dalle politiche del governo, si affianca quella anch'essa pesante, prolungata e generalizzata, di alcuni mercati classici che si sono dissolti, facendo pagare alle imprese del settore un conto molto salato che si aggira intorno a una media del 20 per cento del valore della produzione.

Il futuro rimane quindi molto incerto, immaginando infatti un tasso di crescita media annua del 4 per cento, per poter recuperare i livelli del 2007, l'ultimo anno in cui il fatturato è cresciuto, si dovrà arrivare al 2014, se il tasso sarà del 3 per cento, si dovrà aspettare il 2016, se infine dovesse attestarsi intorno al 2 per cento, il recupero avverrebbe solo nel 2019.

La crisi del settore non è dovuta alla mancanza di competitività quanto ad una contrazione generalizzata del commercio internazionale, tra i mercati in contrazione ci sono anche quelli che negli scorsi anni hanno sostenuto la crescita dell'export italiano del settore come è accaduto per la Russia (-34 per cento) e per gli Emirati Arabi Uniti (-31 per cento). Altrettanto pesante la situazione di Regno Unito (-33 per cento), Stati Uniti (-32 per cento), Spagna (-33 per cento) e Grecia (-20 per cento).

Osserva che un'inversione di tendenza tanto brusca ha spiazzato le imprese, facendo volatilizzare gli investimenti operati nella distribuzione, nella comunicazione e nel *marketing* del marchio. In

questo periodo la domanda aggiuntiva rispetto ai mercati consolidati, viene dall'Asia, dove il valore aggiunto e il costo medio unitario è assai inferiore a quello sul quale si è posizionato ed ha costruito il proprio sviluppo la produzione italiana. Ciò comporta che le nostre imprese debbano essere ancora più combattive nella proiezione verso i grandi Paesi europei come Germania e Francia, che tradizionalmente sono clienti dell'arredamento italiano e che hanno subito l'impatto della crisi, ma sono anche quelli che ne hanno risentito con minore intensità. In particolare, la Francia (-11 per cento) e la Germania (-9 per cento) continuano a rappresentare rispettivamente il primo e il secondo mercato per il settore. Nonostante le difficoltà, le imprese italiane hanno iniziato a ripensare in modo nuovo i propri prodotti e la propria organizzazione produttiva e commerciale, effettuando uno sforzo per ricercare nuovi posizionamenti nei diversi mercati e una maggiore flessibilità, adattando la strategia al singolo mercato e rivolgendosi non solo ai Paesi a forte crescita, ma continuando le attività di consolidamento anche nei mercati più tradizionali.

È importante rilevare come alla base della crisi ci sia anche il crollo dell'edilizia che avrebbe potuto essere contrastato in modo più efficace, sostenendo soprattutto l'innovazione nel settore. In questo ambito si deve e si può generare un impulso positivo per tutta l'economia, oltre che per il settore del mobile-arredo.

Ritiene che le nuove sfide sono gli investimenti nel *social housing*, che può rimettere in corsa il mondo delle finiture, l'eccellenza produttiva che si sposa con un'edilizia a costi contenuti, con interventi di recupero e valorizzazione delle aree periferiche. Una sfida che richiama anche l'esigenza di lanciare in Italia lo sviluppo della *green economy* che può avere nel settore del legno (bioedilizia, risparmio energetico) un grande punto di forza. Nell'edilizia il settore gioca per il futuro un ruolo davvero essenziale nella realizzazione di edifici moderni o nella riqua-

lificazione dei tanti edifici vecchi e anche nuovi costruiti in modo caotico e con soluzioni edilizie ormai superate, edifici che rimangono spesso deserti e che contribuiscono al degrado delle città italiane.

Altro punto da non trascurare la possibilità di sostenere la riqualificazione degli edifici pubblici e delle strutture turistiche. Lamenta che si sono persi mesi nel discutere del piano casa e, mentre l'edilizia era immobile e le ristrutturazioni iniziavano il loro calo precipitoso, il Governo prima ha concesso incentivi al solo acquisto di mobili legati alle ristrutturazioni, poi al solo settore delle cucine.

Ciò che preoccupa maggiormente è il fatto che, da solo, il comparto del legno per l'edilizia rappresenta circa il 25 per cento della forza lavoro dell'intera filiera legno-arredamento, mentre l'intero settore legno rappresenta il 44 per cento. La tenuta occupazionale della filiera, che impiega circa 400 mila addetti in 75 mila imprese, è a forte rischio. I mezzi messi a disposizione dal Governo sono pochi e soprattutto sono rimasti fuori alcuni settori fondamentali come quello del mobile e dell'arredo, se si escludono gli incentivi per l'acquisto delle cucine inseriti nel decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, di cui sarebbe anche interessante conoscere i dati riguardanti il totale delle erogazioni.

Le speranze per il 2010 si riversano ancora nella possibilità di allargare il pacchetto incentivi a tutto il settore del mobile e dell'arredamento e nella proroga della detrazione del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione e risparmio energetico degli edifici, prevedendo misure specifiche già nella manovra economica attualmente in discussione al Senato. Auspica altresì, per sostenere il comparto del mobile-arredo in questa grave congiuntura economica, siano estesi gli incentivi per la rottamazione all'intero settore, compresi i mobili per ufficio e prevedendo specifici incentivi per la rottamazione dei mobili e dell'arredamento in uso alle strutture ricettive, spesso inadeguate rispetto alle aspettative del turista.

Renato Walter TOGNI (LNP) illustra la risoluzione Torazzi 7-00361, di cui è co-firmatario, sottolineando la necessità di iniziative di incentivazione dell'intero comparto del mobile arredo, compresi i mobili per uffici e negozi e prevedendo un particolare incentivo per il rinnovo del parco turistico-alberghiero. Evidenziata l'importanza di favorire l'acquisto di mobili certificati realizzati con materiali provenienti da progetti di riforestazione e con finiture ecocompatibili, ritiene opportuno prevedere forme di agevolazione fiscale per le giovani famiglie che acquistano mobili, nonché misure per la certificazione dei legni impiegati nella realizzazione dei mobili. Manifesta, infine, un orientamento favorevole a presentare un unico testo che sintetizzi il contenuto delle risoluzioni in discussione.

Ludovico VICO (PD) chiede se il Governo intenda adottare misure doganali sull'*import* di alcune materie prime che potrebbero essere uno strumento di incentivazione diretta alla produzione.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA sottolinea che la politica commerciale del Governo in materia di approvvigionamento è orientata all'azzeramento dei dazi e, essendo l'Italia un importatore netto di materie prime, si sono finora perseguite alleanze con tutti gli altri Paesi europei al fine di abolire qualsiasi tipo di dazio.

Nel merito delle risoluzioni in discussione, ricorda che il Governo ha stanziato complessivamente 300 milioni di euro per il fondo incentivi e di questi, circa 60 milioni sono stati destinati all'acquisto delle cucine, con risultati molto soddisfacenti per il settore. Tuttavia, pur condividendo le linee di indirizzo indicate nelle risoluzioni, stante la mancanza di risorse nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico, non può assumere gli impegni che comportino misure onerose, potendo impegnarsi unicamente ad una valutazione prioritaria delle esigenze di incentivazione e delle misure di detrazione fiscale da applicare al settore del mobile arredo.

Gabriele CIMADORO (IdV) ricorda che nel corso dell'esame in Assemblea del decreto-legge n. 40 del 2010, il Governo ha accolto un ordine del giorno presentato dal suo gruppo volto a sollecitare il sostegno al comparto del mobile arredo che rappresenta un elemento fondamentale del sistema produttivo italiano. Richiama, quindi, il Governo al rispetto degli impegni assunti, sollecitando l'accoglimento di tutte le misure previste nei dispositivi delle risoluzioni in discussione.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA osserva che il Governo può accogliere senza modifiche il terzo impegno del dispositivo della mozione Cimadoro n. 7-00348. Per quanto riguarda gli impegni relativi all'incentivazione o alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di mobili arredo contenuti nella parte dispositiva di tutte le risoluzioni in discussione, il Governo può impegnarsi a valutare in via prioritaria la possibilità di adottare queste misure.

Andrea LULLI (PD), nel comprendere le difficoltà evidenziate dal sottosegretario Saglia, concorda con il deputato Togni sull'opportunità di sintetizzare in un testo unico le risoluzioni in discussione. Sottolinea che il Parlamento europeo ha approvato nella seduta odierna una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno, la quale contiene anche importanti misure sulla tracciabilità dei prodotti. Prospetta, quindi, l'opportunità di prevedere nel dispositivo della risoluzione anche un impegno volto al tempestivo recepimento della normativa europea.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA assicura che il Governo può senz'altro recepire l'impegno ad un sollecito recepimento della legislazione europea in materia di commercializzazione di legname.

Renato Walter TOGNI (LNP) sottolinea l'importanza delle agevolazioni fiscali per l'acquisto dei mobili arredo che producono anche l'effetto virtuoso di emersione dell'economia sommersa.

Ludovico VICO (PD) ribadisce la necessità di estendere, in una fase di grave congiuntura economica, gli incentivi per la rottamazione all'intero comparto del mobile arredo comprendendo i mobili per ufficio e quelli destinate alle strutture turistico-alberghiere.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 7 luglio 2010.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

**C. 2754 Vignali , C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani,
C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone
– Rel. Raisi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 16.

ALLEGATO

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese COM(2010)135 definitivo – 17696/09.

RELAZIONE APPROVATA

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2010 e il programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese, trasmessi al Parlamento dal Ministro per le politiche europee;

apprezzato che la Commissione abbia deciso, in considerazione della grave crisi che l'Unione intera sta fronteggiando, di concentrare il proprio programma su alcune questioni prioritarie con il chiaro obiettivo di sostenere le economie dei vari Paesi europei;

apprezzate le numerose iniziative che si intendono intraprendere in particolare per sostenere le piccole e medie imprese nei mercati interni ed extraeuropei;

considerato che uno degli obiettivi prioritari da perseguire è certamente quello della tutela dei consumatori, in particolare in relazione alla sicurezza generale dei prodotti, e di quelli alimentari in via prioritaria,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

a condizione che la XIV Commissione, nella relazione da predisporre per l'Assemblea, preveda:

a) che in relazione alle politiche che la Commissione intende intraprendere

nella materia della proprietà industriale, con riferimento al regime linguistico per la registrazione dei brevetti, il Governo si adoperi affinché venga ritenuta sufficiente, ai fini della presentazione della domanda per l'ottenimento dell'eventuale approvazione, la redazione del testo in inglese e nella lingua del paese originario;

b) che nell'ambito delle politiche finalizzate alla promozione della concorrenza e alla tutela dei consumatori, venga data particolare attenzione alla definizione di una normativa che garantisca la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti, in particolare con l'individuazione chiara per il consumatore, dell'origine del prodotto relativamente a tutte le sue fasi di lavorazione;

c) che relativamente alle iniziative che la Commissione intende intraprendere in materia di tutela dei consumatori, sia posta la necessità dell'adozione di una normativa di monitoraggio statistico congruo, per verificare con test sperimentali ed analisi, su campioni prelevati nella rete di distribuzione su tutto il territorio dell'Unione, la corrispondenza dei prodotti alle norme sanitarie e di sicurezza, in particolare per quanto destinato al consumo alimentare umano o alla sua filiera, all'abbigliamento, a tutti i prodotti legati all'edilizia e all'habitat umano, al settore dei trasporti e dell'*automotive*;

e con le seguenti osservazioni:

a) in relazione ai nuovi orientamenti adottati al livello europeo per il rilancio

del mercato unico europeo e della competizione globale, valuti il Governo l'opportunità di sostenere tutte le iniziative volte ad introdurre una normativa che sottoponga al controllo di un'unica autorità di supervisione europea l'operato delle agenzie di *rating*;

b) nell'ambito delle politiche finalizzate al sostegno delle piccole e medie imprese e alla tutela dei consumatori, valuti il Governo l'opportunità di istituire una certificazione di « Fair Production »

(Correttezza nei metodi e nei processi di produzione), cui sottoporre tutte le aziende extra-UE che intendano importare le loro merci nell'Unione, al fine di evitare fenomeni di *dumping* sociale ed ambientale, nonché di ridurre pratiche e sistemi di produzione contrari all'ambiente e ai diritti dell'uomo e dei lavoratori, prevenendo la progressiva armonizzazione dei criteri di certificazione con quanto previsto dall'organizzazione internazionale del lavoro (ILO).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Madrid in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni dei Parlamenti dell'Unione europea competenti in materia di lavoro e immigrazione (24 giugno 2010)	164
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM(2010) 135 def. – 17696/09) (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	166
ALLEGATO (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	174

SEDE REFERENTE:

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero. C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi (<i>Esame e rinvio</i>)	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla missione a Madrid in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni dei Parlamenti dell'Unione europea competenti in materia di lavoro e immigrazione (24 giugno 2010).

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica di avere partecipato, in rappresentanza della Camera dei deputati, alla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni dei Parlamenti dell'Unione europea competenti in materia di lavoro e immigrazione, che si è svolta a Madrid il 24 giugno scorso; alla Conferenza, organizzata dal Parlamento spagnolo in coincidenza con il semestre di

presidenza europea, ha partecipato anche il Presidente dell'omologa Commissione del Senato. Ricorda che tale incontro ha rappresentato il consueto appuntamento organizzato dai parlamenti dei Paesi che assumono – nel corso dell'anno – il semestre di presidenza dell'Unione europea, dedicato al confronto tra assemblee parlamentari sui temi del lavoro, dello sviluppo e dell'occupazione.

Segnala che la Conferenza è stata strutturata in un'unica giornata di lavoro, dedicata ad approfondire le prospettive della strategia « post-Lisbona 2010 » per la crescita e l'occupazione, ispirate all'innovazione, alla formazione e alla sostenibilità. Tale sessione di lavoro unica, in particolare, è stata aperta dal saluto introduttivo del Presidente della Commissione lavoro e immigrazione del Congresso dei deputati spagnolo, Juan Antonio Barranco Gallardo, che ha illustrato gli argomenti ge-

nerali della Conferenza e ha invitato tutti i partecipanti a generare maggior fiducia nei cittadini sulle prospettive di uscita dalla crisi in atto, nobilitando il ruolo e la funzione dei Parlamenti nazionali nella nuova strategia europea.

Fa presente che, dopo il saluto iniziale, ha avuto luogo una relazione del Presidente del Consiglio economico e sociale spagnolo, Marcos Peña Pinto, che ha anzitutto spiegato le funzioni di tale organo consultivo del Governo in materia di lavoro, sottolineando come esso sia impegnato nel garantire una base permanente di confronto partecipativo alle decisioni dell'Esecutivo in materia, attraverso lo scambio di idee tra le parti sociali. L'intervento ha anche inteso ribadire la centralità dei temi del lavoro nell'ambito delle politiche europee, invitando a rafforzare l'identità europea nel settore dell'occupazione e dello sviluppo, anche in modo da accelerare l'uscita dalla crisi economica in atto.

Rileva, quindi, che l'intervento centrale dell'intera Conferenza è stato quello del Ministro del lavoro e dell'immigrazione spagnolo, Celestino Corbacho Chaves, anche nella sua veste di presidente « pro-tempore » del Consiglio europeo dei ministri del lavoro. Il Ministro, nel ribadire l'importanza di ricercare una risposta alla crisi che sia coordinata tra tutti i Paesi europei, ha illustrato gli impegni e gli sforzi compiuti dalla presidenza di turno spagnola per la definizione di una strategia « post-Lisbona 2010 », molti dei quali sono stati bloccati, a suo avviso, dalla recrudescenza della crisi economica, che ha di fatto impedito una più completa pianificazione delle misure necessarie. Il Ministro ha, peraltro, segnalato che sarebbe un errore pensare che la crisi economica possa essere superata solo quando ripartirà la crescita, perché bisognerà anche verificare quanti posti di lavoro saranno stati, nel frattempo, perduti e quali reali prospettive si porranno di fronte ai diversi settori produttivi. Nel ricostruire le varie riunioni tecniche e interministeriali svolte nel corso del semestre di presidenza, il Ministro ha poi indicato le priorità fissate, grazie all'impulso del Governo spagnolo, nell'ambito del Consiglio europeo: portare al 75 per cento la popola-

zione attiva complessivamente occupata nell'Unione europea; investire almeno il 3 per cento del PIL nella ricerca scientifica; ridurre sensibilmente il tasso di abbandono scolastico nei Paesi UE; puntare al rispetto degli obiettivi fissati dall'Unione per le politiche energetiche e ambientali. Corbacho Chaves ha, dunque, ricordato l'importanza della riunione dei ministri del lavoro svoltasi nell'aprile scorso a Washington, che ha preparato il terreno ad una reale integrazione delle politiche tra Stati, in grado di sviluppare una crescita dell'occupazione che riporti la prosperità in Europa e nell'ambito dei Paesi del G20. Il Ministro ha, infine, ripercorso lo specifico caso della Spagna, fortemente investita dalla crisi economica, ricostruendone gli elementi principali: in particolare, un eccesso di investimenti nel settore dell'edilizia ha creato, a suo avviso, l'esigenza di inserire rapidamente nel mondo del lavoro spagnolo circa 4 milioni di lavoratori immigrati, creando una pressione sociale molto forte, tanto più sentita dal Paese nel momento in cui la crisi finanziaria si è scontrata con questa realtà, in cui vi è stato un repentino blocco degli ordinativi edili e si è dovuta individuare una soluzione per il crollo dell'occupazione della forza lavoro immigrata. A giudizio del Ministro, pertanto, si uscirà sicuramente dalla crisi (non solo in Spagna, ma nell'intera Europa), ma bisognerà fare in modo che, non soltanto la politica, ma anche il sistema finanziario, imparino qualcosa da quanto è sinora accaduto.

Segnala, poi, che la Conferenza ha visto il contributo di José Antonio Panizo Robles, Segretario generale tecnico del Ministero del lavoro e dell'immigrazione spagnolo, che ha ripercorso le diverse fasi delle iniziative tecniche adottate dalla presidenza spagnola dell'UE nei settori del lavoro e dell'immigrazione, dando conto del programma avviato nel semestre, che ha posto le basi per proseguire nel corso dei due semestri successivi nella realizzazione degli obiettivi della strategia « post-Lisbona ». In particolare, è stato spiegato come i ritardi nell'insediamento della Commissione europea e le difficoltà istituzionali ed economico-finanziarie abbiano impedito il lancio tempestivo della nuova strategia nel campo della crescita e

dell'occupazione, sebbene la Commissione stessa sia finalmente giunta – al termine del semestre – all'adozione della relativa comunicazione; si tratta ora, a suo avviso, di rafforzare la coesione sociale e contrastare la crisi finanziaria, senza perdere ulteriori livelli occupazionali.

Fa presente, inoltre, che l'ultimo intervento programmato è stato svolto dal coordinatore della rappresentanza spagnola presso l'Unione europea, Carlos Garcia de Cortazar y Nebreda, che ha illustrato il complesso degli strumenti sociali esaminati nel corso del semestre di presidenza, evidenziando luci ed ombre, anche nel contesto della crisi in atto. Informa quindi che, prima dei saluti conclusivi della Conferenza, ad opera della Presidente della Commissione lavoro e immigrazione del Senato spagnolo, Lenxto Rubial Cachorro, si è infine svolto un dibattito tra i parlamentari presenti, che ha consentito un confronto aperto sulle realtà che i diversi Stati membri dell'Unione europea stanno vivendo, soprattutto in relazione all'impatto della crisi finanziaria sul mondo del lavoro e sull'occupazione.

In conclusione, ritiene che la Conferenza sia stata certamente utile, in particolare per la possibilità di sviluppare riflessioni comuni con tutti i parlamentari presenti all'iniziativa; l'utilità, peraltro, è stata forse ancora maggiore nelle fasi meno formali della Conferenza stessa (riunioni a margine degli incontri ufficiali e colazioni di lavoro), nella quali vi è stata l'occasione di sviluppare in modo più effettivo e libero il confronto, evitando di rendere questa sede poco flessibile ed efficace.

Giudica importante, peraltro, sottolineare anche una evidente difficoltà nell'approfondire i diversi argomenti all'ordine del giorno, tendenzialmente a causa delle complesse modalità di organizzazione dei lavori e della ristrettezza dei tempi (nonché di una impostazione dei temi che spesso risulta – in simili occasioni – un po' troppo « generalista »): in tal senso, ritiene che si possa lavorare, per il futuro, su un formato organizzativo più concreto, eventualmente ipotizzando anche la predisposizione preventiva di un documento di lavoro, da utilizzare come

materiale di base per lo svolgimento dei lavori della Conferenza, che possa dare ai Parlamenti nazionali anche uno strumento più efficace al fine di orientare il dibattito.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.40.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM(2010) 135 def. – 17696/09).

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta di ieri..

Alessia Maria MOSCA (PD), preso atto della relazione introduttiva svolta nella seduta di ieri e auspicata una maggiore tempestività nei processi decisionali rispetto alle strategie elaborate a livello comunitario, segnala l'esigenza di avviare una discussione approfondita in Commissione – eventualmente anche attraverso lo svolgimento di apposite audizioni di rappresentanti delle istituzioni europee – sui temi di interesse e, in particolare, su quello della riforma del bilancio dell'Unione, atteso che dall'esito del negoziato su tale riforma dipenderà anche il destino istituzionale dell'Europa, nonché la capacità dei singoli Stati membri di far sentire la propria voce in sede di fissazione delle priorità. Ritiene poi necessario che la Commissione, nella relazione che si accinge ad approvare, fornisca maggiori in-

dicazioni sui programmi europei, in modo da rendere la sua strategia d'intervento maggiormente aderente all'attuale quadro economico di crisi e consentire, in tal modo, la programmazione di misure specifiche a tutela di particolari categorie sociali svantaggiate, nonché di determinate aree territoriali in difficoltà.

Giudica poi necessario che, nel contesto degli indirizzi delineati dal programma, si dia maggiore enfasi a tematiche già affrontate da Mario Monti nel suo rapporto « Una nuova strategia per il mercato unico », quali ad esempio, il rafforzamento della mobilità dei lavoratori giovani nell'ambito dell'Unione, argomento che giudica essenziale in vista di un più complessivo processo di uscita dalla depressione economica. Nel rilevare le gravi mancanze del Governo italiano in tema di occupazione femminile, ricerca e formazione, auspica, infine, che gli obiettivi di massima fissati a livello europeo possano vincolare maggiormente i singoli Stati membri e quindi favorire, anche in Italia, un rilancio della crescita economica e un rafforzamento delle protezioni sociali.

Elisabetta RAMPI (PD) giudica, anzitutto, poco incisivo il programma legislativo in esame, che prevede la fissazione di obiettivi vaghi e generici – il cui conseguimento viene peraltro rinviato ad una data indefinita ed incerta – e manca di un puntuale raccordo con un piano generale sul lavoro e sull'occupazione, che possa renderlo davvero vincolante nei confronti dei singoli Paesi.

Osserva che, nell'attuale fase di crisi economica, occorre un deciso rafforzamento dell'Europa, nell'ottica di un progressivo superamento della conflittualità tra impresa e lavoro, in un clima di maggiore coesione sociale e solidarietà tra le generazioni, anche considerando le ultime tendenze demografiche in atto, che registrano un invecchiamento costante della popolazione. Giudica, infine, necessario prevedere interventi a sostegno delle piccole e medie imprese, nonché dell'occupazione femminile, affinché sia restituita dignità al lavoro, in un quadro di

pari opportunità e nel nome di un riequilibrio sociale che riavvicini gli Stati membri agli obiettivi della strategia di Lisbona.

Cesare DAMIANO (PD), nell'auspicare che la proposta di relazione che il relatore si accinge a presentare alla Commissione sappia cogliere tutti gli spunti che emergeranno dal dibattito, intende soffermarsi su taluni problemi di carattere generale. In primo luogo rileva che, pur a fronte della validità della strategia di Lisbona, la crisi in atto è destinata a durare, poiché – anche se l'Europa fosse interessata da una ripresa economica – non vi sarebbe comunque, nel breve-medio periodo, una crescita dell'occupazione: in particolare, ritiene che l'Italia sarà pesantemente colpita, nell'autunno prossimo, da gravi problemi occupazionali, derivanti dalla cessazione dell'effetto degli ammortizzatori sociali e dalla mancanza di reali politiche in grado di promuovere la creazione di posti di lavoro. Segnala, inoltre, l'esigenza che, nell'ambito di una credibile politica industriale, siano indicate con chiarezza le priorità dei fattori strategici di sviluppo.

Prendendo spunto, poi, dalla recente vicenda dello stabilimento industriale di Pomigliano d'Arco, rileva la necessità di definire il quadro degli *standard* in relazione alla protezione del lavoro e alla competitività, ritenendo che l'Europa debba porsi l'obiettivo di una tendenziale unificazione delle condizioni sociali, anche al fine di contrastare pericolose forme di *dumping* sociale, oltre che fiscale. Ritiene, infine, che le politiche di intervento a livello europeo e nazionale – anche a fronte di una situazione di competizione « al ribasso » creatasi tra sindacati di diversi Paesi comunitari – debbano mirare alla stabilità del lavoro e all'introduzione di misure che evitino il rischio di delocalizzazione delle imprese, quantomeno di quelle strategiche per ciascun Paese, attesa l'attuale esistenza di una forte disponibilità ad accettare, soprattutto in taluni Stati europei di recente ingresso nell'UE, *standard* e condizioni di lavoro di sempre minor garanzia sociale.

Giovanni PALADINI (IdV) preannuncia che il suo gruppo non potrà, per il momento, che astenersi nella deliberazione della Commissione relativa ai provvedimenti in esame, riservandosi di definire, per la successiva discussione in Assemblea, una posizione più articolata sull'argomento. Ritiene, infatti, che i documenti adottati dalle istituzioni europee siano poco incisivi e decisamente inadeguati a fronteggiare temi fondamentali, quali il sostegno all'occupazione e la crescita del mercato del lavoro di fronte alla crisi economica in atto. Giudica, peraltro, opportuno che il Parlamento inviti le stesse istituzioni europee ad una maggiore determinazione nell'affrontare le problematiche più direttamente rientranti nelle competenze della XI Commissione, segnalando in particolare le questioni, tuttora aperte, dell'occupazione giovanile, del sostegno alle donne nel mercato del lavoro, nonché della sicurezza e salute dei lavoratori e della revisione degli orari di lavoro.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) osserva che l'Europa, sin dalla sua nascita, non si è data soltanto obiettivi – sia pure pesantemente «feriti» dalla crisi in atto – ma si è anche dotata di strumenti per conseguirli: su tanti argomenti, le istituzioni europee sono ormai in grado di decidere unitariamente, mentre su altri prevalgono ancora le iniziative adottate a livello nazionale. In ogni caso, rileva che esiste, tra queste categorie di interventi, una sorta di «dato di chiusura», costituito dal controllo sui saldi; per tale ragione, si domanda se – a fronte di una evidente tendenza al rafforzamento del predetto controllo comunitario sui saldi – non sia giunto il momento di lavorare all'adozione di politiche comuni, con obiettivi più precisi e sanzionati, anche in relazione ai grandi aggregati di spesa.

Si sofferma, quindi, sul tema dell'armonizzazione dei diritti, facendo notare come l'Unione europea, diversamente dalle condizioni che ne hanno consentito la nascita, sia ormai divenuta una «Europa a 27», che ha dovuto inevitabilmente rinun-

ciare all'introduzione di diritti sociali uniformi, potendo soltanto ragionare in termini di tendenziale convergenza delle diverse legislazioni statali sulla materia. Dubita, pertanto, che i problemi di *dumping* sociale segnalati da taluni dei deputati intervenuti – che sono la diretta conseguenza di un'Unione europea allargata – possano essere affrontati e risolti attraverso l'indicazione di una normativa pienamente uniforme in tema di diritti sociali; al contrario, pur riconoscendo l'esigenza di un livello minimo di diritti garantiti, ritiene che il problema debba essere posto con formule meno rigide, non soltanto perché i singoli Stati europei partono da diverse prospettive di sviluppo e possono mirare a differenti velocità di crescita economico-sociale, ma anche in quanto un potenziale rischio di *dumping* può finire per favorire gli stessi Paesi sviluppati, che possono essere invogliati – di fronte a questi scenari – a migliorare e qualificare i propri *standard* di competitività.

Teresio DELFINO (UdC), convenendo con alcune delle considerazioni svolte dal deputato Cazzola, ritiene che la crescita di taluni Paesi in via di sviluppo non possa che passare – secondo una logica di mercato che consideri le particolari condizioni economiche presenti in quei contesti – attraverso il riconoscimento di una certa difformità iniziale nelle condizioni salariali dei lavoratori: rispetto a tale dato, le imprese, a suo giudizio, più che lamentarsi per una presunta perdita di competitività, dovrebbero pensare di attrezzarsi adeguatamente con mirati investimenti in materia di innovazione e ricerca. Pur manifestando apprezzamento per l'indicazione, contenuta nei documenti di programmazione politica e legislativa, di nobili obiettivi quali il sostegno ad un'economia sociale di mercato, l'elaborazione di un'agenda dei cittadini che metta la persona al centro delle priorità, la lotta alla disoccupazione strutturale, la promozione dell'inclusione sociale, fa notare che in Europa ancora lunga è la strada da percorrere in vista di un completa integrazione dei soggetti con

disabilità, attese le difficoltà che essi incontrano nell'accesso agli strumenti di protezione sociale e ai percorsi formativi. Ritiene opportuno, pertanto, che nell'ambito della strategia dell'Unione europea 2010 sia inserito un Patto europeo sulla disabilità, che favorisca iniziative concrete a livello europeo e nazionale, tali da migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Giudica, in conclusione, necessario un forte sostegno alle politiche per i soggetti diversamente abili, in modo da incidere significativamente nell'agenda politica dell'Unione europea: infatti, l'inclusione della disabilità nella strategia dell'Unione europea per il prossimo decennio potrà, a suo avviso, produrre cambiamenti importanti, riducendo il tasso di disoccupazione e di povertà. Auspica, pertanto, che il relatore possa farsi carico di tale questione nella definizione della sua proposta di relazione alla XIV Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ringraziare i deputati intervenuti per il contributo fornito, assicura anzitutto la piena disponibilità a porre in essere le iniziative prospettate nel corso del dibattito e, in particolare, a verificare la disponibilità degli esponenti della Commissione europea, competenti in materia di lavoro, a svolgere un'eventuale audizione sui temi di interesse. Ritiene, inoltre, che – pur essendo stati sollevati, nella discussione in atto, argomenti in parte riferiti alla competenza di altre Commissioni permanenti – il relatore possa comunque menzionare tali argomenti nella sua proposta di relazione, per lo meno nell'ambito delle questioni relative all'occupazione e al mercato del lavoro.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, nel ringraziare tutti i gruppi per la serietà con la quale hanno affrontato l'esame dei provvedimenti in titolo, presenta una proposta di relazione (*vedi allegato*), di cui illustra sinteticamente il contenuto. Osservato che la proposta di relazione contiene quasi tutti gli elementi emersi nel corso del dibattito, si sofferma sui rischi di

dumping sociale che possono sorgere tra diversi Paesi europei, ricordando come proprio l'allargamento dell'Unione europea a 27 Stati – menzionato dal deputato Cazzola – abbia creato problemi che vanno oggi risolti, non soltanto in relazione alla delocalizzazione delle imprese, ma anche al fine di fronteggiare la concorrenza sleale dei lavoratori stranieri. Segnala, infine, di avere inserito nella sua proposta di relazione anche un riferimento al sostegno dei disabili nel mercato del lavoro, secondo gli auspici formulati dal deputato Delfino.

Giulio SANTAGATA (PD), preso atto della proposta di relazione del relatore, intende brevemente ricollegarsi a talune considerazioni svolte dal deputato Cazzola, facendo notare che l'allargamento dell'Unione europea – e dei suoi principi fondanti – a taluni Paesi dell'Est europeo in via di sviluppo dovrebbe costituire, di per sé, una garanzia circa il loro adeguamento ai valori comunitari in tema di *welfare* e protezione sociale, mettendo al riparo da rischi maggiori di competizione sleale. Inoltre, pur riconoscendo che le particolari condizioni salariali dei lavoratori, in determinati contesti economici, dipende inevitabilmente da una fase embrionale di sviluppo produttivo, fa presente che il vero rischio di *dumping* sociale all'interno dei territori nazionali può essere determinato da quegli stessi Paesi che lo evocano – tra cui l'Italia – considerati i *trend* al ribasso delle dinamiche salariali recenti, registrati nelle realtà industriali più avanzate. Osserva, infine, che l'assenza di adeguate politiche sociali e fiscali, che siano uniformi a livello comunitario, costituisce il vero ostacolo ad una leale concorrenza tra le imprese, alimentando le differenze tra i Paesi per quanto riguarda l'accesso alle protezioni sociali e i livelli salariali.

Cesare DAMIANO (PD), nel dichiarare la condivisione della proposta di relazione formulata dal relatore, intende, anche a seguito di taluni interventi svolti nel dibattito odierno, precisare che – a prescin-

dere dalle proprie convinzioni ideologiche, che possono far propendere per un modello economico di sviluppo in luogo di un altro – la necessità di un rafforzamento dei consumi delle famiglie e della stessa domanda nei mercati interni emerge incontrovertibile anche in grandi Paesi orientati all'*export*, come la Cina, nei quali si impone ormai, di conseguenza, un riconoscimento di *standard* minimi di tutela sociale e salariale. Auspica, in conclusione, che si possa avviare quanto prima una riflessione sulla necessità di coordinare a livello europeo le politiche fiscali e sociali degli Stati membri, avendo ben presenti tali *standard*, al fine di evitare fenomeni di *dumping* sociale e di concorrenza sleale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore. Delibera altresì di nominare il deputato Fedriga quale relatore per riferire alla XIV Commissione.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.30.

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero.

C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl), *relatore*, rileva che le proposte di legge in esame dettano norme volte alla stabilizzazione del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti di cultura all'estero. Al riguardo, intende preliminarmente ricordare che il personale a contratto im-

piegato nelle rappresentanze diplomatico-consolari all'estero e negli istituti italiani di cultura si divide, sotto il profilo normativo, in due categorie: quella con contratto regolato dalla legge locale e quella con contratto regolato dalla legge italiana. Fa notare che alla prima categoria appartengono i contrattisti di cittadinanza straniera o italiana assunti a partire dall'anno 2000: il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, ha infatti introdotto una nuova disciplina nelle assunzioni di questa categoria di lavoratori, i cui contratti, regolati dalla legge locale, sono stati frutto di una trattativa tra l'amministrazione e i sindacati e sono stati integrati da norme del diritto del lavoro italiano volte a garantire al predetto personale un rapporto di lavoro equo e trasparente. Ritiene che, al contrario, ben diversa sia la situazione della categoria del personale a contratto regolato dalla legge italiana: si tratta di una categoria di personale ad esaurimento, proprio a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 103 del 2000, con un'anzianità di servizio mediamente compresa tra i quindici e i ventiquattro anni, assunto prevalentemente in base alla legge 13 agosto 1980, n. 462. Osserva, pertanto, che l'inquadramento economico e giuridico del personale a contratto regolato dalla legge italiana presenta, fin dall'origine, diversi aspetti lacunosi, tuttora irrisolti: innanzitutto, malgrado quanto stabilito dalla citata legge n. 462 del 1980, la prevista progressiva immissione mediante concorso nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri ha riguardato un numero assai limitato di posti; inoltre, altre problematiche riguardano, in particolare, la progressione di carriera, il congedo per malattia, il trattamento pensionistico e la formazione professionale.

Rileva, dunque, che le proposte di legge in esame sono volte a fronteggiare tale situazione, tentando di dare risposta ai maggiori problemi che caratterizzano tale categoria di personale. Le proposte di legge C. 111, C. 1632 e C. 1963, di contenuto sostanzialmente analogo, dettano una nuova disciplina della materia, volta

ad affiancarsi alla normativa vigente in materia, che non viene peraltro espressamente modificata. La proposta di legge C. 719, pur perseguendo finalità analoghe alle restanti proposte di legge, interviene sulla normativa vigente in materia, recata prevalentemente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, modificandola ed integrandola in più parti.

Per quanto concerne le proposte di legge C. 111, C. 1632 e C. 1963, osserva che l'articolo 1 prevede che il personale a contratto del Ministero degli affari esteri regolato dalla legge italiana, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, venga collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del medesimo Ministero (di cui alla legge n. 775 del 1956). Per quanto riguarda i requisiti richiesti, la sola proposta di legge C. 1963 richiede la maturazione di un periodo di servizio di almeno cinque anni dalla data di prima assunzione. Per tale personale si prevede, in particolare, l'inquadramento nell'area B prevista dal CCNL vigente per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri; la valutazione per intero del periodo di servizio prestato anteriormente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri; l'immissione a domanda nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, in caso di vacanza nell'organico, anche in soprannumero.

Sottolinea che l'articolo 2 prevede il mantenimento stabile all'estero nella sede in cui il personale presta servizio. Il trasferimento ad altra sede è consentito solo per motivi personali o nel caso di chiusura o di soppressione dell'ufficio all'estero, con conseguente riconoscimento delle indennità di trasferimento spettanti al personale di ruolo del Ministero. Segnala che l'articolo 3 prevede una retribuzione annua base non inferiore all'80 per cento (nelle proposte di legge C. 111 e C. 1963) o al 70 per cento (nella proposta di legge C. 1632) dell'ammontare complessivo dell'indennità di servizio percepita, nella stessa sede, dai pari grado di ruolo del Ministero degli

affari esteri. Sono riconosciute, inoltre, le aggiunte di famiglia percepite all'estero dal personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, nonché i congedi, i periodi di maternità e di malattia previsti per il personale di pari grado e ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

Fa notare che le proposte di legge C. 111 e C. 1963, inoltre (diversamente dalla proposta di legge C. 1632, che nulla dispone al riguardo), fissano il periodo di malattia senza decurtazione dello stipendio in 45 giorni all'anno, mentre l'articolo 4 prevede che il personale a contratto sia assicurato per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'INPS, con contributi commisurati alla retribuzione imponibile. Le sole proposte di legge C. 111 e C. 1963 (diversamente dalla proposta di legge C. 1632, che nulla dispone al riguardo) riconoscono, inoltre, al personale a contratto con un'anzianità di servizio di almeno 15 anni, la facoltà di optare tra regime previdenziale contributivo e retributivo.

Si sofferma poi sull'articolo 5 delle proposte di legge C. 111 e C. 1963, che attribuisce al personale con 18 anni di anzianità di servizio, senza demerito, a domanda, la progressione di carriera di un livello superiore rispetto a quello di prima assunzione, e sull'articolo 6 delle citate proposte di legge C. 111 e C. 1963, nonché l'articolo 5 della proposta di legge C. 1632, che contengono una norma di chiusura, volta a prevedere che per quanto in esse non espressamente previsto trovano applicazione le disposizioni normative e la contrattazione collettiva nazionale applicabili agli impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero. Infine, fa presente che le sole proposte di legge C. 111 e C. 1963 recano una disposizione di copertura degli oneri, valutati in 30 milioni di euro annui.

Rileva, quindi, che la proposta di legge C. 719 novella, come detto in precedenza, il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri (che, per ragioni pratiche, sarà di seguito definito semplicemente « decreto

del Presidente della Repubblica»). L'articolo 1 modifica l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica, al fine ricondurre pienamente gli impiegati in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, nell'ambito del personale dell'Amministrazione degli affari esteri. Gli articoli 2 e 3 modificano la struttura del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica, recante la disciplina del personale a contratto presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura, suddividendolo in due Capi: il primo, riguardante l'assunzione degli impiegati presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura; il secondo, riguardante le norme applicabili ai dipendenti con contratto di lavoro regolato dalla legge locale. Segnala che l'articolo 3, comma 2, abroga l'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica, che prevede una riserva di posti (pari al 10 per cento) per gli impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo indeterminato in occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici del Ministero degli affari esteri, mentre l'articolo 4 modifica l'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica, il quale dispone che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Fa notare che la norma, in particolare, è volta a ricondurre alla disciplina vigente, recata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 1, comma 1317, della legge n. 296 del 2006 (che ha incrementato il detto contingente di 65 unità), la definizione della dotazione organica del personale a contratto. Osserva poi che l'articolo 5 sostituisce l'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica – il quale attualmente prevede che per quanto non espressamente previsto dalla normativa italiana i contratti sono regolati dalla legge locale – al fine di

riconoscere ai dipendenti a contratto la possibilità di optare per la legge, italiana o locale, che dovrà regolare il proprio contratto individuale di lavoro. Per il personale che ha optato per la legge locale viene fatta salva (sempre che la legge locale non sia più favorevole) l'applicazione dell'articolo 45, comma 2, del già citato decreto legislativo n. 165, il quale prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. Dopo la prima scelta all'atto dell'assunzione, si attribuisce ai dipendenti la facoltà di optare, entro tre anni dalla stipula del primo contratto individuale di lavoro e per una sola volta, per una diversa legge regolatrice del contratto. Infine, la disposizione prevede che nei confronti del personale che ha optato per la legge locale trovino comunque applicazione gli accordi collettivi concernenti la costituzione e il funzionamento delle RSU e i diritti sindacali sul luogo di lavoro. Sottolinea che l'articolo 6 integra l'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica, ove sono disciplinati i requisiti e le modalità di assunzione, al fine di prevedere che alle procedure selettive si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che definisce i principi del reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche. L'articolo 7 introduce l'articolo 155-*bis*, al fine di prevedere che il trasferimento presso gli uffici centrali del Ministero degli affari esteri del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, debba avvenire sulla base di una graduatoria permanente per soli titoli, aggiornata annualmente, predisposta secondo appositi criteri stabiliti dallo stesso Ministero, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Rileva che la norma precisa che tale trasferimento non comporta alcuna soluzione di continuità del rapporto di lavoro in precedenza instaurato. Inoltre, durante il periodo di prova (che l'articolo 152, comma

2, fissa in nove mesi) il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato viene regolato dalla legge italiana, salvo rinuncia alla domanda di trasferimento. Si sofferma, infine, sull'articolo 8, che introduce l'articolo 155-ter, al fine di coordinare formalmente il testo con la suddivisione del Titolo VI in due Capi, il secondo dei quali recante le norme applicabili al personale con contratto di lavoro regolato dalla legge locale.

In conclusione, attesa l'importanza delle questioni oggetto delle proposte di legge in esame, auspica che su di esse si sviluppi un ampio dibattito, con l'obiettivo di pervenire in tempi brevi alla redazione di un eventuale testo unificato.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto dell'articolata relazione introduttiva svolta e ricordato che il dibattito sui provvedimenti in titolo proseguirà nella prossima settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 7 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ALLEGATO

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM(2010) 135 def. – 17696/09).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminati il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2010 (COM(2010)135 def.) e il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalla Presidenza spagnola, belga e ungherese (17696/09);

rilevato come la trasmissione integrale in italiano dei due documenti da parte della Commissione europea sia avvenuta solo alla fine del maggio scorso, ben oltre l'inizio dell'anno cui essi fanno riferimento, riducendo pertanto di molto la significatività dei documenti stessi, che risultano, di fatto, in parte già obsoleti;

sottolineato, peraltro, che i suddetti documenti di programmazione politica e legislativa si limitano ad indicare alcuni obiettivi a lungo termine, senza recare le priorità riferite all'intero mandato della Commissione europea, dalla quale ci si sarebbe attesi una specifica attenzione al coordinamento delle politiche dell'occupazione e delle politiche sociali;

preso atto, altresì, che anche le conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo recano riferimenti occasionali e marginali a tali aspetti, attraverso essenzialmente un rinvio all'attuazione della strategia UE 2020;

considerato che la *governance* economica deve potere integrare, all'interno dei meccanismi di coordinamento preventivo e di valutazione *ex-post*, anche gli obiettivi

delle politiche nazionali ed europee in materia, aspetto sottolineato già nel documento approvato dalle Commissioni riunite V e XIV sulla strategia UE 2020 e dalla risoluzione del Parlamento europeo in materia, approvata con il voto favorevole dei cinque maggiori gruppi politici rappresentati nello stesso Parlamento;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

a) tenuto conto che l'Europa è ancora in una fase di uscita da una crisi economico-finanziaria di vaste proporzioni, è necessario dotare tempestivamente l'UE di specifici strumenti per finanziare la crescita, definiti con chiarezza nel quadro degli orientamenti per l'occupazione e lo sviluppo, come ad esempio un piano europeo globale per il lavoro;

b) occorre dare priorità all'obiettivo della piena occupazione, sostenibile e di qualità, promuovendo le misure previste dall'iniziativa *«Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro»*, con particolare attenzione a quelle dirette a garantire maggiore equilibrio tra offerta e domanda di lavoro, a rafforzare la capacità delle parti sociali per la risoluzione dei problemi del dialogo sociale a tutti i livelli, nonché allo sviluppo di un quadro europeo per le capacità, le competenze e l'occupazione;

c) considerato che la Commissione europea si riserva di dedicare specifica

attenzione alla riforma del bilancio dell'UE, attraverso un suo riesame che consenta di modificare l'equilibrio, le priorità e le procedure di bilancio, è necessario assicurare che il quadro finanziario pluriennale dell'UE dopo il 2013 rispecchi le priorità della Strategia UE 2020, anche attraverso la previsione di strumenti per garantire il valore aggiunto degli interventi finanziari, nonché per portare a termine con successo e in tempi certi le iniziative richiamate;

d) occorre sviluppare ed integrare i meccanismi per la sorveglianza sull'attuazione della strategia 2020 e delle linee direttrici integrate per la crescita e l'occupazione, prospettati dalla Commissione europea nella comunicazione « Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita ed i posti di lavoro – strumenti per una *governance* economica più forte in ambito UE » (COM(2010)367), del 30 giugno scorso, affinché siano applicati meccanismi sanzionatori e premiali, non soltanto in relazione agli obiettivi in materia di competitività e di bilancio, ma anche di occupazione, lavoro e politiche sociali;

e) risulta opportuno avviare una specifica riflessione sulla necessità di coordinare le politiche fiscali e sociali, come prospettato da Mario Monti nel rapporto « Una nuova strategia per il mercato unico », consegnato il 10 maggio scorso al Presidente della Commissione europea, con particolare riferimento ad uno sviluppo degli apparati produttivi secondo precisi *standard* di riferimento, da negoziare nell'ambito del WTO, al fine di evitare fenomeni di *dumping* sociale e di concorrenza fiscale dannosa;

f) si ritiene importante approfondire con attenzione i contenuti del recentissimo Libro verde sul futuro delle pensioni in Europa, di iniziativa della Commissione europea – sul quale è aperta una consultazione pubblica dal 7 luglio al 15 novembre 2010 – che illustra le varie opzioni con le quali garantire la sostenibilità dei regimi pensionistici, alla luce dell'invecchiamento della popolazione, dei modelli di mobilità in Europa e del funzionamento dei mercati finanziari;

g) considerato il carattere di lungo termine degli obiettivi principali della Strategia UE2020, da ultimo ribaditi dal Consiglio europeo del 17-18 giugno scorsi, si raccomanda di monitorare i progressi verso il conseguimento degli stessi, anche attraverso l'intensificazione del dialogo tra gli Stati membri e la Commissione;

h) occorre che le azioni volte all'attuazione della nuova Strategia 2020 per la crescita e l'occupazione prevedano interventi finanziari specifici e significativi per tutte quelle aree caratterizzate, per effetto della crisi economica e finanziaria, da un rilevante scostamento percentuale – rispetto al periodo che ha preceduto la crisi economica – del numero di occupati; a tale scopo, risulta peraltro necessario che le istituzioni dell'UE si avvalgano adeguatamente e tempestivamente della nuova base giuridica introdotta dal Trattato di Lisbona per la coesione territoriale, nonché si dotino di specifici strumenti per la tutela sul mercato del lavoro di soggetti più esposti agli effetti della crisi globale, quali giovani, donne, disabili e ultracinquantenni disoccupati.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	176
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C.1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	180
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180
AVVERTENZA	180

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.30.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese.

COM(2010)135 def. – 17696/09.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame degli atti in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad approvare una relazione sulle parti di competenza del Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2010 e del Programma legislativo di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea.

Ricorda, altresì, che l'esame dovrà concludersi con l'approvazione di una relazione da trasmettere alla XIV Commissione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute di quella Commissione, la quale concluderà l'esame, con l'approvazione di una relazione per l'Assemblea. È ammessa la presentazione di proposte di relazioni di minoranza, che saranno trasmesse anch'esse alla XIV Commissione; ciascuna di esse potrà esservi illustrata da uno dei proponenti. Ciascuna Commissione di set-

tore è chiamata a concentrare il dibattito, nell'ambito dei profili di propria competenza, sulle principali questioni di carattere generale relative alla selezione degli argomenti su cui verte il programma legislativo e al loro ordine di priorità; non invece sugli aspetti attinenti al merito delle scelte legislative, atteso che il regolamento prevede specifiche procedure per l'esame delle singole proposte di atti normativi dell'Unione europea.

L'Assemblea, a conclusione dell'esame della relazione della XIV Commissione, potrà pronunziarsi mediante atti di indirizzo volti ad orientare le scelte del Governo rispetto all'attività legislativa del Consiglio dell'Unione europea.

Invita quindi il relatore, onorevole Bocciardo, a svolgere la relazione.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad approvare una relazione sulle parti di competenza del Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2010 e del Programma legislativo di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea.

Fa presente che anche l'anno scorso il Parlamento aveva analizzato i precedenti due programmi. L'analisi si era conclusa il 22 aprile 2009, con l'approvazione alla Camera dei deputati della risoluzione Gottardo ed altri (6-00017). Con questa risoluzione si impegnava il Governo ad adottare iniziative in sede europea, tra l'altro, nelle materie di competenza della Commissione. Farà quindi riferimento ai contenuti specifici della citata risoluzione Gottardo quando illustrerà le corrispondenti parti dei documenti all'esame della Commissione.

Illustrando il Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2010 (COM(2010)135), osserva che è questo il primo strumento di programmazione politica e legislativa presentato dalla nuova Commissione dopo il suo insediamento nel febbraio 2010. Il documento, pur indicando alcuni obiettivi a lungo termine, riconducibili soprattutto alla strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione, non

reca tuttavia orientamenti e priorità riferiti all'intero mandato quinquennale della Commissione europea. Si limita, invece, ad enunciare trentaquattro iniziative strategiche per il 2010 (elencate nell'allegato I: « Iniziative strategiche ») e, in modo non esaustivo, le eventuali iniziative strategiche e prioritarie per il 2010 e per gli anni successivi (duecentottantauno in tutto, di cui centotrenta iniziative legislative; allegato II: « Altre iniziative strategiche e prioritarie »).

Il programma di lavoro della Commissione indica quattro temi prioritari, estremamente generali, per l'azione della Commissione nel 2010, alla cui attuazione sono rivolte le iniziative strategiche: affrontare la crisi e sostenere l'economia sociale di mercato europea; definire un'agenda dei cittadini che metta la persona al centro delle priorità; definire un programma di azione esterna ambizioso e coerente, che abbia portata mondiale; modernizzare gli strumenti e i metodi di lavoro dell'Unione europea. Il programma per il 2010 riserva, infine, una specifica attenzione alla riforma del bilancio dell'Unione europea.

Le presidenze spagnola, belga e ungherese del Consiglio dell'Unione europea hanno inoltre presentato il Programma di lavoro di diciotto mesi del Consiglio per il periodo da gennaio 2010 a giugno 2011, che viene esaminato congiuntamente al programma legislativo e di lavoro della Commissione europea.

Le parti di competenza della Commissione per quanto riguarda i due Programmi sono la salute pubblica, le politiche sociali, la povertà e l'esclusione sociale, le politiche a favore degli anziani e le politiche giovanili.

Per quanto concerne la salute pubblica, il Programma di lavoro della Commissione europea si limita ad elencare alcune possibili iniziative strategiche e prioritarie.

In particolare, la Commissione prevede la presentazione di proposte legislative volte a: migliorare la tutela dei lavoratori contro il rischio derivante dall'esposizione a campi elettromagnetici — la proposta dovrebbe tenere conto delle preoccupazioni espresse da alcune parti interessate,

in particolare nel settore della sanità, che utilizzano RM (tecnologia a risonanza magnetica) per le procedure mediche diagnostiche e interventistiche avanzate; semplificare e rafforzare la normativa dell'Unione europea in materia di dispositivi medici, garantendo un alto livello di tutela della salute e, allo stesso tempo, un funzionamento regolare del mercato interno; modificare la direttiva concernente gli esperimenti clinici; modificare la direttiva concernente i prodotti medicinali veterinari al fine di migliorare la sicurezza dei consumatori e la protezione della salute degli animali, nonché la competitività del settore veterinario.

Vengono inoltre indicate, tra le possibili iniziative strategiche e prioritarie, la presentazione di una proposta di raccomandazione del Consiglio sulla pianificazione della preparazione e dell'intervento dell'Unione in caso di influenza pandemica e di una comunicazione sulla preparazione alle pandemie. Particolare rilievo assumerà l'adozione del Piano d'azione *e-Health* per il periodo dal 2011 al 2015, per lo sviluppo di registri elettronici interoperabili e di servizi di telemedicina.

Fa presente che più ampio è, invece, l'elenco delle iniziative nell'ambito delle politiche sociali. In particolare, per quanto concerne l'Agenda sociale europea, la Commissione europea, sulla base di un processo di consultazione delle parti sociali, intende presentare una proposta di revisione della direttiva sull'orario di lavoro, volta a modificare la legislazione vigente.

Osserva, poi, che il programma di diciotto mesi del Consiglio, presentato dalle presidenze spagnola, belga e ungherese, manifesta la volontà di riaprire l'esame delle politiche definite nella Agenda sociale europea del luglio 2008, indicando che i futuri interventi nella sfera sociale dovranno riguardare in particolare gli impegni assunti nel quadro del Patto europeo per la gioventù, del Patto europeo per la parità di genere e del Patto europeo per la famiglia. Inoltre, si indica l'obiettivo di integrare pienamente l'agenda sociale nella strategia di Lisbona per il periodo succes-

sivo al 2010. In particolare, il programma di diciotto mesi del Consiglio definisce le seguenti priorità: la nuova strategia per le persone con disabilità (2010-2017); la revisione intermedia della strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2007-2012); la revisione delle direttive concernenti il trasferimento delle imprese, l'informazione e la consultazione dei lavoratori e i licenziamenti collettivi, nonché la modifica della direttiva sull'orario di lavoro; l'attuazione del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Particolare attenzione verrà, inoltre, dedicata al rafforzamento della dimensione sociale nelle relazioni esterne multilaterali e bilaterali, promuovendo l'agenda per il lavoro dignitoso dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

In materia di povertà ed esclusione sociale, la Commissione europea presenterà una comunicazione intitolata «Una piattaforma europea contro la povertà», con la quale intende avanzare proposte affinché i benefici della crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e le persone vittime della povertà possano partecipare attivamente alla società.

Il programma di diciotto mesi del Consiglio indica che un posto prioritario nell'agenda politica sarà riservato alla necessità di far fronte alle conseguenze sociali della recessione: le tre Presidenze sfrutteranno, in proposito, l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale 2010. Le tre Presidenze, inoltre, seguiranno un approccio complessivo alla prevenzione della povertà, concentrandosi in particolare sulla povertà che affligge donne e bambini e i gruppi e le comunità più vulnerabili, quali persone con disabilità, lavoratori migranti e loro familiari, persone senz'atletto, rom e minoranze.

In proposito, ricorda che la citata risoluzione Gottardo ed altri, approvata il 22 aprile 2009, impegnava il Governo a promuovere politiche per l'occupazione che combinassero flessibilità lavorativa, protezione sociale e sicurezza occupazionale, una maggiore equità sociale, lotta

alle disparità territoriali e tutela delle fasce deboli, in aderenza agli obiettivi della Strategia di Lisbona.

Con riferimento alle politiche a favore degli anziani, la Commissione europea intende avviare, tramite la presentazione di un « Libro verde sulle pensioni », una discussione sulle varie opzioni con le quali garantire la sostenibilità dei regimi pensionistici in Europa alla luce dell'invecchiamento della popolazione, dei modelli di mobilità in Europa e del funzionamento dei mercati finanziari.

Il programma di diciotto mesi del Consiglio si impegna a sostegno alle diverse iniziative che si iscrivono nel quadro dell'invecchiamento della società e, quindi, sui preparativi dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale 2012. In tale contesto, rivestono importanza fondamentale l'ammodernamento, la sostenibilità e l'adeguatezza dei regimi pensionistici.

Infine, ricorda che, in materia di politiche giovanili, la Commissione europea presenterà una comunicazione intitolata « *Youth on the move* », volta a definire le priorità per migliorare le prestazioni dei sistemi di istruzione, aumentare l'attrattiva del sistema europeo di insegnamento superiore e aprire ai giovani un maggior numero di programmi di mobilità. La Commissione intende, inoltre, presentare una comunicazione sulla disoccupazione giovanile nella quale delinea una strategia volta ad aumentare le possibilità di lavoro per i giovani, promuovere apprendistati e formazione e agevolare il passaggio dalla scuola al mondo lavorativo.

In proposito, ricorda che la risoluzione Gottardo ed altri impegnava il Governo ad adoperarsi per l'adozione, a livello europeo, di ulteriori misure per la mobilità transfrontaliera dei giovani e per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, nonché per consolidare e sviluppare ulteriormente politiche attive mirate all'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. Con riferimento, in particolare, alle politiche per l'occupazione, impegnava il Governo — come già ricordato — a promuovere politiche per

l'occupazione che combinassero flessibilità lavorativa, protezione sociale e sicurezza occupazionale, una maggiore equità sociale, lotta alle disparità territoriali e tutela delle fasce deboli, in aderenza agli obiettivi della Strategia di Lisbona, nonché ad adoperarsi per l'adozione, a livello europeo, di ulteriori misure per la mobilità transfrontaliera dei giovani, per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e per consolidare e sviluppare ulteriormente politiche attive mirate all'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.

In conclusione, rilevato che il Programma della Commissione europea e il Programma del Consiglio, rispondono, in buona parte, agli impegni contenuti nella più volte risoluzione Gottardo ed altri, approvata dalla Camera il 22 aprile 2009, formula una proposta di relazione favorevole sui documenti in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che, se non vi sono obiezioni, la Commissione potrebbe procedere alla votazione sulla proposta di relazione formulata dall'onorevole Bocciardo già nella seduta odierna, anche in considerazione del fatto che, probabilmente, diversi membri della Commissione potrebbero non essere presenti nella giornata di domani.

Lucio BARANI (Pdl) ritiene che, se sul contenuto dei documenti in esame vi è ampio consenso, non vi siano ragioni per non procedere già oggi alla votazione sulla proposta di relazione.

Luciana PEDOTO (PD) osserva che, a prescindere dal contenuto dei provvedimenti in esame, sarebbe utile non discostarsi dalla prassi abitualmente seguita dalla Commissione, la quale prevede che la votazione in sede consultiva abbia luogo il giorno successivo all'inizio dell'esame del provvedimento.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritiene che sarebbe utile acquisire maggiori informazioni sulle valutazioni eventualmente espresse, sui documenti in

esame, dalla delegazione parlamentare italiana al Consiglio d'Europa.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) concorda con il collega Barani nel ritenere che, se non vi sono questioni attinenti al merito, si possa procedere alla votazione già nella seduta odierna.

Laura MOLTENI (LNP), nel rimettersi alle decisioni del presidente, dichiara di concordare con la proposta dallo stesso avanzata, ritenendo che, in assenza di questioni relative al merito, non vi sia ragione di allungare i tempi di esame dei documenti in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che, se non vi sono obiezioni, si possa mettere in votazione la proposta di relazione favorevole formulata dall'onorevole Bocciardo, atteso che nessun deputato ha sollevato perplessità sul merito dei documenti in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore e nomina il deputato Bocciardo quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 7 luglio 2010.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C.1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato si è riunito dalle 14.50 alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02953 Bobba: Sulla situazione del mercato del riso	181
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	187
5-03107 Rainieri: Sui danni causati al settore agricolo dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Emilia-Romagna nel mese di giugno 2010	182
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	189
5-02608 Nastri: Sulla crisi del settore del tabacco	182
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	190

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	182
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di relazione presentata dal relatore)</i>	191
<i>ALLEGATO 5 (Nuova formulazione della proposta di relazione presentata del relatore e approvata dalla Commissione)</i>	193

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.	
Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dottor Antonio Mastrapasqua (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	186

INTERROGAZIONI

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio BUONFIGLIO.

La seduta comincia alle 14.35.

5-02953 Bobba: Sulla situazione del mercato del riso.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luigi BOBBA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Go-

verno, fondata su un'analisi positiva della situazione che, al di là del fatto che il mercato del riso ha subito oscillazioni di produzione evidenti ed inspiegabili tra un anno e l'altro, avrebbe meritato un approfondimento, visto anche lo straordinario andamento dei prezzi. Per quanto riguarda l'indicazione della varietà del riso, fa presente che non solo è possibile annoverare sotto la stessa denominazione varietale una pluralità di varietà di riso ma anche che la tracciabilità del prodotto non è affatto garantita allo scaffale, come pure le caratteristiche qualitative e sanitarie del prodotto importato da Paesi terzi e non comunitari. Anche su questo punto ritiene che la risposta del Governo avrebbe dovuto essere più puntuale.

Invita pertanto il Governo ad agire in modo più incisivo per realizzare accordi di filiera con le associazioni dei produttori, avendo riguardo anche alle piccole riserie artigianali per la loro importanza occupazionale. Inoltre, seppure in regime di libero mercato non sia possibile intervenire di autorità, ricorda che in altri settori vige un sistema di incentivi e disincentivi che ha consentito di promuovere o sottrarre quantità e varietà che non trovavano riscontro sul mercato. Un sistema di questo tipo potrebbe consentire al produttore che ha minori possibilità di rispondere ad improvvise mutazioni della domanda, di non essere travolto dal mercato. Ribadisce pertanto la propria insoddisfazione per le risposte fornite dal Governo che giudica generiche rispetto alle domande poste nell'interrogazione.

5-03107 Rainieri: Sui danni causati al settore agricolo dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Emilia-Romagna nel mese di giugno 2010.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabio RAINIERI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo.

5-02608 Nastri: Sulla crisi del settore del tabacco.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che l'interrogazione n. 5-02026, del deputato Mario Pepe (PD), vertente su analoga materia, è stata trasformata in interrogazione a risposta scritta.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gaetano NASTRI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo.

Dichiara pertanto concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.50

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese.

COM(2010)135 def. — 17696/09.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dei documenti in titolo, rinviato nella seduta del 6 luglio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 giugno 2010 il relatore Bellotti ha svolto la relazione introduttiva.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, nell'illustrare una proposta di relazione favore-

vole con osservazioni (*vedi allegato 4*), fa presente che queste ultime toccano argomenti spesso discussi in Commissione.

In particolare, ha ritenuto necessario segnalare l'esigenza di ridefinire i percorsi decisionali delle istituzioni europee, affinché i processi di valutazione siano adeguati e consentano di evitare gli errori spesso commessi in passato, come nel caso del settore bieticolo-saccarifero. In secondo luogo, ritiene necessario sottolineare l'importanza della valorizzazione delle bioenergie, come grande opportunità per il settore agricolo. In terzo luogo, considerando l'influenza dei cambiamenti climatici, rileva la necessità di disegnare un nuovo ruolo per l'azienda agricola, che contribuisca ad una gestione sostenibile dell'ambiente. Ancora, in considerazione degli orientamenti ecocompatibili della politica agricola comune, ritiene necessario un impegno particolare con riferimento alla gestione della risorsa idrica. Infine, sottolinea la necessità di promuovere l'adozione di politiche di controllo delle materie prime agricole, come una politica delle scorte, volte a fronteggiare la volatilità dei mercati, a rafforzare la posizione dei produttori agricoli nelle filiere e a superare gli effetti negativi della frammentazione della produzione agricola.

Giuseppina SERVODIO (PD), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, registra con rammarico un generale disinteresse sui temi all'ordine del giorno, nonostante il fondamentale legame esistente fra l'agricoltura italiana e le decisioni assunte in sede europea, che richiederebbe una particolare attenzione proprio nel corso dell'esame di documenti relativi alla fase ascendente del processo decisionale europeo.

Rispetto alla proposta dal relatore, che apprezza, ritiene necessario arricchirne il contenuto con un esplicito riferimento alla grave crisi che sta attraversando il settore primario, che ha portato a un generale impoverimento dell'imprenditore agricolo, in una competizione mondiale e spesso anche sleale rispetto ai prodotti europei. Ritiene pertanto necessario dare conto in

premessa di una crisi non più congiunturale, che potrebbe avere come effetto quello di condannare l'agricoltura europea ad una condizione di marginalità, nonostante le politiche europee di sostegno, rivelatesi finora incapaci di produrre il risultato che si erano proposto. Inoltre, posta tale premessa, andrebbe formulata un'osservazione per segnalare la necessità di prevedere un piano straordinario ed urgente per l'agricoltura che dia risposte nell'immediato alla crisi del settore, analizzandone le cause.

Si dichiara quindi favorevole sulla proposta del relatore di migliorare i processi decisionali degli organismi europei, ma ritiene che si debba anche porre l'accento sull'obiettivo della sburocratizzazione, al fine soprattutto di consentire che gli agricoltori possano beneficiare degli aiuti europei nei tempi più rapidi.

Con riferimento ai temi dell'etichettatura e della tracciabilità dei prodotti agroalimentari, osserva che essi devono essere affrontati non come strumenti di chiusura del mercato europeo, considerata anche la posizione centrale dell'Italia nel Mediterraneo, ma come strumento ai fini della sicurezza alimentare, anche attraverso il controllo delle materie prime importate.

Per quanto riguarda il tema della filiera, rileva la stretta connessione tra il settore primario e quelli della trasformazione e distribuzione dei prodotti, che devono essere considerati in un processo unitario, soprattutto in vista della riforma della politica agricola comune.

Sottolinea quindi che l'esame dei documenti in titolo costituisce un'occasione per porre anche il tema del rischio del disimpegno automatico delle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo rurale assegnate all'Italia e non spese nei termini. In particolare, visto che la Commissione sta esaminando la proposta di legge C. 3472, che ha lo specifico obiettivo di evitare questo rischio, è necessario porre la questione anche in sede europea, sia dal punto di vista del negoziato che dovrebbe riguardare un nuovo assetto dei piani regionali sia dal punto di vista di eventuali

deroghe alla regola dell'«n + 2», motivate dall'eccezionale situazione di crisi dell'economia in generale e dell'agricoltura in particolare.

Infine, per quanto riguarda il tema delle bioenergie, andrebbe precisato che tale attività deve produrre un reddito integrativo di quello derivante dall'attività agricola in senso stretto e non sostitutivo di esso, affinché l'agricoltura rimanga prioritariamente indirizzata alle produzioni alimentari.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, osserva che molte delle considerazioni formulate dalla collega Servodio possono senz'altro ritenersi già ricomprese nei programmi della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea.

In particolare, sottolinea che tali programmi sono incentrati proprio sulle iniziative rivolte all'uscita dalla crisi. In ogni caso, ritiene che debba essere inserito nelle premesse un riferimento esplicito alle situazioni di vera e propria povertà che stanno emergendo dall'andamento dei redditi agricoli.

Inoltre, l'obiettivo della sburocratizzazione è sottolineato nel programma della Commissione europea, che fa esplicito riferimento alla semplificazione normativa e alla riduzione degli oneri amministrativi.

Per quanto riguarda le bioenergie, ricorda che l'attività agroenergetica consente di produrre redditi di gran lunga superiori a quelli che l'attività agricola può assicurare.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che alle ore 15 era previsto l'inizio dell'audizione del Presidente dell'INPS.

Angelo ZUCCHI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che nella giornata di ieri la Commissione non ha potuto procedere ad una approfondita discussione sugli atti in esame a causa dell'assenza del relatore e di gran parte della maggioranza. Ritiene invece necessario che si svolga un dibattito adeguato e che si disponga di un tempo sufficiente per elaborare una relazione che tenga conto

dei rilievi del suo gruppo. Per questi motivi, invita a valutare la possibilità di un rinvio del seguito dell'esame a domani.

Paolo RUSSO, *presidente*, esprime perplessità sulla proposta del deputato Zucchi, anche tenuto conto dell'articolazione dei lavori dell'Assemblea nella giornata di domani.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) fa presente che la proposta del suo gruppo è tesa ad assicurare solo un serio e corretto svolgimento dei lavori della Commissione e non ha intendimenti ostruzionistici.

Nel merito, ricordato che la Commissione ha lavorato costruttivamente sulla proposta di legge C. 3472, sui piani di sviluppo rurale, ritiene che nella relazione in discussione debba essere evidenziata la necessità di iniziative in sede europea volte ad evitare che l'applicazione del meccanismo del disimpegno automatico, di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005, determini la perdita di significative risorse del Fondo europeo per lo sviluppo rurale assegnate all'Italia. A tale scopo, andrebbe valutata, in particolare, la possibilità di concordare con la Commissione europea la sostituzione dei programmi operativi relativi al periodo 2007-2013 attraverso le procedure di revisione previste dalla normativa europea. Andrebbe altresì sollecitata, a fronte della eccezionalità della crisi economica, la presentazione di proposte legislative della Commissione europea volte ad introdurre deroghe transitorie al disimpegno automatico per le annualità 2008 e 2009, in analogia a quanto stabilito per i Fondi strutturali dall'articolo 93, paragrafo 2-bis, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Sottolinea infine che l'accoglimento delle proposte del suo gruppo sull'argomento creerebbe condizioni più favorevoli anche rispetto all'*iter* dell'iniziativa legislativa.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO ricorda che il Governo italiano, come pure altri Paesi europei, ha già

richiesto, non ottenendola, una deroga della regola dell' « n +2 » per il Fondo europeo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo della pesca. Peraltro, le scadenze per tali fondi hanno già goduto dello slittamento di un anno. Invita pertanto la Commissione a tenere presente l'orientamento dell'Unione europea.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che la proposta del collega Oliverio, che riprende anche un'ipotesi formulata dalle regioni, possa essere inserita nella relazione. Per consentire al relatore di riformulare la sua proposta, attraverso gli opportuni contatti con i gruppi, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà al termine dell'audizione del presidente dell'INPS.

La seduta sospesa alle 15.25 è ripresa alle 16.20.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, illustra alcune modifiche apportate alla sua proposta di relazione, elaborate tenendo conto del dibattito svoltosi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che occorre considerare anche i temi della tracciabilità e dell'etichettatura, nonché la necessità di misure volte a favorire la concentrazione dell'offerta di prodotti agricoli.

Paolo RUSSO, *presidente*, invitando il relatore a procedere alla definitiva riformulazione della sua proposta, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 16.30 è ripresa alle 16.45.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, presenta una nuova formulazione della sua proposta di relazione (*vedi allegato 5*), che ritiene possa essere unanimemente condivisa.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore, anche in considerazione dei miglioramenti apportati nel

corso del dibattito. Fa presente tuttavia che il suo gruppo si riserva una valutazione complessiva dei documenti all'ordine del giorno, anche ai fini del successivo esame in Assemblea.

La Commissione approva infine la proposta di relazione favorevole con osservazioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.40

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.25.

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dottor Antonio Mastrapasqua.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Antonio MASTRAPASQUA, *Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)*, svolge una relazione sui temi dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gio-

vanna NEGRO (LNP), il presidente Paolo RUSSO e i deputati Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Giuseppe RUVOLO (UdC), Giovanni DIMA (PdL), Gian Pietro DAL MORO (PD), Marcello DI CATERINA (PdL).

Dopo ulteriori interventi dei deputati Gian Pietro DAL MORO (PD) e Giuseppe RUVOLO (UdC), del presidente Paolo RUSSO e del deputato Giovanni DIMA (PdL), il dottor Antonio MASTRAPASQUA, *Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)*, replica agli interventi.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 7 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 16.45.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02953 Bobba: Sulla situazione del mercato del riso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.

Il mercato europeo del riso è un mercato deficitario. La produzione interna non è sufficiente a soddisfare la domanda e si registra la necessità di importare nell'intera Unione europea, ogni anno, un quantitativo di circa 850-900.000 tonnellate di riso, prevalentemente di tipo indica.

Il volume importato rappresenta circa il 35 per cento dei consumi totali dell'Unione europea, stimabili in 2,4/2,5 milioni di tonnellate. L'Italia è il primo paese produttore, seguito da Spagna, Grecia, Portogallo, Francia. La produzione italiana è collocata per circa il 30 per cento sul mercato nazionale, per il 60 per cento circa sul mercato comunitario e la parte rimanente il 10 per cento è esportata verso i Paesi terzi.

Le importazioni dai Paesi terzi verso l'Italia sono molto modeste e variabili, secondo le annate, tra 8-10 per cento della disponibilità di raccolto nazionale. In questa quantità è compreso il riso *basmati*, un particolare tipo di riso aromatico prodotto solo in India e Pakistan.

Le oscillazioni delle quotazioni nazionali di alcune varietà sono ascrivibili a diverse cause. Innanzitutto, è bene tenere presente che la produzione italiana del 2009 ha raggiunto un livello record nell'ultimo quinquennio. Viceversa, nella campagna precedente, si era conseguito uno dei risultati produttivi più bassi dell'ultimo decennio e questo è uno dei motivi che ha concorso a determinare le alte quotazioni dello scorso anno.

Inoltre, il quadro produttivo della campagna 2009/2010 è risultato non adeguato

alle esigenze del mercato. L'Ente nazionale risi, di concerto con questa Amministrazione, ha attuato un programma divulgativo, realizzato nel febbraio 2009 (prima delle semine), per informare gli operatori in ordine alle richieste del mercato.

Infatti, l'Ente aveva dichiarato eccessivi gli investimenti destinati al riso di tipo tondo (*balilla e selenio*) sulla base di un utilissimo sondaggio che l'Ente stesso realizza ogni anno da oltre un ventennio.

Si fa rilevare che, in un regime di libero mercato, non esistono mezzi coercitivi per impedire, limitare o costringere i produttori agricoli a seminare determinate varietà. Solo gli orientamenti di mercato devono costituire la guida per le scelte.

Per quanto concerne la disponibilità e la trasparenza dei dati relativi alle importazioni, si precisa che questi vengono tenuti settimanalmente aggiornati dall'Unione europea e dall'Ente nazionale risi a mezzo del proprio sito internet, delle note settimanali diffuse tramite posta elettronica e della pubblicazione sul mensile *il Riscoltore* edito dall'Ente stesso.

Per quanto attiene alla « insufficiente etichettatura e tracciabilità » del prodotto, si rammenta che le disposizioni legislative in materia sono basate su direttive e regolamenti comunitari e si applicano non solo al riso, ma a tutti i prodotti alimentari. In merito agli aspetti sanitari, si riproduce, in analogia, quanto sopra esposto.

Non meno importante è la possibilità di sviluppare un sistema nazionale di qualità riferito al riso, cioè un sistema di qualità legato ad un disciplinare contraddistinto

da parametri qualitativi superiori agli standard di mercato. Tale strumento può rivestire un interesse specifico per supportare sinergie con le azioni dei Psr nonché per specifiche azioni di promozione nazionali. È in tale contesto che appaiono pienamente legittime anche iniziative tese a valorizzare tali prodotti di qualità superiore nelle catene della GDO o negli appalti pubblici per le mense scolastiche.

Relativamente alla presenza dei mediatori sul mercato del riso, si fa rilevare che questa figura occupa lo spazio economico che, invece, dovrebbe essere in capo all'associazione dei produttori che, allo stato, controllano solo il 10-12 per cento della quantità commercializzata. Ovviamente, uno sviluppo sostenuto delle forme associative permetterebbe di recuperare la frazione economica che l'attuale struttura riserva al « mediatore ».

Per quanto attiene alle specifiche richieste dell'interrogante, si forniscono le seguenti precisazioni:

oltre il 90 per cento del riso venduto in Italia è prodotto in Italia. Impone obblighi di etichettatura d'origine, fatta eccezione per i prodotti che sono oggetto di specifiche disposizioni, quali la IGP e la DOP – riconosciute dall'Unione europea – non appare risolutivo per le questioni ivi rappresentate. D'altro canto, si rammenta che la legge relativa all'etichettatura del riso in Italia (legge n. 325 del 1958) impone l'obbligo di dichiarare sulla confezione la varietà, garantendo con ciò i consumatori;

le caratteristiche sanitarie del prodotto di importazione sono assicurate dalla vigilanza delle autorità nazionali ed europee, preposte al servizio di controllo. Le aziende europee o italiane che immettono al consumo il prodotto, confezionato in Europa, sono tenute a rispettare la legislazione comunitaria. Non vi sono, pertanto, rischi correlati alla tutela della salute dei consumatori ed i controlli effettuati – sia in regime di autocontrollo,

sia a seguito di controlli ufficiali delle autorità pubbliche o a fini di verifica doganale – che abbiano prodotto esiti negativi, sono pubblicati dalla Commissione europea, con cadenza settimanale, allo scopo di attivare il sistema di allerta rapido che fa capo, in Italia, al Ministero della salute;

i dati relativi alle importazioni, come più sopra evidenziato, sono pubblicati e possono essere consultati da tutti gli interessati su riviste, stampa specializzata, banche dati informatiche e sistemi di rete *web*;

mense scolastiche, ospedali e, in generale, collettività, sono già approvvigionate con produzione nazionale; spesso i loro stessi bandi di gara per gli acquisti prevedono questa condizione;

questo Ministero ha da sempre dichiarato la disponibilità per attivare le peculiari modalità tese a prevedere accordi di filiera, allo scopo di stimolare forme aggregate di contrattazione dell'offerta che, in parte, possono rispondere alle necessità del comparto produttivo in causa, quali interventi per la trasparenza dei prezzi, commissioni uniche per la determinazione di prezzi, contratti tipo, eccetera;

questo Ministero ha patrocinato da diversi anni l'azione di programmazione delle semine, intesa come linea di indirizzo verso le varietà più richieste dal mercato;

anche allo scopo di meglio conoscere i consumi, si fa rilevare che l'Ente nazionale risi ha commissionato numerosi studi a società di indagine particolarmente qualificate. Tali studi, reperibili sul sito internet dell'Ente, sono stati divulgati attraverso convegni e pubblicazioni. Le informazioni circa le necessità di mercato sono pertanto disponibili, accessibili e fruibili, allo scopo di migliorare le conoscenze del settore.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03107 Rainieri: Sui danni causati al settore agricolo dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Emilia-Romagna nel mese di giugno 2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i nubifragi che nei giorni 15 e 16 giugno 2010 hanno colpito la provincia di Parma, con conseguenti gravi danni al comparto agricolo, si fa presente quanto segue.

Per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, potranno essere attivati gli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale per i danni alle produzioni ed alle strutture aziendali, qualora le stesse non siano comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate.

Infatti, il decreto legislativo n. 102 del 2004 nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82 del 2008, stabilisce che per i danni assicurabili con polizze agevolate non sono attivabili gli interventi compensativi del Fondo.

Altra condizione per l'attivazione degli interventi compensativi *ex post*, è la presenza di una incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile superiore al 30 per cento.

Ciò premesso, si comunica che alla data odierna, ancora nessuna richiesta formale d'intervento è pervenuta a questa Amministrazione da parte della Regione Emilia Romagna.

Si assicura che qualora dovesse pervenire la proposta regionale, nei termini e con le modalità prescritte dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile

2008 n. 82, questo Ministero provvederà all'istruttoria di competenza, e in presenza dei richiamati requisiti di legge, sarà emesso il decreto di declaratoria di attivazione delle misure di aiuto.

Ai sensi della vigente normativa, per le colture, strutture e avversità, non assicurabili al mercato agevolato, in relazione alla tipologia dei danni potranno essere concessi i seguenti aiuti a favore delle aziende agricole colpite:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile, ordinaria;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo;

c) proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso;

d) contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02608 Nastri: Sulla crisi del settore del tabacco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alle interrogazioni indicate in oggetto, concernenti la salvaguardia del settore del tabacco, si fa presente quanto segue.

La Commissione europea ha giudicato valida una proposta quadro nazionale di azione agroambientale, da inserire nei programmi di sviluppo rurale (PSR), a favore delle regioni tabacchicole.

Tale azione permette di compensare l'aumento dei costi e la diminuzione dei redditi degli agricoltori che decidono volontariamente di rispettare un insieme di impegni agroambientali connessi con la coltivazione del tabacco, aumentando le prestazioni ambientali dell'azienda agricola.

Il nodo da sciogliere è quello dell'importo del pagamento agroambientale da corrispondere ai beneficiari, ritenuto eccessivo dalla Commissione.

Alla fine dello scorso mese di aprile, un incontro del signor Ministro con gli uffici della Commissione europea ha portato ad una disponibilità a valutare ipotesi di pagamento più elevato negli anni iniziali,

ove le Regioni siano in grado di dimostrare, con dati oggettivi, maggiori oneri per i produttori nella fase di adesione alla nuova misura.

Lo schema di azione è stato trasmesso alle Regioni interessate affinché, sulla base delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1698/05, provvedano a modificare opportunamente il relativo PSR, adattando la proposta quadro in base alle specificità regionali.

Sarà poi compito delle singole regioni negoziare l'approvazione dell'azione con la Commissione europea.

Inoltre, è da segnalare la presenza nei PSR della misura 144 – Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato, che prevede l'utilizzo delle risorse anche da parte delle aziende produttrici di tabacco.

Questa misura consente di erogare, per azienda, un aiuto forfettario decrescente negli anni 2011, 2012 e 2013, pari rispettivamente a 4.500 euro, 3.000 euro e 1.500 euro.

ALLEGATO 4

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM(2010)135 def. – 17696/09).

PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL RELATORE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminati, per la parte di competenza, il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2010 (COM(2010)135 def.) e il programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (17696/09);

considerato che tali documenti sono incentrati essenzialmente sulle sfide da affrontare in un mondo in rapida evoluzione e in relazione alla crisi economico-finanziaria, per porre le basi per un'Europa capace di promuovere la crescita sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e la competitività;

tenuto conto delle priorità strategiche e delle iniziative legislative indicate nel programma della Commissione europea e nel programma del Consiglio dell'Unione europea e, in particolare, di quelle concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'obiettivo di modernizzare gli strumenti e i metodi di lavoro dell'Unione europea, indicato come tema prioritario dell'azione della Commissione europea, e con particolare riguardo alle politiche in materia di agricoltura e pesca, si segnala l'esigenza di ridefinire i percorsi strategici decisionali delle istitu-

zioni europee, affinché le scelte da compiere siano supportate da processi di valutazione trasparenti, aperti a tutti i contributi e improntati alla ponderazione di tutti i possibili effetti, anche a lungo termine. È necessario infatti adottare tutti i possibili strumenti diretti ad evitare che, come spesso è accaduto in tempi recenti, l'agricoltura e la pesca si trovino a dover fronteggiare le conseguenze di scelte inadeguate compiute nel passato;

b) con riferimento alle politiche relative ai cambiamenti climatici, punto centrale nel programma di azione dell'Unione europea, si segnala l'importanza di inserire nei programmi delle istituzioni europee la tematica della valorizzazione delle bioenergie. La spinta verso l'utilizzo delle bioenergie ha subito in questi anni fasi alterne, ma queste rappresentano senza alcun dubbio un'importante forma di energia alternativa che può aiutare il nostro Paese a svincolarsi dalla dipendenza verso i combustibili fossili e dare un ulteriore sbocco sul mercato ai prodotti agricoli, contribuendo a incrementare il reddito del settore primario, a rafforzare l'efficienza nell'uso delle risorse naturali del settore e a ridurre l'impronta ecologica della produzione animale. L'innovazione ha un ruolo fondamentale da svolgere per ridurre l'impatto dell'agricoltura sul cambiamento climatico e per attenuarne l'impatto ambientale. In particolare, occorrerebbe insistere sulla valorizzazione energetica delle biomasse integrata alla produzione di alimenti, il che non permette

soltanto di utilizzare sottoprodotti e scarti, ma contribuisce anche a ridurre le emissioni di CO₂. Le dinamiche di mercato hanno inoltre dimostrato che creare l'opportunità per gli imprenditori di rendersi produttori di bioenergia, sfruttando le risorse locali, è il modo migliore per consentire in modo intelligente, flessibile e funzionale lo sviluppo dell'utilizzo di questa importante alternativa all'energia elettrica prodotta tramite i metodi tradizionali;

c) considerando che nei prossimi decenni l'agricoltura subirà l'influenza dei cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo in tutto il mondo e nell'Unione europea, si evidenzia l'opportunità di approfondire la questione del nuovo ruolo dell'azienda agricola olistica. L'agricoltura biologica, il pascolo estensivo e le pratiche di produzione integrata possono essere delle alternative per una produzione agricola più ecologica; occorre trovare soluzioni che consentano all'agricoltura tradizionale, che occupa la maggior parte della superficie agricola europea, di contribuire in modo significativo a una gestione sostenibile dell'ambiente; benché l'agricoltura europea sia tecnologicamente avanzata, la sua capacità di fornire prodotti alimentari e contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici per la società europea dipende direttamente dalle condizioni climatiche. In tale ottica andrebbe sottolineato che gli agricoltori europei dovranno definire le proprie strategie di produzione, gestione delle aziende agricole e investimenti in un contesto di crescente incer-

tezza. La maggior parte del territorio dell'Unione europea è gestito dagli agricoltori: per questo la politica agricola comune (PAC) ha un proprio ruolo da svolgere per facilitare l'adattamento ai cambiamenti in atto, in quanto può aiutare gli agricoltori ad adattare la produzione alle mutate condizioni climatiche e a fornire una più vasta gamma di servizi ecosistemici legati alla gestione del territorio.

d) considerando che la politica agricola comune orienta tendenzialmente tutti gli interventi verso un progetto di agricoltura ecocompatibile e quindi verso un uso ragionevole dei fattori della produzione (mezzi tecnici, acqua compresa), senza sprechi, senza rilasci inquinanti nelle acque, nel terreno e nei prodotti si ribadisce l'esigenza inserire tra le priorità del programma legislativo della Commissione un potenziamento del monitoraggio delle acque nei Paesi europei, ossia un intervento volto a stabilire tempi, scadenze, modalità per una ricognizione delle quantità e delle qualità delle acque, e degli usi che devono essere economicamente e socialmente giustificati;

e) si sottolinea la necessità di promuovere, nell'ambito della politica agricola comune, l'adozione di politiche di controllo e distribuzione delle materie prime agricole, volte a fronteggiare la volatilità dei mercati, a rafforzare la posizione dei produttori agricoli nei processi di formazione dei prezzi, a contrastare la divergente evoluzione dei redditi agricoli rispetto ai redditi provenienti da altre attività.

ALLEGATO 5

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM(2010)135 def. – 17696/09).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA DEL RELATORE E APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminati, per la parte di competenza, il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2010 (COM(2010)135 def.) e il programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (17696/09);

considerato che tali documenti sono incentrati essenzialmente sulle sfide da affrontare in un mondo in rapida evoluzione e in relazione alla crisi economico-finanziaria, per porre le basi per un'Europa capace di promuovere la crescita sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e la competitività;

tenuto conto delle priorità strategiche e delle iniziative legislative indicate nel programma della Commissione europea e nel programma del Consiglio dell'Unione europea e, in particolare, di quelle concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca;

considerato che la crisi che sta attraversando l'economia europea evidenzia sempre più l'andamento negativo dei redditi dei settori dell'agricoltura e della pesca, nei quali emergono situazioni di vera povertà;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle iniziative indicate nei programmi delle istituzioni eu-

ropee per «uscire dalla crisi», tenuto particolarmente conto della situazione dell'agricoltura e della pesca, si invita a valutare la straordinarietà e l'urgenza di interventi di sostegno;

b) con riferimento all'obiettivo di modernizzare gli strumenti e i metodi di lavoro dell'Unione europea, indicato come tema prioritario dell'azione della Commissione europea, e con particolare riguardo alle politiche in materia di agricoltura e pesca, si segnala l'esigenza di ridefinire i percorsi strategici decisionali delle istituzioni europee, affinché le scelte da compiere siano supportate da processi di valutazione trasparenti, aperti a tutti i contributi e improntati alla ponderazione di tutti i possibili effetti, anche a lungo termine. È necessario infatti adottare tutti i possibili strumenti diretti ad evitare che, come spesso è accaduto in tempi recenti, l'agricoltura e la pesca si trovino a dover fronteggiare le conseguenze di scelte inadeguate compiute nel passato. Si condivide altresì l'obiettivo della semplificazione della regolamentazione e della sburocraizzazione degli adempimenti amministrativi;

c) con riferimento alle politiche relative ai cambiamenti climatici, punto centrale nel programma di azione dell'Unione europea, si segnala l'importanza di inserire nei programmi delle istituzioni europee la tematica della valorizzazione delle

bioenergie ad uso del mondo agricolo. La spinta verso l'utilizzo delle bioenergie ha subito in questi anni fasi alterne, ma queste rappresentano senza alcun dubbio un'importante forma di energia alternativa che può aiutare il nostro Paese a svincolarsi dalla dipendenza verso i combustibili fossili e dare un ulteriore sbocco sul mercato ai prodotti agricoli, contribuendo al reddito del settore primario;

d) considerando che nei prossimi decenni l'agricoltura subirà l'influenza dei cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo in tutto il mondo e nell'Unione europea, si evidenzia l'opportunità di approfondire la questione del nuovo ruolo dell'azienda agricola olistica. L'agricoltura biologica, il pascolo estensivo e le pratiche di produzione integrata possono essere delle alternative per una produzione agricola più ecologica; occorre trovare soluzioni che consentano all'agricoltura tradizionale, che occupa la maggior parte della superficie agricola europea, di contribuire in modo significativo a una gestione sostenibile dell'ambiente; benché l'agricoltura europea sia tecnologicamente avanzata, la sua capacità di fornire prodotti alimentari e contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici per la società europea dipende direttamente dalle condizioni climatiche. In tale ottica andrebbe sottolineato che gli agricoltori europei dovranno definire le proprie strategie di produzione, gestione delle aziende agricole e investimenti in un contesto di crescente incertezza. La maggior parte del territorio dell'Unione europea è gestito dagli agricoltori: per questo la politica agricola comune (PAC) ha un proprio ruolo da svolgere per facilitare l'adattamento ai cambiamenti in atto, in quanto può aiutare gli agricoltori ad adattare la produzione alle mutate condizioni climatiche e a fornire una più vasta gamma di servizi ecosistemici legati alla gestione del territorio.

e) considerando che la politica agricola comune orienta tendenzialmente tutti gli interventi verso un progetto di agricoltura

ecocompatibile e quindi verso un uso ragionevole dei fattori della produzione (mezzi tecnici, acqua compresa), senza sprechi, senza rilasci inquinanti nelle acque, nel terreno e nei prodotti si ribadisce l'esigenza inserire tra le priorità del programma legislativo della Commissione un potenziamento del monitoraggio delle acque nei Paesi europei, ossia un intervento volto a stabilire tempi, scadenze, modalità per una ricognizione delle quantità e delle qualità delle acque, e degli usi che devono essere economicamente e socialmente giustificati;

f) si sottolinea la necessità di promuovere, nell'ambito della politica agricola comune, l'adozione di politiche di controllo e distribuzione delle materie prime agricole, nonché di misure volte a favorire la concentrazione dell'offerta, al fine di fronteggiare la volatilità dei mercati, rafforzare la posizione dei produttori agricoli nei processi di formazione dei prezzi, contrastare la divergente evoluzione dei redditi agricoli rispetto ai redditi provenienti da altre attività;

g) è necessario che, anche alla luce degli effetti della crisi economica e finanziaria sul settore agricolo, il Governo si adoperi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea al fine di evitare che l'applicazione del meccanismo del disimpegno automatico, di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005, determini la perdita di significative risorse del Fondo europeo per lo sviluppo rurale assegnate all'Italia. A tale scopo, andrebbe valutata, in particolare, la possibilità di concordare con la Commissione europea la sostituzione dei programmi operativi relativi al periodo 2007-2013 attraverso le procedure di revisione previste dalla normativa europea. Andrebbe altresì riproposta e integrata, a fronte della eccezionalità della crisi economica, l'ipotesi di deroghe transitorie al disimpegno automatico per le annualità 2008 e 2009, in analogia a quanto stabilito per i Fondi strutturali dall'articolo 93, paragrafo 2-*bis*, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della UGL, nell'ambito dell'esame del « Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese » (COM(2010)135 def. – 17696/09)	195
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. – 17696/09 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento</i>)	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 luglio 2010.

Audizione informale di rappresentanti della UGL, nell'ambito dell'esame del « Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese » (COM(2010)135 def. – 17696/09).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese.
COM(2010)135 def. – 17696/09.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2010.

Mario PESCANTE (PdL), *presidente e relatore*, ricorda che l'esame in Assemblea del Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese avrà inizio il prossimo lunedì 12

luglio. Si riserva quindi, alla luce delle relazioni che saranno trasmesse dalle Commissioni di settore e preso atto delle risultanze delle audizioni svolte, di predisporre una bozza di relazione per l'Assemblea, che farò pervenire ai colleghi entro la giornata odierna, affinché questa possa essere posta in votazione nella seduta già convocata per domani pomeriggio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.
Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni (*Svolgimento e conclusione*) 197

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico. S. 1036-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 7^a Commissione del Senato) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 198
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 199

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI. — Intervengono il ministro dell'interno, Roberto Maroni e il sottosegretario di Stato all'interno, Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni.
(*Svolgimento e conclusione*).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Roberto MARONI, svolge un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario PEPE (PD), Luciano PIZZETTI (PD) e Remigio CERONI (PdL), nonché i senatori Mariangela BASTICO (PD) e Antonio FOS-SON (UDC-SVP-Aut), ai quali replica il Ministro Roberto MARONI, fornendo ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 15.30.

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico.

S. 1036-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, recante nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico. Riferisce che l'articolo 1 reca il riconoscimento quale disturbi specifici dell'apprendimento, e la relativa definizione, di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, che vengono indicati con la sigla DSA. Rileva che l'articolo 2 enuncia le finalità dell'intervento legislativo, consistenti nel garantire il diritto all'istruzione delle persone con DSA, favorirne il successo scolastico, ridurre i disagi relazionali ed emozionali, preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori rispetto alle problematiche dei disturbi DSA, incrementare la collaborazione in materia tra famiglia, scuola e servizi sanitari. Osserva che l'articolo 3 dispone in ordine alla diagnosi dei disturbi DSA, che viene effettuata dagli specialisti del Servizio sanitario nazionale ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell'alunno. Precisa che le Regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. Si sofferma quindi sull'articolo 4, che dispone che per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, e sull'articolo 5, che reca misure educative e didattiche di supporto, rico-

noscendo agli studenti con diagnosi di DSA di fruire di provvedimenti di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e negli studi universitari. Riferisce che l'articolo 6 stabilisce il diritto, per i familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo di istruzione affetti da DSA, di usufruire di orari di lavoro flessibili, secondo modalità determinate dai contratti collettivi di lavoro, mentre l'articolo 7 rimette al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome, l'emanazione di linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali volti all'identificazione precoce degli alunni a rischio di DSA. Rileva che il comma 2 della predetta disposizione prevede che con proprio decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, mentre ai sensi del comma 3 si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico. Osserva infine che l'articolo 8 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

La senatrice Mariangela BASTICO (PD), nel manifestare apprezzamento per i contenuti del testo in esame, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, auspicando una tempestiva approvazione del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico (S. 1036-B).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1036-B, in corso di esame presso la 7^a Commissione del Senato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, su cui la Commissione ha espresso parere alla 7^a Commissione del Senato in data 11 novembre 2008 ed alla VII Commissione della Camera in data 20 ottobre 2009;

considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alle materie « tutela della salute » e « istruzione » che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza regionale concorrente; rilevato altresì che il terzo comma del

medesimo articolo 117 rinvia alla competenza concorrente Stato-Regioni la materia « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire, all'articolo 7, comma 2, del testo, che il decreto ministeriale ivi richiamato, riguardante le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4 e le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	200
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, riunitosi dalle 13.50 alle 15.40, ha svolto le audizioni informali dei rappresentanti della Libersind Confsal e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni e Snater.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	201
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ..	201
Seguito dell'esame della proposta di Relazione sulle possibili implicazioni per la sicurezza nazionale derivanti dall'utilizzo dello spazio cibernetico	201

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.40.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti il calendario dei lavori del Comitato.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni DE GENNARO, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dai deputati CIC-

CHITTO (PdL), ROSATO (PD), PASTORE (LNP) e BRIGUGLIO (PdL) e dai senatori QUAGLIARIELLO (PdL), RUTELLI (Misto-ApI), ESPOSITO (PdL) e PASSONI (PD).

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sulle possibili implicazioni per la sicurezza nazionale derivanti dall'utilizzo dello spazio cibernetico.

Il presidente D'ALEMA (PD) ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della proposta di Relazione al Parlamento sulle possibili implicazioni per la sicurezza nazionale derivanti dall'utilizzo dello spazio cibernetico e cede la parola al senatore RUTELLI (ApI), relatore, che illustra alcune modifiche apportate al testo in esame.

Il Comitato approva all'unanimità la proposta di relazione al Parlamento predisposta dal Presidente.

La seduta termina alle 11.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali (CNPR), dottor Paolo Saltarelli e dottor Alberto Piazza, sulle modalità di dismissione degli immobili di proprietà della Cassa	202
---	-----

*Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza
del presidente Giorgio JANNONE.*

**Audizione del Presidente e del Direttore generale
della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a
favore dei ragionieri e dei periti commerciali
(CNPR), dottor Paolo Saltarelli e dottor Alberto
Piazza, sulle modalità di dismissione degli immobili
di proprietà della Cassa.**

L'audizione informale si è svolta dalle
8.30 alle 9.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Ministro per i rapporti con le regioni, on. Raffaele Fitto (*Svolgimento e conclusione*) 203

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Ministro per i rapporti con le regioni, on. Raffaele Fitto.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola al ministro Fitto.

L'on. FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, i senatori Rosario Giorgio COSTA (PdL) e Lucio D'UBALDO (PD), i deputati Giampaolo FOGLIARDI (PD) e Maurizio FUGATTI (LNP).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, in assenza di altri interventi, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	204
Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno, Angelo Frattini, e del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, Domenico Santoro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	204

Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri, 6 luglio 2010, ha stabilito che la missione di studio in Germania, deliberata nel corso della riunione del 19 maggio 2010, avrà luogo dal 26 settembre al 1° ottobre 2010 e che la missione di studio in Cina, deliberata nel corso della riunione del 20 gennaio 2010, avrà luogo dal 6 al 12 novembre 2010.

Avverte inoltre che, secondo quanto stabilito sempre dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella suddetta riunione, la missione in

Puglia, nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sulla situazione relativa alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella medesima regione, si svolgerà dal 14 al 16 settembre 2010.

Avverte infine che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella suddetta riunione, saranno effettuati missioni e sopralluoghi presso i siti interessati dalle bonifiche in Lombardia e in Sardegna, nonché presso l'impianto di Saluggia, in date che saranno individuate dalla presidenza.

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno, Angelo Frattini, e del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, Domenico Santoro.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno, dottor

Angelo Frattini, e del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, dottor Domenico Santoro, che ringrazia per la loro presenza.

Angelo FRATTINI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno*, e Domenico SANTORO, *giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Pietro FRANZOSO (PdL), il senatore Gianpiero DE TONI (IdV), il deputato Gaetano PECORELLA (PdL), *presidente*.

Angelo FRATTINI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno*, e Domenico SANTORO, *giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Frattini e il dottor Santoro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Programma di lavoro della Commissione per il 2010 e sul programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM(2010)135 def. – 17696/09) (Relazione alla Commissione XIV) (<i>Esame e conclusione – Relazione con osservazioni</i>)	3
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	6
Comunicazioni del presidente	9

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	9
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Comunicazioni del Presidente in materia di conflitti di attribuzione	10
AVVERTENZA	11

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. Emendamenti C. 2505-1151-A	12
<i>ERRATA CORRIGE</i>	12

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, onorevole Franco Frattini, nell'ambito dell'esame congiunto della comunicazione della Commissione europea « Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche » (COM(2010)250 def.) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	13
--	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Maurizio Sacconi, nell'ambito dell'esame congiunto della comunicazione della Commissione europea « Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche » (COM(2010)250 def.) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	14
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 16

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti degli enti territoriali, di associazioni di imprese operanti nel settore e di esperti della materia nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto n. 226) 16

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM (2010) 135 definitivo – 17696/09) (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 17ALLEGATO 1 (*Proposta di relazione del relatore*) 23

SEDE REFERENTE:

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 C. 3286 Siragusa (*Esame e rinvio*) 18

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM (2010) 135 definitivo – 17696/09) (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) 21ALLEGATO 2 (*Relazione approvata*) 25

AVVERTENZA 22

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 27

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 27

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 39ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore*) 42

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese COM(2010)135 def. – 17696/09 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e rinvio*) 39

AVVERTENZA 41

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC.

Audizione del Vice Direttore Generale per il Commercio della Commissione europea, Péter Balás (*Svolgimento e conclusione*) 43

AVVERTENZA 43

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (*Esame e conclusione – Relazione favorevole*) 45

ALLEGATO (*Relazione approvata dalla Commissione*) 48**V Bilancio, tesoro e programmazione**

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*) 49

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (*Seguito dell'esame e rinvio*) 52

ALLEGATO (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati*) 57

RISOLUZIONI:

7-00359 Giancarlo Giorgetti ed altri: Predisposizione delle relazioni tecniche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Discussione e rinvio*) 54

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03056 Berardi e Di Biagio: Fenomeni speculativi sugli scambi di borsa di certificati verdi ... 61

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 66

5-03189 Occhiuto e Galletti: Revisione della normativa sul rilascio delle concessioni relative ai beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative 61

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 68

5-03190 Fugatti: Applicazione del fermo amministrativo di veicoli per il pagamento di cartelle esattoriali emesse nei confronti di contribuenti residenti nella Provincia di Trento 61

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 70

5-03191 Ceccuzzi e Fluvi: Proroga dell'applicazione dell'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese 62

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 71

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 62

ALLEGATO 5 (*Emendamenti del relatore*) 72

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM (2010) 135 definitivo – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*) 63

ALLEGATO 6 (*Relazione approvata dalla Commissione*) 73

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Assicurazioni Generali, del Gruppo Allianz e del Gruppo Zurich Italia, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo 64

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Federalberghi, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2485, recante istituzione delle zone franche termali 65

AVVERTENZA 65

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 77

Nuova disciplina del prezzo dei libri. Nuovo testo C. 1257 Levi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 78

ALLEGATO 1 (*Emendamento approvato dalla Commissione*) 86

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 78

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis (*Seguito dell'esame e rinvio*) 81

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Atto n. 227 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio – Parere favorevole con condizioni*) 83

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 87

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM (2010) 135 definitivo – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con una osservazione*) 84

ALLEGATO 3 (*Relazione approvata dalla Commissione*) 88

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 85

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e dell'ENEA nell'ambito della proposta di legge C. 2243 Tassone, recante disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali 89

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-bis del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole*) 89

ALLEGATO (*Relazione approvata dalla VIII Commissione*) 91

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ANCI e di Assoimballaggi nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2429 Mazzocchi, C. 3292 Cosenza e C. 3362 Vannucci recanti disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del « vuoto a rendere » 90

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	93
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato risultante dall'esame in sede referente adottato come testo base</i>) ..	102

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese COM (2010) 135 definitivo – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	97
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	151

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV. Atto n. 216 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	100
ALLEGATO 3 (<i>Rilievi approvati</i>)	153

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 definitivo – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	155
ALLEGATO (<i>Relazione approvata</i>)	162

RISOLUZIONI:

7-00327 Vico: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo.	
7-00348 Cimadoro: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone – Rel. Raisi	161
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Madrid in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni dei Parlamenti dell'Unione europea competenti in materia di lavoro e immigrazione (24 giugno 2010)	164
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM(2010) 135 def. – 17696/09) (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	166
ALLEGATO (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	174

SEDE REFERENTE:

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero. C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi (<i>Esame e rinvio</i>)	170
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173
---	-----

XII Affari sociali

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	176
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C.1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	180
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180
---	-----

AVVERTENZA	180
------------------	-----

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI:

5-02953 Bobba: Sulla situazione del mercato del riso	181
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	187
5-03107 Rainieri: Sui danni causati al settore agricolo dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Emilia-Romagna nel mese di giugno 2010	182
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	189
5-02608 Nastri: Sulla crisi del settore del tabacco	182
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	190

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	182
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di relazione presentata dal relatore</i>)	191
ALLEGATO 5 (<i>Nuova formulazione della proposta di relazione presentata del relatore e approvata dalla Commissione</i>)	193

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.	
Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dottor Antonio Mastrapasqua (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	186

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della UGL, nell'ambito dell'esame del « Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese » (COM(2010)135 def. – 17696/09)	195
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. – 17696/09 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento</i>)	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo. Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico. S. 1036-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	198
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	199

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	200
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	201
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ..	201
Seguito dell'esame della proposta di Relazione sulle possibili implicazioni per la sicurezza nazionale derivanti dall'utilizzo dello spazio cibernetico	201

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali (CNPR), dottor Paolo Saltarelli e dottor Alberto Piazza, sulle modalità di dismissione degli immobili di proprietà della Cassa	202
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale. Audizione del Ministro per i rapporti con le regioni, on. Raffaele Fitto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	203
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Comunicazioni del Presidente	204
Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno, Angelo Frattini, e del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, Domenico Santoro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	204

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

*Mercoledì 7 luglio 2010. – Presidenza
del presidente Roberto ANTONIONE.*

**Incontro con il dott. Guido Paolucci, Programme
Manager del Fondo InCE presso la BERS.**

L'incontro si è svolto dalle 8.40 alle
9.50.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 11,60



16SMC0003500